



22.038

Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2021

del 18 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2021.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto concerne i trattati conclusi nel corso del 2021.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

Alcune categorie comprendono un gran numero di trattati. In tal caso questi ultimi sono enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo succinto e in funzione della base legale, le Parti contraenti, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi all'origine della loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna e le denunce di trattati da parte della Svizzera.

Indice

Compendio	2
Elenco delle abbreviazioni	17
1 Introduzione	21
2 Dipartimento federale degli affari esteri	24
2.1 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est	24
2.2 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo	27
2.3 Credito quadro Aiuto umanitario	39
2.4 Credito quadro Pace e sicurezza umana	50
2.5 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri	57
2.5.1 Accordo tra la Svizzera e la Nigeria concernente la nave «San Padre Pio», concluso il 20 maggio 2021	57
2.5.2 Accordo tra la Svizzera e l'Olanda sulla rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 15 novembre 2021	58
2.5.3 Accordo tra la Svizzera e la BIRS su un contributo al canone di locazione dell'ufficio della BM a Ginevra per il periodo 2021–2022, concluso il 15 marzo 2021	59
2.5.4 Accordo tra la Svizzera e il Centro Sud concernente un contributo al canone di locazione degli uffici del Centro Sud a Ginevra, concluso il 30 settembre 2021	60
2.5.5 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e GARDP Foundation concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera, concluso il 10 marzo 2021	61
2.5.6 Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente un contributo finanziario al Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica per promuovere la partecipazione dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo ai lavori del Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel periodo 2021–2023, concluso il 5 febbraio 2021	62
2.5.7 Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente il finanziamento del mandato della relatrice speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, concluso il 21 luglio 2021	63
2.5.8 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo al progetto di presentazione dei risultati della consultazione della gioventù «La Francophonie de l'avenir», concluso il 12 febbraio 2021	64

2.5.9	Accordo tra la Svizzera e l'UNDESA concernente un contributo per la terza fase di progetto dell'Internet Governance Forum, concluso il 26 gennaio 2021	65
2.5.10	Accordo tra la Svizzera e l'UNDRR su un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2021–2023, concluso il 21 maggio 2021	66
2.5.11	Accordo tra la Svizzera e l'UNECE per il progetto «Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità degli Stati membri in materia di sviluppo urbano sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio», concluso il 27 ottobre 2021	67
2.5.12	Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo alle attività fondamentali dell'IBE, concluso il 7 gennaio 2021	68
2.5.13	Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo al programma UNESCORE, concluso il 14 dicembre 2021	69
2.5.14	Accordo tra la Svizzera e l'UNICEF su un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2021–2023, concluso il 1° marzo 2021	70
2.5.15	Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel periodo 2020–2021, concluso il 4 settembre 2020	71
2.5.16	Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR sulla concessione di un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2022–2023, concluso il 20 ottobre 2021	72
2.5.17	Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel periodo 2020–2021, concluso il 3 dicembre 2020	73
2.5.18	Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2021 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 19 aprile 2021	74
2.5.19	Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel 2020, concluso il 2 marzo 2020	75
2.5.20	Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel 2021, concluso il 1° marzo 2021	76

2.5.21	Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto intitolato «The protection of children's rights in the context of counter-terrorism measures», concluso il 10 novembre 2021	77
2.5.22	Accordo tra la Svizzera e l'UIT concernente un contributo per il summit globale 2021 «AI for Good», concluso il 19 novembre 2021	78
3	Dipartimento federale dell'interno	79
3.1	Convenzione tra la Svizzera e il Robert Koch-Institut, istituto federale nel settore di attività del Ministero della salute della Repubblica federale tedesca, avente ad oggetto le app di tracciamento dei contatti con persone infette da coronavirus (scambio di chiavi mediante un server gateway di interoperabilità transfrontaliera gestito in territorio svizzero), conclusa il 19 marzo 2021	79
3.2	Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, concluso il 1° ottobre 2018	80
3.3	Accordo tra la Svizzera e l'OMS sul sistema BioHub dell'OMS, concluso il 25 maggio 2021	81
4	Dipartimento federale di giustizia e polizia	82
4.1	Accordo tra la Svizzera e la Bolivia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 7 dicembre 2018	82
4.2	Accordo tra la Svizzera e la Gambia sulla cooperazione in materia di migrazione, concluso il 12 gennaio 2021	83
4.3	Accordo tra la Svizzera e l'Indonesia relativo allo scambio di giovani professionisti, concluso il 30 novembre 2021	84
4.4	Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione di polizia, concluso il 15 dicembre 2020	85
5	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	86
5.1	Cooperazione militare in materia di istruzione	86
5.1.1	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca concernente il sostegno da parte dello Stato ospite durante l'esercitazione NIGHTHAWK 2021, concluso il 26 agosto 2021	87
5.1.2	Accordo tra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 23 novembre 2018	88
5.1.3	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un meccanico a fini di formazione continua presso la base aerea di Rochefort (Francia), concluso l'8 marzo 2021	89

5.1.4	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente l'ammissione di un ufficiale di scambio svizzero nello stato maggiore generale delle forze armate francesi, concluso il 6 settembre 2021	90
5.1.5	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione militare di sicurezza aerea, concluso il 20 settembre 2021	91
5.1.6	Accordo di esecuzione tra le Forze aeree svizzere e francesi concernente la partecipazione all'esercitazione VOLFA 2021, concluso il 23 novembre 2021	92
5.1.7	Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente la visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere presso la base aerea di Lecce, concluso il 18 giugno 2021	93
5.1.8	Accordo tra la Svizzera e il Kenia sulla cooperazione bilaterale in materia d'istruzione per le operazioni di pace internazionali, concluso il 13 ottobre 2021	94
5.1.9	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente l'istruzione di carristi polacchi nel Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun nel 2021, concluso il 1° giugno 2021	95
5.1.10	Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercitazione militare YORKNITE 2021, concluso il 15 novembre 2021	96
5.1.11	Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente l'utilizzo del simulatore di volo del Super Puma, concluso il 13 settembre 2021	97
5.2	Altri accordi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	98
5.2.1	Accordo di progetto tra la Svizzera e l'Australia concernente la cooperazione nell'ispezione di strutture e materiali in titanio delle fusoliere di aerei da combattimento, concluso il 17 giugno 2021	98
5.2.2	Allegato al «master data exchange agreement» tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente l'intelligenza artificiale e le cibertecnologie, concluso il 5 gennaio 2021	99
5.2.3	Accordo di progetto tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente materiali e strumenti di elaborazione per l'elettronica ad alta frequenza ed elettroottica/a infrarossi di prossima generazione nel settore della coltivazione di cristalli a film sottile per apparecchi elettronici e optoelettronici di nuovo tipo, concluso il 14 gennaio 2021	100
5.2.4	Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la fornitura di prestazioni per la misurazione dell'intensità di dose a beneficio dell'organizzazione di prelievo e misurazione, concluso il 10 settembre 2021	101

5.2.5	Accordo tecnico tra la Svizzera e la NATO Communications and Information Agency concernente il supporto tecnico per il Mode 5 dell'identificazione amico-nemico, concluso il 18 giugno 2021	102
5.2.6	Contratto di supporto tra la Svizzera e la NATO Support and Procurement Agency relativo ai tiri tecnici di verifica della Svizzera con missili Stinger previsti nel 2020, concluso il 26 agosto 2021	103
5.2.7	Accordo tecnico tra la Svizzera e la Communications and Information Agency della NATO concernente la partecipazione alla «Multinational Malware Information Sharing Platform», concluso l'11 dicembre 2021	104
5.2.8	Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di specialisti per l'UNOPS in Sudan, concluso il 24 giugno 2021	105
6	Dipartimento federale delle finanze	106
6.1	Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente le ripercussioni della clausola evolutiva prevista all'articolo 6 del Protocollo relativo alla convenzione del 2 aprile 2008 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 29 marzo 2021	106
6.2	Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente le modalità di applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito nel tenore del protocollo del 23 settembre 2009, concluso il 6 maggio 2021	107
6.3	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Thônex-Val-lard, concluso il 27 novembre 2019	108
6.4	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Col France, concluso il 27 novembre 2019	109
6.5	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Boncourt/Delle-Autostrada, concluso il 27 novembre 2019	110
6.6	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati presso la stazione ferroviaria di Annemasse e i controlli nei treni viaggiatori sui percorsi Genève-Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse, concluso il 27 novembre 2019	111
6.7	Accordo tra la Svizzera e il Regno unito sul reciproco riconoscimento dei rispettivi programmi per operatori economici autorizzati (AEO), concluso il 1° giugno 2021	112

6.8	Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente l'applicazione dell'articolo 24 paragrafo 5 della convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, concluso il 16 giugno 2021	113
7	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	114
7.1	Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est	114
7.2	Credito quadro Cooperazione economica allo sviluppo	116
7.3	Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	120
7.3.1	Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali, concluso il 10 febbraio 2021	120
7.3.2	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'attuazione della Giornata mondiale dell'alimentazione 2021, concluso l'11 ottobre 2021	121
7.3.3	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo a sostegno del progetto «Migliorare la salute del suolo e l'approntamento di prestazioni ecosistemiche fornite dai suoli grazie ai programmi RECSOIL e Soil Doctors», concluso il 17 novembre 2021	122
7.3.4	Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per rendere operativo il sottocomitato Allevamento del Comitato dell'agricoltura e a sostegno del suo programma pluriennale di lavoro, concluso il 22 novembre 2021	123
7.3.5	Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array, conclusa il 12 marzo 2019	124
7.3.6	Accordo tra la Svizzera e l'Osservatorio Square Kilometre Array sull'adesione della Svizzera all'Osservatorio Square Kilometre Array, concluso il 17 dicembre 2021	125
8	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	126
8.1	Accordo di esecuzione provvisorio sulla base e nell'ambito dell'Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale, concluso il 21 maggio 2021	126
8.2	Accordo tra la Svizzera, l'Austria, la Germania e il Principato del Liechtenstein concernente il coordinamento delle frequenze nella banda 174–230 MHz (banda III), concluso il 10 giugno 2021	127
8.3	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione della piattaforma doganale di Basilea-Saint-Louis sull'autostrada A35 in territorio francese, concluso il 31 marzo 2021	128

8.4	Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la realizzazione di stazioni di base GSM/UMTS/LTE sul territorio del Paese limitrofo, concluso il 3 settembre 2021	129
8.5	Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, concluso il 3 luglio 2018	130
8.6	Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, concluso il 13 maggio 2021	131
8.7	Accordo concernente l'adesione del Principato di Monaco a TV5, concluso il 9 dicembre 2021	132
8.8	Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e il Commonwealth della Dominica, concluso l'11 novembre 2021	133
8.9	Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e la Georgia, concluso il 18 ottobre 2021	134
8.10	Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e il Senegal, concluso il 6 luglio 2021	135
8.11	Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e Vanuatu, concluso l'11 novembre 2021	136
8.12	Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente il traffico aereo di linea, concluso l'8 luglio 2013	137
8.13	Accordo tra la Svizzera e Israele concernente il traffico aereo di linea, concluso il 31 ottobre 2018	138
8.14	Accordo tra la Svizzera e la Moldova concernente il traffico aereo di linea, concluso il 4 aprile 2019	139
8.15	Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente il traffico aereo di linea, concluso il 20 novembre 2018	140
8.16	Accordo multilaterale M 332 in conformità con l'1.5.1 dell'allegato A dell'accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente materie di debole attività specifica (LSA-III) secondo il 2.2.7.2.3.1.4 ADR, concluso il 12 luglio 2021	141
8.17	Accordo multilaterale M 338 in conformità con l'1.5.1 dell'allegato A dell'accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di butadieni e idrocarburi della classe 2 in miscela stabilizzata, concluso il 12 luglio 2021	142
9	Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac	143
9.1	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 che stabilisce le	

	norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie e di dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri, concluso il 27 gennaio 2021	145
9.2	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/31 che stabilisce le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 27 gennaio 2021	146
9.3	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 92 def. che riguarda norme tecniche per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 25 febbraio 2021	147
9.4	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 660 def. che riguarda norme tecniche per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione di dati nel SIS nel settore delle verifiche di frontiera e del rimpatrio, concluso il 25 febbraio 2021	148
9.5	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 965 def. che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE per quanto riguarda l'inclusione di Europol nello scambio di informazioni supplementari, concluso il 17 marzo 2021	149
9.6	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 8947 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 6314 relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2020 e al finanziamento di aiuti di emergenza tramite lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 17 marzo 2021	150
9.7	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1224 def. che stabilisce i requisiti di prestazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, concluso il 31 marzo 2021	151
9.8	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata C(2020) 8709 def. a integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda gli indicatori, concluso il 31 marzo 2021	152

9.9	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 sulla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi a norma del regolamento (UE) 2018/1240, concluso l'8 aprile 2021	153
9.10	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2021/555 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, concluso il 15 aprile 2021	154
9.11	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1780 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2013) 4914 def. relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 23 aprile 2021	155
9.12	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/627 recante norme sulla conservazione e sull'accesso alle registrazioni nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 2 giugno 2021	156
9.13	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), concluso il 3 giugno 2021	157
9.14	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3154 def. che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda le informazioni da fornire alla Commissione in circostanze eccezionali relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio, concluso l'8 giugno 2021	158
9.15	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1830 def. sul meccanismo, le procedure e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 15 giugno 2021	159
9.16	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3379 def. concernente le specifiche relative a soluzioni tecniche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema centrale ETIAS e a una soluzione tecnica per agevolare la raccolta dei dati da parte degli Stati membri e di Europol per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati a fini di contrasto ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 e dell'articolo 92 paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 15 giugno 2021	160

-
- 9.17 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1840 def. che stabilisce i requisiti per il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda da presentare ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1240 nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati, concluso il 15 giugno 2021 161
- 9.18 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3703 def. che stabilisce norme dettagliate per il funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione per dispositivi mobili nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 relativo a un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), concluso il 29 giugno 2021 162
- 9.19 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3726 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 def. per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti a standard e norme, concluso il 29 giugno 2021 163
- 9.20 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la decisione di esecuzione C(2021) 3741 def. che modifica l'allegato della decisione di esecuzione C(2018) 7774 def. per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti a standard e norme, concluso il 7 luglio 2021 164
- 9.21 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 4123 def. che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda le specifiche tecniche dell'elenco di controllo ETIAS e dello strumento di valutazione dell'impatto, concluso il 12 luglio 2021 165
- 9.22 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 che adotta misure di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati nel sistema centrale ETIAS, concluso il 14 luglio 2021 166
- 9.23 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5163 def. che stabilisce il contenuto del protocollo sulla ricerca automatizzata di veicoli mediante un sistema di riconoscimento automatico delle targhe nel SIS, concluso l'11 agosto 2021 167

9.24	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 4299 def. che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni per il sito web pubblico, concluso l'11 agosto 2021	168
9.25	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/916 recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda, concluso l'11 agosto 2021	169
9.26	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica, concluso il 24 agosto 2021	170
9.27	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019) 1230 def., concluso il 24 agosto 2021	171
9.28	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5457 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2014) 6146 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare nelle Filippine, concluso il 26 agosto 2021	172
9.29	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5156 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2011) 7192 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Turchia, concluso il 26 agosto 2021	173
9.30	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5619 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento bianco conformemente al regolamento (UE) 2019/818, concluso il 2 settembre 2021	174
9.31	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5620 def. che definisce un	

	modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento bianco conformemente al regolamento (UE) 2019/817, concluso il 2 settembre 2021	175
9.32	Scambi di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento degli atti di esecuzione C(2021) 6174 e C(2021) 6176 def. che stabiliscono le norme tecniche per creare collegamenti tra i dati di diversi sistemi d'informazione dell'UE, conclusi il 29 settembre 2021	176
9.33	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5988 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento rosso conformemente al regolamento (UE) 2019/817, concluso il 16 settembre 2021	177
9.34	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5989 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento rosso conformemente al regolamento (UE) 2019/818, concluso il 16 settembre 2021	178
9.35	Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6159 e C(2021) 6169 def. che stabiliscono i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico, conclusi il 21 settembre 2021	179
9.36	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6062 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata in Algeria, e l'abrogazione della decisione di esecuzione C(2016) 5927 def., concluso il 23 settembre 2021	180
9.37	Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6484 e C(2021) 6486 def. che stabiliscono la procedura tecnica di interrogazione attraverso il portale di ricerca europeo dei sistemi d'informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, conclusi il 6 ottobre 2021	181
9.38	Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6301 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata nel Regno Unito, e l'abrogazione della decisione di esecuzione C(2012) 4726 def., concluso il 7 ottobre 2021	182
9.39	Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6663 e C(2021) 6664 def. che stabiliscono le modalità della procedura di cooperazione in	

caso di incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, conformemente all'articolo 43 capoverso 5 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, conclusi il 15 ottobre 2021	183
9.40 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6658 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 4710 def. relativa all'adozione del programma di lavoro 2020 e al finanziamento di misure dell'Unione nel quadro del Fondo sicurezza interna (frontiere e visti), concluso il 26 ottobre 2021	184
9.41 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti della Gambia, concluso il 4 novembre 2021	185
9.42 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7820 def. che stabilisce il modello di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, concluso il 26 novembre 2021	186
9.43 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5052 def. che stabilisce le modalità tecniche dei profili utente nel contesto del portale di ricerca europeo conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/817, concluso il 7 dicembre 2021	187
9.44 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5053 def. che stabilisce le modalità tecniche dei profili utente nel contesto del portale di ricerca europeo conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818, concluso il 7 dicembre 2021	188
9.45 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7900 def. che definisce norme dettagliate in merito alle attività degli uffici SIRENE e allo scambio di informazioni supplementari nell'ambito delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera e del rimpatrio, concluso il 16 dicembre 2021	189
9.46 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7901 def. che definisce norme dettagliate in merito ai compiti degli uffici SIRENE e allo scambio di informazioni supplementari nell'ambito delle segnala-	

zioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della coo- perazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 16 dicembre 2021	190
9.47 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/2103 che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'arti- colo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/818, concluso il 14 dicembre 2021	191
9.48 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/2104 che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'arti- colo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/817, concluso il 14 dicembre 2021	192
9.49 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della deci- sione di esecuzione C(2021) 8657 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata in Albania e in Nepal, concluso il 17 dicembre 2021	193
1 Rendiconto	194
1.1 Dipartimento federale degli affari esteri	194
1.2 Dipartimento federale dell'interno	231
1.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia	232
1.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport	234
1.5 Dipartimento federale delle finanze	235
1.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ri- cerca	239
1.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	250
2 Denuncia di trattati da parte della Svizzera	254

Elenco delle abbreviazioni

AAD	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68)
AAS	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31)
ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>)
AIEA	Agenzia internazionale per l'energia atomica (<i>International Atomic Energy Agency</i>)
ASEAN	Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (<i>Association of Southeast Asian Nations</i>)
BERS	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (<i>European Bank for Reconstruction and Development</i>)
BIRS	Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>)
BM	Banca Mondiale
CCI	Centro per il commercio internazionale (<i>International Trade Center</i>)
CDNI	Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (RS 0.747.224.011)
CE	Comunità europea
CICR	Comitato internazionale della Croce Rossa
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno

DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (<i>Food and Agriculture Organisation of the United Nations</i>)
FICR	Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (<i>International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies</i>)
FISA	Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (<i>International Fund for Agricultural Development</i>)
FMI	Fondo monetario internazionale (<i>International Monetary Fund</i>)
IDA	Associazione internazionale per lo sviluppo (<i>International Development Association</i>)
IDB	Banca interamericana di sviluppo (Inter-American Development Bank)
IGAD	Autorità intergovernativa per lo sviluppo (<i>Intergovernmental Authority on Development</i>)
IOP	Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE
LAgr	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, RS 910.1)
LCStr	Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)
LEp	Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, RS 818.101)
LFPr	Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10)
LM	Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, RS 510.10)
LNA	Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0)
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)
LPAmb	Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01)
LPRI	Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1)
LRTV	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40)
LSO	Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, RS 192.12)

LStrI	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)
LTC	Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10)
LUC	Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (RS 360).
NATO	Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (<i>North Atlantic Treaty Organisation</i>)
OCHA	Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (<i>Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>)
OHCHR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (<i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>)
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro (<i>International Labour Organisation</i>)
OIM	Organizzazione internazionale per le migrazioni (<i>International Organisation for Migration</i>)
OMC	Organizzazione mondiale del commercio (<i>World Trade Organisation</i>)
OMM	Organizzazione meteorologica mondiale (<i>World Meteorological Organisation</i>)
OMS	Organizzazione mondiale della sanità (<i>World Health Organisation</i>)
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite (<i>United Nations Organisation</i>)
ONUSI	Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (<i>United Nations Industrial Development Organisation</i>)
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
PAM	Programma alimentare mondiale (<i>World Food Programme</i>)
PMI	Piccole e medie imprese
PNUS	Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (<i>United Nations Development Programme</i>)
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SFI	Società finanziaria internazionale (<i>International Finance Corporation</i>)
UE	Unione europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura

UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UIT	Unione internazionale delle telecomunicazioni (<i>International Telecommunication Union</i>)
UNDESA	Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (<i>United Nations Department of Economic and Social Affairs</i>)
UNDPPA	Dipartimento per gli affari politici e il consolidamento della pace delle Nazioni Unite (<i>United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs</i>)
UNECE	Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (<i>United Nations Economic Commission for Europe</i>)
UNEP	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (<i>United Nations Environment Programme</i>)
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation</i>)
UNFPA	Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (<i>United Nations Population Fund</i>)
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (<i>United Nations Children's Fund</i>)
UNIDIR	Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (<i>United Nations Institute for Disarmament Research</i>)
UNITAR	Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (<i>United Nations Institute for Training and Research</i>)
UNODC	Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>)
UNOPS	Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti (<i>United Nations Office for Project Services</i>)
UNRISD	Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (<i>United Nations Research Institute for Social Development</i>)
UNRWA	Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (<i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i>)

Rapporto

1 Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2021 che non sottostanno all'approvazione delle vostre Camere e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le denunce di trattati da parte della Svizzera e le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche, che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere o decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste, devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I numerosi trattati conclusi in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive l'azione del Consiglio federale nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono raggruppati in un capitolo specifico (cap. 9).

Per quanto riguarda il contenuto, nella discussione in Parlamento il rapporto del 12 maggio 2021² sui trattati internazionali conclusi nel 2020 ha sollevato solo poche domande.

¹ RS 172.010

² FF 2021 1247

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto:

Capitolo		2019	2020	2021
2	Trattati del DFAE			
–	Coesione	5	0	0
2.1	Cooperazione con i Paesi dell’Est	31	45 (3) ³	26
2.2	Cooperazione con i Paesi del Sud	152 (9) ⁴	143 (1)	130 (11) ⁵
2.3	Aiuto umanitario	176 (4)	140 (1)	126 (1)
2.4	Promozione civile della pace e sicurezza umana	52	50 (2)	57 (4)
–	Accordi concernenti la rappresen- tanza nella procedura di rilascio dei visti	4	0	0
2.5	Altri trattati del DFAE	28	15	22 (3)
3	Trattati del DFI	1	0	3
4	Trattati del DFGP	6 (1)	5 (3)	4
5	Trattati del DDPS	19 (2)	22	19
6	Trattati del DFF	7	15 (1)	8
7	Trattati del DEFR			
7.1	Cooperazione con i Paesi dell’Est	16 (4)	12 (3)	10 (4)
7.2	Cooperazione con i Paesi del Sud	33 (4)	24 (4)	29 (5)
7.3	Altri trattati del DEFR	10	12	6
8	Trattati del DATEC	17 (3)	13 (2)	17
9	Schengen e Dublino/Eurodac	28	22	49
Totale		585	518	506

³ Parentesi: numero di accordi del 2019 che sono conteggiati nelle cifre del 2020 e che non sono considerati nel rapporto del 2019.

⁴ Parentesi: numero di accordi del 2018 che sono conteggiati nelle cifre del 2019 e che non sono considerati nel rapporto del 2018.

⁵ Parentesi: numero di accordi del 2020 che sono conteggiati nelle cifre del 2021 e che non sono considerati nel rapporto del 2020.

Modifiche di trattati

Capitolo		2019	2020	2021
10.1	DFAE	154	202 (3)	217 (21)
10.2	DFI	3	1	1
10.3	DFGP	3	14	4
10.4	DDPS	3	4	6
10.5	DFF	3	9 (1)	15
10.6	DEFR	60	45 (3)	64 (7)
10.7	DATEC	27	23 (1)	14
Totale		253	298	321

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, ogni emendamento e ogni denuncia di trattato rientrano effettivamente nella competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che la conclusione di un accordo non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporgli detto accordo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato dal Parlamento, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente:

- 1) per le categorie che comprendono un gran numero di trattati: tabelle distinte, ordinate secondo la rispettiva base legale, che menzionano in modo succinto le Parti contraenti, il contenuto, la data di conclusione e i costi dell'accordo;
- 2) per le altre categorie, secondo la struttura seguente:
 - A. Contenuto:**
breve presentazione del contenuto del trattato.
 - B. Motivi:**
esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.
 - C. Ripercussioni finanziarie:**
indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

D. Base legale:

indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E. Entrata in vigore e modalità di denuncia:

indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non coincide necessariamente con la data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

2 Dipartimento federale degli affari esteri

2.1 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est⁶

Introduzione

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. La cooperazione allo sviluppo Est, messa in atto dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sostiene i Paesi dell'Europa dell'Est nel loro processo di transizione verso sistemi democratici imperniati sullo Stato di diritto e sull'economia di mercato. Tra i Paesi prioritari della DSC vi sono l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, il Kosovo, la Macedonia del Nord, la Serbia, l'Ucraina, la Moldova, le regioni dell'Asia centrale (Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan) e il Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia). La cooperazione tiene conto del fatto che, nonostante i progressi compiuti, i Paesi ex comunisti dell'Europa dell'Est necessitano ancora di riforme e sono sempre più spesso chiamati ad affrontare nuove sfide, come le crescenti disparità o gli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, molti Paesi soffrono delle conseguenze di conflitti armati del passato o si trovano attualmente in situazioni di conflitto.

Le priorità della cooperazione allo sviluppo Est, definite nella Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024, sono le seguenti: 1) sviluppo economico con il rafforzamento del settore finanziario, la creazione di posti di lavoro, il miglioramento dei servizi di base e la gestione energetica delle città (DSC e SECO); 2) buongoverno, compresi il rafforzamento delle istituzioni nazionali e locali e i servizi pubblici di base, l'inclusione e la lotta contro la corruzione; 3) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai loro effetti, protezione dell'ambiente e riduzione dei rischi di catastrofe. La promozione della parità dei sessi e del buongoverno viene sistematicamente presa in considerazione in tutti i programmi. Viene inoltre incentivata la cooperazione con il settore privato e, nella misura del possibile, si tiene conto delle sfide legate alla migrazione.

⁶ FF 2020 2313

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016⁷ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Albania	Miglioramento del buongoverno democratico a livello locale	21.05.2021	6,9 milioni di franchi
2.	Albania	Promozione della salute nelle scuole, fase 1	18.10.2021	4,6 milioni di franchi
3.	Kirghizistan	Riforma della formazione medica	23.09.2021	2,4 milioni di franchi
4.	Kosovo	Miglioramento dell'occupazione giovanile	28.02.2021	4,97 milioni di franchi
5.	Kosovo	Costruzione delle necessarie strutture giuridiche e amministrative per promuovere la cooperazione nel settore idrico e per riformarlo con l'obiettivo di fornire un servizio di qualità a tutte le fasce di popolazione	11.05.2021	450 000 franchi
6.	Kosovo	Programma per la gestione globale delle risorse idriche, fase 1	03.09.2021	8,7 milioni di franchi
7.	Macedonia del Nord	Sostegno al Governo nella conservazione della biodiversità e dell'ecosistema naturale	23.03.2021	–
8.	Macedonia del Nord	Progetto per uno sviluppo regionale equilibrato, sostenibile e inclusivo, fase 2	30.09.2021	4 milioni di franchi
9.	Serbia	Programma di sostegno allo sviluppo economico dei Comuni della Serbia orientale, fase 3	15.11.2021	5,2 milioni di franchi
10.	BIRS	Fondo fiduciario multidonatori per la salute, l'alimentazione e la popolazione in Ucraina	10.07.2021	2 milioni di franchi
11.	FAO	Gestione sostenibile delle risorse genetiche nella viticoltura in Abcasia, Georgia	30.11.2021	749 281 dollari americani
12.	Fondo per i Balcani occidentali	Promozione della cooperazione regionale	01.07.2021	950 000 franchi

⁷ RS 974.1

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
13.	Commissione internazionale per le persone scomparse (ICMP)	Sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla giustizia di transizione e di riconciliazione: la questione delle persone scomparse ai tempi del comunismo	01.03.2021	24 385 euro
14.	OMS	Riforma sostenibile del settore sanitario in Ucraina	30.05.2021	1 milione di dollari americani
15.	UN Women	Rafforzamento delle capacità economiche delle donne nel Caucaso meridionale, fase 2	09.08.2021	4 milioni di dollari americani
16.	OSCE	Contributo all'Accademia OSCE di Biskek	23.12.2021	682 000 euro
17.	PNUS	Contributo all'attuazione del progetto di miglioramento delle capacità per la trasparenza e l'efficacia nella gestione politica e finanziaria in Bosnia ed Erzegovina	29.03.2021	6,6 milioni di dollari americani
18.	PNUS	Contributo al processo elettorale in Uzbekistan 2019–2021	22.04.2021	135 000 dollari americani
19.	PNUS	Rafforzamento della resilienza per un'attuazione efficace degli obiettivi di sviluppo in Ucraina	28.05.2021	150 552 dollari americani
20.	PNUS	Contributo allo sviluppo dei media in Uzbekistan	02.07.2021	47 790 dollari americani
21.	PNUS	Contributo al fondo per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Albania, fase 2	29.07.2021	8 milioni di franchi
22.	PNUS	Progetto per promuovere l'accesso al sistema giudiziario, fase 3	06.08.2021	4,33 milioni di dollari americani
23.	UNICEF	Comunicazione strategica e generazione della domanda per aumentare l'accettazione del vaccino contro la COVID-19 in Ucraina	17.03.2021	100 000 franchi
24.	UNICEF	Promozione di abitudini alimentari salutari tra bambini, genitori ed educatori	25.06.2021	150 000 franchi
25.	UNICEF	Contributo al progetto per l'elaborazione di iniziative locali di buon governo focalizzate su bambini e giovani in Uzbekistan	30.11.2021	392 493 dollari americani
26.	Volontari ONU	Finanziamento di un intervento speciale di 12 mesi	30.03.2021	58 038 dollari americani

2.2 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo⁸

Introduzione

Con la sua cooperazione internazionale la Svizzera contribuisce alla lotta contro la povertà e allo sviluppo sostenibile. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni più povere del mondo, ossia in Asia, Europa dell'Est, Africa subsahariana, Africa del Nord e Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i problemi di povertà e di sviluppo. La Svizzera si avvale a tal fine in maniera complementare dei propri strumenti di politica estera (*Whole of Government Approach*). I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui quattro temi seguenti: A) crescita economica sostenibile, B) lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti, C) fornitura di servizi di base di qualità – nello specifico formazione e sanità – e riduzione delle cause della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato, D) promozione della pace, dello Stato di diritto e dell'uguaglianza di genere. Con programmi globali tematici si intende contribuire in modo mirato a ridurre i rischi globali. La Svizzera partecipa inoltre al finanziamento di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo e intrattiene il dialogo politico con queste organizzazioni ponendo l'accento sulla fragilità, sul genere, sulla promozione del settore privato, sulla lotta contro la corruzione nonché sull'orientamento ai risultati e sulla riforma del sistema di sviluppo dell'ONU sul piano operativo.

**Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del
19 marzo 1976⁹ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario
internazionali**

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Germania	Contributo alla Società tedesca per la cooperazione allo sviluppo a favore delle attività della Rete globale per il finanziamento dei servizi sanitari e la sicurezza sociale	07.10.2021	3,71 milioni di euro
2.	Bangladesh	Assistenza tecnica per l'attuazione della gestione integrata delle risorse idriche in linea con la legislazione in materia	03.02.2020	600 000 franchi
3.	Bangladesh	Contributo all'organizzazione «Igiene, impianti igienico-sanitari e approvvigionamento idrico» per la fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari a favore degli sfollati del Myanmar e delle comunità locali a rischio nel distretto di Cox's Bazar	11.02.2020	2,5 milioni di franchi
4.	Bolivia	Sostegno al Centro per le sementi forestali della Universidad Mayor de San Simón per l'elaborazione di un piano aziendale	20.10.2021	72 500 franchi
5.	Cambogia	Contributo alla pubblicazione dell'opera di Vann Nath da parte del Museo del genocidio Tuol Sleng	21.12.2020	12 000 dollari americani
6.	Haiti	Coordinamento nazionale della sicurezza alimentare dell'ONU, contributo finanziario al sistema alimentare	18.08.2021	60 000 dollari americani
7.	Indonesia	Fornitura di aiuti al Ministero della salute per la lotta contro la pandemia di COVID-19	25.07.2021	902 798 franchi
8.	Iraq	Contributo a favore della prima conferenza internazionale sull'acqua di Bagdad	12.03.2021	58 400 dollari americani
9.	Giordania	Rafforzamento dell'imprenditoria sociale per frenare la migrazione e favorire lo sviluppo in Medio Oriente e nell'Africa del Nord	24.05.2021	2,25 milioni di franchi

⁹ RS 974.0

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
10.	Giordania	Rafforzamento dell'imprenditoria sociale per frenare la migrazione e favorire lo sviluppo in Medio Oriente e nell'Africa del Nord	24.07.2021	2,2 milioni di franchi
11.	Laos	Miglioramento dell'alimentazione delle famiglie contadine nelle zone montane, fase 2	26.01.2021	6 799 860 franchi
12.	Laos	Pubblicazione del decreto sugli affari etnici	01.04.2021	48 482 franchi
13.	Mali	Sostegno alla piattaforma digitale «Espace d'orientation jeunesse numérique», fase 1	06.08.2020	85 000 franchi
14.	Mali	Sostegno ai Comuni urbani, fase 2	12.11.2020	15,6 milioni di franchi
15.	Mongolia	Contributo alla valutazione dei rischi legati alla presenza di sostanze tossiche nell'acqua potabile	06.12.2019	65 000 franchi
16.	Mongolia	Contributo agli studi sulla riduzione dei gas a effetto serra	01.09.2020	87 901 franchi
17.	Mongolia	Contributo al concorso online per giovani artisti 2021 (World Music)	21.05.2021	22 107 franchi
18.	Mongolia	Contributo al festival internazionale online dell'infanzia «Mungun kharaatsai»	28.05.2021	8295 franchi
19.	Mongolia	Contributo al Centro di sviluppo per studenti	21.06.2021	99 879 franchi
20.	Mongolia	Contributo al rafforzamento di organi di rappresentanza	30.07.2021	2 milioni di franchi
21.	Mongolia	Contributo al rafforzamento delle capacità istituzionali delle autorità locali	06.08.2021	1 milione di franchi
22.	Mongolia	Contributo al consolidamento della democrazia parlamentare nel Parlamento mongolo	06.08.2021	1 milione di franchi
23.	Mongolia	Contributo al progetto musicale «The sun seal with eyes»	01.10.2021	12 528 franchi
24.	Mozambico	Sostegno al settore sanitario	07.12.2021	1,2 milioni di dollari americani
25.	Nepal	Contributo al progetto di miglioramento delle qualifiche per promuovere opportunità occupazionali sostenibili e redditizie	10.09.2021	14,7 milioni di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
26.	Niger	Contributo nell'ambito del programma per l'irrigazione su piccola scala	03.05.2021	3 milioni di franchi
27.	Niger	Contributo nell'ambito del programma di sostegno al governo democratico	29.06.2021	750 franchi
28.	Tanzania	Supporto tecnico del Basel Institute on Governance all'ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione	16.03.2021	–
29.	Thailandia	Donazione di materiale medico per assistere il Ministero della salute nella lotta alla pandemia di COVID-19	28.07.2021	9,04 milioni di franchi
30.	Germania, Liechtenstein e Austria	Progetto del Comitato dei Paesi donatori per la formazione professionale duale, fase 3, 2021–2024	17.11.2021	774 500 franchi
31.	Agenzia internazionale dell'energia	Contributo al progetto di efficienza energetica nei Paesi in sviluppo, fase 3	15.12.2021	500 000 franchi
32.	AIEA	Contributo finanziario all'iniziativa ZODIAC (potenziamento delle capacità di rilevamento, diagnosi e monitoraggio dei Paesi membri)	07.12.2021	100 000 euro
33.	Banca africana di sviluppo	Fondo fiduciario per il finanziamento della gestione dei rischi di catastrofe in Africa	15.02.2021	–
34.	Ufficio di coordinamento per lo sviluppo dell'ONU	Fondo fiduciario speciale per un sistema riformato dei coordinatori residenti	15.12.2021	9,4 milioni di franchi
35.	Ufficio del Patto globale dell'ONU	Contributo generale per gli anni 2021–2023	02.11.2021	1,35 milioni di franchi
36.	BM	Programma quadro di resilienza e inclusione economica in Tunisia	30.06.2021	7,9 milioni di franchi
37.	BM	Contributo al programma per il miglioramento della registrazione sistematica della proprietà fondiaria in Laos	07.07.2021	7,5 milioni di dollari americani
38.	BIRS/IDA	Contributo al fondo fiduciario multidonatori della «Global Evaluation Initiative»	22.07.2021	1,25 milioni di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
39.	BIRS/IDA	Sostegno al Fondo per la costruzione dello Stato e la promozione della pace	09.12.2021	4,4 milioni di dollari americani
40.	Centro internazionale per la fisiologia degli insetti e l'ecologia	Contributo di base	03.08.2021	6,08 milioni di franchi
41.	Centro per la ricerca forestale internazionale	Fase di avvio di un progetto per pratiche di investimento fondiario responsabili	03.02.2021	210 500 dollari americani
42.	Centro per la ricerca forestale internazionale	Iniziativa di citizen science a sostegno della transizione agroecologica	26.10.2021	150 000 franchi
43.	Centro per la ricerca forestale internazionale	Fase principale del progetto «Investimento fondiario trasformativo»	20.12.2021	8,9 milioni di dollari americani
44.	Commissione per il fiume Mekong	Contributo di base ai costi di esercizio e di programma della Commissione in Laos	30.07.2021	5,3 milioni di dollari americani
45.	Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale	Contributo al progetto per la prevenzione e lo sradicamento della peste dei piccoli ruminanti e della schistosomiasi in Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau e Senegal nell'ambito della Politica agricola 2025 della Comunità	02.08.2021	2 milioni di franchi
46.	FAO	Contributo allo sviluppo di un'agricoltura ecologica sostenibile e resistente alla luce dei cambiamenti climatici in Tunisia	15.12.2021	4,2 milioni di dollari americani
47.	Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale	Attuazione del programma per finanziare uno sviluppo locale resiliente dei Comuni e dei Governi distrettuali in Mozambico	16.03.2021	4,7 milioni di dollari americani
48.	Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale	Contributo al Fondo fiduciario per il finanziamento dell'ultimo chilometro	02.09.2021	6 milioni di dollari americani
49.	Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale	Iniziativa per il finanziamento di soluzioni durature a favore dei profughi	01.11.2021	3,9 milioni di dollari americani

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
50.	Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale	Contributo generale per il 2021	02.11.2021	3 milioni di franchi
51.	Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria	Contributo al progetto «Fondo globale per il meccanismo di risposta alla COVID-19» 2021	22.11.2021	50 milioni di franchi
52.	Fondo di sviluppo nordico	Partecipazione al fondo fiduciario del programma di partenariato per l'energia e l'ambiente	02.12.2021	8,57 milioni di euro
53.	UNFPA	Contributo a un programma volto a offrire protezione e servizi alle popolazioni vulnerabili, ai migranti e ai giovani di Savannakhet e Champassak in Laos	23.12.2020	998 970 dollari americani
54.	UNFPA	Contributo a un programma volto a offrire protezione e servizi alle popolazioni vulnerabili, ai migranti e ai giovani di Savannakhet e Champassak in Laos	19.10.2021	998 970 dollari americani
55.	UNFPA	Contributo al fondo dell'ONU volto a proteggere la salute dei giovani in Tanzania e Ruanda	08.03.2021	6,1 milioni di franchi
56.	UNFPA	Contributo al censimento 2021 della popolazione e degli alloggi in Nepal	30.06.2021	1,05 milioni di dollari americani
57.	UNFPA	Contributo generale per il 2021	06.07.2021	16 milioni di franchi
58.	Alleanza GAVI	Contributo al progetto «Impegno anticipato di mercato COVAX di GAVI»	15.12.2020	20 milioni di franchi
59.	ACNUR	Contributo svizzero 2022–2024 all'ufficio in Honduras	09.12.2021	1,98 milioni di franchi
60.	IGAD	Contributo al miglioramento dell'ordinamento fondiario, fase 01.01.2021–31.08.2023	28.02.2021	3,3 milioni di dollari americani
61.	IGAD	Miglioramento dell'ordinamento fondiario	28.02.2020	3,25 milioni di dollari americani
62.	Istituto internazionale di ricerca sul bestiame	Linee guida nutrizionali per le comunità pastorizie, uno studio di caso in Etiopia	17.03.2021	100 000 franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
63.	Istituto internazionale di ricerca sul riso	Contributo al progetto per l'ottimizzazione sostenibile dei sistemi di coltura del riso in Asia, fase 3	05.05.2021	1,48 milioni di dollari americani
64.	OCSE	Valutazione delle basi istituzionali dello Stato di diritto democratico, della cittadinanza responsabile e dell'obbligo di rendiconto in Tunisia	10.09.2021	120 000 euro
65.	OCSE	Progetto di verifica della politica di investimento del Ruanda	29.11.2021	150 000 franchi
66.	OCSE	Contributo al programma di lavoro e al bilancio del Comitato di aiuto allo sviluppo 2021–2022	10.12.2021	550 000 franchi
67.	OCSE	Piano d'azione 2022–2024 volto a rafforzare i punti di contatto nazionali per una gestione aziendale responsabile	21.12.2021	100 000 franchi
68.	OIM	Fase iniziale del progetto per facilitare la migrazione sicura della manodopera qualificata tra la Federazione russa e l'Asia centrale	13.01.2021	152 510 dollari americani
69.	OIM	Misure nell'ambito del programma congiunto Unione africana/OIL/OIM e Commissione economica dell'ONU per l'Africa sul controllo della migrazione della manodopera a favore dello sviluppo e dell'integrazione in Africa	30.07.2021	4,71 milioni di dollari americani
70.	OIM	Contributo al progetto nella regione del Mekong per ridurre la povertà mediante una migrazione sicura, lo sviluppo di competenze professionali e il miglioramento dei servizi di collocamento	31.08.2021	7,5 milioni di dollari americani
71.	OIM	Sviluppo del Sistema internazionale di integrità del reclutamento	25.11.2021	1,44 milioni di dollari americani
72.	OIM	Sostegno per lo sviluppo di una catena comune di fornitura di alloggi e altri aiuti agli sfollati interni nel Nord del Mozambico	02.12.2021	200 000 franchi
73.	OMM	Rafforzamento della capacità regionale di adattamento e di resistenza di fronte alle variazioni e ai cambiamenti del clima in settori a rischio delle Ande	26.08.2021	200 000 franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
74.	OMM	Contributo al progetto «Meccanismo mondiale di sostegno all'idrometria»	15.09.2021	2,4 milioni di franchi
75.	OMS	Contributo al Piano strategico di preparazione e intervento in risposta alla pandemia di COVID-19	19.11.2021	10,5 milioni di dollari americani
76.	OMS	Contributo al progetto per il rafforzamento del sistema di controllo sanitario e di assistenza a vantaggio dei pazienti affetti da COVID-19	03.12.2021	210 000 dollari americani
77.	OMS	Contributo al progetto concernente la gestione dell'ufficio di coordinamento della Rete globale per il finanziamento dei servizi sanitari e la sicurezza sociale	09.12.2021	1,64 milioni di dollari americani
78.	OMS	Contributo al progetto per migliorare l'accesso ai medicinali e alle tecnologie per curare le malattie non trasmissibili: il diabete come indicatore	14.12.2021	105 260 dollari americani
79.	Organizzazione panamericana della salute	Contributo al progetto per rafforzare le capacità di approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue e igiene nelle strutture sanitarie della regione di Ancash per superare l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19	08.03.2021	40 178 dollari americani
80.	OIL	Contributo al progetto per la promozione di condizioni di lavoro dignitose grazie al buongoverno nonché per la protezione e la valorizzazione dei lavoratori migranti, 18.01.21–31.08.24	18.01.2021	1 milione di dollari americani
81.	OIL	Rafforzamento della protezione sociale in ambito sanitario con l'iniziativa «Providing for Health»	24.06.2021	500 000 dollari americani
82.	OIL	Migrazione della manodopera e sviluppo economico nell'Africa occidentale	09.10.2021	1,78 milioni di dollari americani
83.	OIL	Progetto concernente l'iniziativa pilota per uno sviluppo locale integrato, Tunisia	23.11.2021	4,9 milioni di franchi
84.	OIL	Programma congiunto per gestire la migrazione della manodopera a favore dello sviluppo e dell'integrazione in Africa	30.11.2021	2,4 milioni di dollari americani

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
85.	ONU	Contributo al fondo fiduciario concernente il meccanismo d'indagine indipendente per il Myanmar	17.12.2021	842 105 dollari americani
86.	UNODC	Gestione efficace di averi sequestrati e confiscati in Mozambico	23.11.2021	1 milione di dollari americani
87.	UN Women	Istituzione di un sistema per il rilevamento di dati e l'elaborazione di statistiche di genere, Tunisia	21.04.2021	60 000 dollari americani
88.	UN Women	Contributo generale per il 2021	06.07.2021	16 milioni di franchi
89.	UN Women	Stop alla violenza contro le donne!	17.11.2021	25 038 dollari americani
90.	UN Women	Contributo al fondo fiduciario dell'ONU per eliminare la violenza contro le donne	17.12.2021	2 milioni di franchi
91.	UN-Habitat	Miglioramento delle opportunità di integrazione dei lavoratori migranti e delle comunità locali particolarmente bisognosi di protezione dell'area metropolitana di Abidjan, Costa d'Avorio	27.07.2021	1,85 milioni di dollari americani
92.	UN-Habitat	Partenariato nell'ambito della rete globale sulla proprietà fondiaria, fase 3	14.10.2021	1,65 milioni di franchi
93.	UN-Habitat	Contributo per l'implementazione della nuova agenda urbana e la ripresa post-pandemia nell'America centrale e nella Repubblica dominicana sulla base del Piano strategico 2021–2023 nel contesto del decennio di azione	24.11.2021	3,4 milioni di dollari americani
94.	PAM	Contributo al supporto tecnico per il Fondo nazionale di aiuto	04.02.2021	210 526 dollari americani
95.	PAM	Contributo all'approvvigionamento alimentare dei migranti di ritorno ospitati nei centri di quarantena in Laos	12.07.2021	789 474 dollari americani
96.	PAM	Contributo all'iniziativa per promuovere la resilienza nelle zone rurali	02.08.2021	8 milioni di dollari americani
97.	PAM	Programma per rafforzare la sicurezza alimentare e la resilienza nelle zone urbane	03.11.2020	7 milioni di dollari americani

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
98.	PAM, Agenzia africana per le capacità di rischio	Contributo ai programmi africani per le capacità di rischio in Zambia e Zimbabwe	02.12.2021	2,17 milioni di dollari americani
99.	PNUS	Rafforzamento delle capacità del Ministero pubblico nella lotta contro l'impunità in Honduras	04.05.2021	1,25 milioni di dollari americani
100.	PNUS	Sostegno alla pianificazione strategica della fase di avvio del progetto in Somalia, fase 01.06.2021–30.07.2022	20.05.2021	50 000 dollari americani
101.	PNUS	Sostegno al programma nazionale UNFPA in Somalia 01.06.2021–31.12.2024	17.06.2021	8,4 milioni di dollari americani
102.	PNUS	Promozione del digitale per assicurare mezzi di sostentamento agli sfollati e alle comunità ospitanti	07.07.2021	400 000 dollari americani
103.	PNUS	Contributo per promuovere l'occupazione giovanile e le opportunità di autodeterminazione economica grazie al rafforzamento dell'ecosistema d'innovazione palestinese	30.07.2021	1,9 milioni di franchi
104.	PNUS	Contributo al programma III di facilitazione dell'ONU (unità per la gestione dei rischi e responsabilità nei confronti delle persone colpite) in Somalia, fase 01.07.2021–31.12.2024	11.08.2021	1,3 milioni di dollari americani
105.	PNUS	Vertice finanziario Ginevra 2021 sul finanziamento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile	23.09.2021	50 000 dollari americani
106.	PNUS	Rafforzamento delle organizzazioni della società civile per il pieno esercizio dei diritti umani e dell'Auditorium sociale di La Moskitia, Honduras	12.10.2020	400 000 dollari americani
107.	PNUS	Ripresa economica e riduzione della povertà per far fronte alle conseguenze della COVID-19 nei distretti di Uvira, Walungu, Idjwi, Kalehe e Kabare in Congo	28.10.2021	2 milioni di dollari americani
108.	PNUS	Contributo al programma congiunto dell'ONU «Saameynta»: sviluppo delle soluzioni agli sfollamenti in Somalia, fase 01.11.2021–31.12.2024	02.11.2021	9,5 milioni di dollari americani

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
109.	PNUS	Contributo al progetto di riconciliazione e rafforzamento del federalismo, fase 01.07.2021–31.12.2021	02.11.2021	625 630 dollari americani
110.	PNUS	Governance locale e servizi decentrati 2021, fase 01.11.2021–31.12.2022	11.11.2021	6,3 milioni di dollari americani
111.	PNUS	Progetto «Rispetto», Tunisia, fase 2	15.11.2021	3 milioni di franchi
112.	PNUS	Contributo a favore del team di supporto congiunto del Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo	17.11.2021	303 000 dollari americani
113.	PNUS	Sostegno al programma «Capitolo 12 – Commissioni», fase di avvio	25.11.2021	200 000 dollari americani
114.	PNUS	Sostegno al Fondo per il consolidamento della pace	29.11.2021	18,1 milioni di dollari americani
115.	PNUS	Iniziative per il decentramento nelle province di Niassa e Nam-pula, Mozambico	29.11.2021	2,32 milioni di dollari americani
116.	PNUS	Contributo generale per il 2021	17.12.2021	49,7 milioni di franchi
117.	UNEP	Contributo all'Alleanza globale per edifici e costruzioni	28.12.2021	800 000 franchi
118.	Rete interislamica per lo sviluppo e la gestione delle risorse idriche (INWRDAM)	Sostegno all'organizzazione della prima seduta del comitato consultivo per una politica «Blue Peace» in Medio Oriente e per le future misure	29.06.2021	42 400 dollari americani
119.	UNESCO	Rafforzamento del sistema educativo in Giordania	12.07.2021	1,6 milioni di dollari americani
120.	UNESCO	Contributo all'Ufficio internazionale dell'educazione	15.09.2021	450 000 franchi
121.	UNESCO	I nostri diritti, la nostra vita, il nostro futuro	08.10.2021	7,7 milioni di dollari americani
122.	UNICEF	Contributo generale per il 2021	07.06.2021	19,3 milioni di franchi
123.	UNICEF	Programma «Giovani e futuro», Egitto	31.10.2021	3,16 milioni di dollari americani

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
124.	UNICEF	Lotta alla malnutrizione cronica nelle zone sanitarie di Bunyakiri e Minova del distretto di Kalehe nella provincia del Sud-Kivu in Congo	23.12.2021	6 milioni di dollari americani
125.	UNITAR	Contributo al partenariato di apprendimento in materia di cambiamenti climatici	01.10.2021	4 milioni di franchi
126.	UNOPS	Contributo alla fase di costituzione del Fondo per i servizi igienico-sanitari e l'igiene	11.05.2021	1 milione di dollari americani
127.	UNOPS	Contributo generale a UN Water tramite il Fondo fiduciario interistituzionale	29.07.2021	2,5 milioni di franchi
128.	UNRWA	Sostegno a lungo termine al processo di riforma, fase 5	14.07.2021	3 milioni di franchi
129.	Volontari ONU	Stagisti svizzeri, volées 2022–2025	26.11.2021	2,08 milioni di dollari americani
130.	Volontari ONU	Contributo generale per il 2021	16.12.2021	800 000 franchi

2.3 Credito quadro Aiuto umanitario¹⁰

Introduzione

L'aiuto umanitario svizzero contribuisce a salvare vite e ad alleviare le sofferenze subite dalle persone a causa di crisi, conflitti e catastrofi. Pone la dignità degli individui al centro del suo impegno. È neutro, indipendente e imparziale. Rispecchia una Svizzera che, solidale verso le persone bisognose, porta avanti la sua lunga tradizione umanitaria. L'aiuto umanitario fornisce un aiuto d'emergenza, rapido, globale e adattato ai bisogni che si manifestano in un determinato contesto. Pone l'accento sull'assistenza e sulla protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione e sul rafforzamento della resilienza a livello locale. Oltre all'aiuto d'emergenza, si concentra anche sulle misure di prevenzione, sulla riduzione dei rischi di catastrofi e sulla ricostruzione. Si impegna tramite contributi alle organizzazioni umanitarie partner, come il movimento della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, le organizzazioni umanitarie dell'ONU e le organizzazioni non governative svizzere, locali e internazionali. Il suo impegno è completato dal dispiegamento di specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario nell'ambito di interventi d'urgenza e della realizzazione di progetti umanitari, attuati direttamente dalla Svizzera. Questi esperti vengono altresì messi a disposizione delle organizzazioni multilaterali. L'aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri realizzati autonomamente o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il PAM, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

¹⁰ FF 2020 2313

**Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del
19 marzo 1976¹¹ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario
internazionali**

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Burkina Faso	Programma per la valorizzazione dei prodotti non legnosi della silvicoltura, fase 3	14.05.2021	9,8 milioni di franchi
2.	Burkina Faso	Programma per il rafforzamento della resilienza delle economie domestiche che vivono della pastorizia, dell'agricoltura e dell'allevamento e che sono esposte alle crisi climatiche e all'insicurezza, fase 1	14.05.2021	9,8 milioni di franchi
3.	Croazia	Donazione di 20 unità abitative mobili e 12 container sanitari a favore delle vittime del terremoto	16.02.2021	386 555 euro
4.	Grecia	Contributo al secondo servizio sanitario regionale del Pireo e delle isole dell'Egeo per ambulatori mobili (Iso Box)	04.12.2020	30 000 euro
5.	Haiti	Contributo al rafforzamento della struttura logistica e di coordinamento della protezione civile	07.09.2021	100 000 dollari americani
6.	Haiti	Protezione e sostegno psicologico ai bambini sfollati di Delmas in seguito ad atti di violenza da parte di bande urbane	29.11.2021	43 000 franchi
7.	Giordania	Protezione civile: sostegno alla manutenzione della flotta di ambulanze	08.04.2021	150 000 franchi
8.	Nepal	Donazione di materiale medico al Ministero della salute e della popolazione per la lotta contro la pandemia di COVID-19	21.05.2021	7,42 milioni di franchi
9.	Mongolia	Fornitura di aiuti dalla Svizzera per l'emergenza COVID-19	09.07.2021	657 891 franchi
10.	Sri Lanka	Donazione di materiale medico per assistere il Ministero della salute nella lotta alla pandemia di COVID-19	03.06.2021	3,5 milioni di franchi

¹¹ RS 974.0

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
11.	Vietnam	Donazione di aiuti per assistere il Ministero della salute nella lotta contro la pandemia di COVID-19	03.08.2021	4,95 milioni di franchi
12.	OCHA	Palestina: contributo al Fondo umanitario del Territorio palestinese occupato 2021–2023	16.02.2021	3 milioni di franchi
13.	OCHA	Yemen: contributo alla conferenza di alto livello per lo stanziamento di mezzi finanziari in risposta alla crisi umanitaria nel Paese	26.02.2021	18 259 franchi
14.	OCHA	Contributo specifico 2021 alle attività condotte sul campo	23.04.2021	3 milioni di franchi
15.	OCHA	Contributo 2021 al Fondo centrale d'intervento d'emergenza	07.05.2021	5 milioni di franchi
16.	OCHA	Yemen: contributo al Fondo umanitario per lo Yemen 2021	11.05.2021	1,5 milioni di franchi
17.	OCHA	Contributo specifico 2021–2022 al progetto «Peer-2-Peer Support» per rafforzare l'efficacia delle azioni umanitarie sul campo	07.07.2021	400 000 franchi
18.	OCHA	Fondo regionale di aiuto umanitario per l'Africa occidentale e centrale 2021–2022 (Niger e Burkina Faso, risorse a destinazione vincolata)	09.12.2021	1,77 milioni di franchi
19.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria	23.03.2021	8,75 milioni di franchi
20.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Iraq e Siria	23.03.2021	8 milioni di franchi
21.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Afghanistan, Corea del Nord e Myanmar	23.03.2021	6,5 milioni di franchi
22.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Giordania e Libano	23.03.2021	6 milioni di franchi
23.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in America Centrale, Colombia e Venezuela	23.03.2021	5,5 milioni di franchi
24.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Camerun, Repubblica centrafricana e Ciad	23.03.2021	5,25 milioni di franchi
25.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Burundi e Congo	23.03.2021	5 milioni di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
26.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Sudan del Sud e Sudan	23.03.2021	5 milioni di franchi
27.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Egitto, Libia, Tunisia e Yemen	23.03.2021	5 milioni di franchi
28.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Etiopia e Somalia	23.03.2021	4,5 milioni di franchi
29.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato	23.03.2021	4 milioni di franchi
30.	CICR	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Azerbaigian e Ucraina	23.03.2021	1 milione di franchi
31.	CICR	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Yemen	21.04.2021	1,4 milioni di franchi
32.	CICR	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Etiopia	12.05.2021	750 000 franchi
33.	CICR	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato	14.06.2021	500 000 franchi
34.	CICR	Contributo specifico 2021–2022 per migliorare l’approvvigionamento idrico a Goma	06.10.2021	1 milione di franchi
35.	CICR	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Iraq	14.10.2021	500 000 franchi
36.	CICR	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Afghanistan	20.12.2021	5 milioni di franchi
37.	FAO	Contributo all’aiuto d’emergenza per la sicurezza alimentare e il sostentamento della popolazione colpita dal conflitto nel Nord-Est della Nigeria	06.10.2021	900 000 dollari americani
38.	FICR	Messa a disposizione di un esperto nel settore dell’aiuto in contanti per assistere l’ufficio regionale a Budapest	12.01.2021	220 000 franchi
39.	FICR	Contributo annuale FICR 2021 al Segretariato di Ginevra	01.05.2021	3 milioni di franchi
40.	FICR	Contributo al rivisto appello d’emergenza per la lotta contro la pandemia di COVID-19	04.06.2021	1,5 milioni di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
41.	FICR	Messa a disposizione di un'esperta per il lavoro di advocacy riguardo ai problemi legati ai cambiamenti climatici e ai rischi di catastrofi	10.06.2021	190 000 franchi
42.	FICR	Contributo 2021 al Fondo per l'aiuto d'emergenza in caso di catastrofe	17.06.2021	1 milione di franchi
43.	FICR	Contributo aggiuntivo al rivisto appello d'emergenza per la lotta contro la pandemia di COVID-19; sostegno logistico nella distribuzione di vaccini, test e medicinali in loco	15.07.2021	7 milioni di franchi
44.	FICR	Contributo all'appello d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dal terremoto ad Haiti	07.09.2021	250 000 franchi
45.	FICR	Contributo specifico 2021–2024 alla piattaforma per la lotta contro il colera	04.10.2021	1,5 milioni di franchi
46.	FICR	Contributo aggiuntivo 2021 al Fondo per l'aiuto d'emergenza in caso di catastrofe	28.10.2021	2 milioni di franchi
47.	FICR	Contributo specifico 2021–2022 al Fondo per il sostegno e lo sviluppo delle società nazionali	12.11.2021	1 milione di franchi
48.	FICR	Contributo specifico 2021–2023 allo sviluppo e al consolidamento della Croce Rossa venezuelana	12.11.2021	590 000 franchi
49.	FICR	Contributo 2021–2024 a sostegno delle persone in fuga lungo le rotte migratorie in Europa	16.12.2021	3 milioni di franchi
50.	FICR	Contributo all'appello d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dal tifone Rai nelle Filippine	22.12.2021	600 000 franchi
51.	UNFPA	Contributo al progetto per la protezione delle donne e delle ragazze dalla violenza di genere in Yemen	21.06.2021	2,63 milioni di dollari americani
52.	UNFPA	Protezione e servizi ai gruppi di popolazione a rischio, ai migranti e ai giovani delle province di Champassak e Savannakhet in Laos	19.10.2021	998 970 dollari americani
53.	UNFPA	Contributo a misure ad ampio spettro per soddisfare le esigenze delle persone colpite dalla violenza di genere in Egitto	31.10.2021	1,88 milioni di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
54.	UNFPA	Contributo al programma concernente la responsabilità riguardo alla violenza di genere: attuazione della Strategia 2021–2024	26.11.2021	699 515 dollari americani
55.	ACNUR	Contributo 2021 a sostegno dei profughi rohingya in Bangladesh	01.06.2021	500 000 franchi
56.	ACNUR	Sostegno alla creazione del Geneva Technical Hub	11.06.2021	200 000 franchi
57.	ACNUR	Sostegno al «Global Protection Cluster»	27.08.2021	383 348 franchi
58.	ACNUR	Contributo 2021 all'operazione di aiuto d'emergenza in Afghanistan e nei Paesi limitrofi	16.12.2021	8 milioni di franchi
59.	OCSE	Contributo al programma di lavoro 2021–2022 del Comitato di aiuto allo sviluppo	20.07.2021	2,95 milioni di franchi
60.	OIM	Sostegno per garantire la continuità degli interventi nel settore dell'acqua, degli impianti sanitari e dell'igiene nonché gli alloggi per i profughi rohingya in Bangladesh colpiti dall'incendio del marzo del 2021	15.06.2021	900 000 franchi
61.	OIM	Contributo al progetto concernente l'aiuto e la migrazione nella crisi del Tigray nell'Est del Sudan	08.07.2021	500 000 franchi
62.	OIM	Contributo al piano strategico per un migliore accesso ai vaccini contro la COVID-19 per i gruppi vulnerabili, in particolare per le persone in fuga	23.07.2021	6 milioni di franchi
63.	OIM	Valutazione d'urgenza del patrimonio edilizio nelle zone di Haiti colpite dal terremoto nell'agosto del 2021	19.11.2021	125 000 franchi
64.	OIM	Risposta ai bisogni più urgenti degli sfollati interni vittime di bande violente a Port-au-Prince, Haiti	19.11.2021	100 000 franchi
65.	OIM	Contributo al Piano d'azione 2021–2024 per l'Afghanistan e i suoi Paesi limitrofi	24.11.2021	4 milioni di franchi
66.	OIM	«Pipeline» comune a sostegno di alloggi e altri beni in Mozambico	02.12.2021	200 000 franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
67.	OIM	Misure di prevenzione e di intervento contro le forme acute di tratta di esseri umani e per la risoluzione dei problemi di salute mentale e psicosociale nella Nigeria nordorientale, fase 2	06.12.2021	1,4 milioni di dollari americani
68.	OMS	Palestina: contributo al rafforzamento del sistema di trattamento dei traumi a Gaza, fase 2	30.04.2021	1,5 milioni di dollari americani
69.	OMS	Palestina: contributo al rafforzamento del sistema di trattamento dei traumi a Gaza, fase 1	07.08.2019	1,05 milioni di dollari americani
70.	Organizzazione panamericana della salute	Contributo al Piano strategico 2020–2025 per il Venezuela	28.12.2021	862 000 dollari americani
71.	PAM	Sostegno alle misure del Servizio aereo umanitario per garantire la catena di approvvigionamento ad Haiti	29.01.2021	300 000 franchi
72.	PAM	Contributo al Servizio aereo umanitario in Siria	22.02.2021	566 251 dollari americani
73.	PAM	Contributo 2021 al Fondo d'intervento d'emergenza	01.04.2021	7 milioni di franchi
74.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Sudan, Sudan del Sud e Congo	01.04.2021	6,75 milioni di franchi
75.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Afghanistan, Bangladesh e Myanmar	01.04.2021	4,5 milioni di franchi
76.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria	01.04.2021	4,5 milioni di franchi
77.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo a Cuba, Haiti, in Nicaragua, Honduras e Colombia	01.04.2021	4,3 milioni di franchi
78.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Corea del Nord	01.04.2021	4 milioni di franchi
79.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Libano e Yemen	01.04.2021	4 milioni di franchi
80.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Camerun, Ciad e Repubblica centrafricana	01.04.2021	3,5 milioni di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
81.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato, in Siria e Iraq	01.04.2021	3,5 milioni di franchi
82.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Etiopia e Somalia	01.04.2021	3,25 milioni di franchi
83.	PAM	Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Algeria e Libia	01.04.2021	2,3 milioni di franchi
84.	PAM	Contributo specifico 2021–2022 all’attuazione della strategia per migliorare la protezione della popolazione civile con gli aiuti alimentari	14.04.2021	570 000 franchi
85.	PAM	Contributo specifico 2021–2022 alla trasformazione dei sistemi alimentari in preparazione del vertice ONU sui sistemi alimentari	14.04.2021	240 000 franchi
86.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Myanmar	16.04.2021	1 milione di franchi
87.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Madagascar	16.04.2021	500 000 franchi
88.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 al Fondo d’intervento d’emergenza	01.06.2021	1 milione di franchi
89.	PAM	Contributo all’approvvigionamento alimentare dei migranti di ritorno ospitati nei centri di quarantena in Laos	12.07.2021	789 474 dollari americani
90.	PAM	Contributo al programma di alimentazione scolastica in Venezuela	02.08.2021	1 milione di franchi
91.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Burkina Faso, Etiopia e Madagascar	04.08.2021	1,75 milioni di franchi
92.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Afghanistan	17.08.2021	2 milioni di franchi
93.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo ad Haiti a sostegno della logistica dopo il terremoto	27.08.2021	250 000 franchi
94.	PAM	Contributo 2021–2024 a sostegno del deposito dell’ONU per l’aiuto umanitario	22.10.2021	1 milione di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
95.	PAM	Contributo per aumentare le capacità di test COVID-19 per gli operatori umanitari di Rakhine (Myanmar)	01.11.2021	25 000 franchi
96.	PAM	Yemen: contributo al Piano strategico nazionale 2019–2021, bilancio 2021	09.11.2021	1,23 milioni di franchi
97.	PAM	Libano: contributo al Piano strategico nazionale 2018–2022, bilancio 2021	09.11.2021	2 milioni di franchi
98.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo nella Repubblica centrafricana, in Nigeria, Etiopia, Somalia, Sudan, Sudan del Sud e Mozambico	26.11.2021	6,3 milioni di franchi
99.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 al Fondo d'intervento d'emergenza	10.12.2021	6 milioni di franchi
100.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Afghanistan	16.12.2021	8 milioni di franchi
101.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Myanmar, Honduras e Nicaragua	16.12.2021	1,6 milioni di franchi
102.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Siria	16.12.2021	900 000 franchi
103.	PAM	Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Madagascar	23.12.2021	900 000 franchi
104.	PAM	Contributo 2021 al Servizio aereo umanitario in Etiopia	23.12.2021	245 000 franchi
105.	UN Women	Contributo al progetto in cui mediatrici di pace promuovono la coesione sociale rafforzando le capacità e la cooperazione di gruppi di donne della comunità rohingya e del distretto di Cox's Bazar, Bangladesh	10.10.2021	1,38 milioni di dollari americani
106.	PNUS	Contributo al Fondo umanitario multidonatori per il Sudan del Sud al fine di rispondere rapidamente alle emergenze e alle crisi umanitarie impreviste	24.02.2021	4 milioni di franchi
107.	PNUS	Accordo amministrativo standard dell'ufficio del Fondo fiduciario multidonatori per il Fondo umanitario per la Somalia	03.05.2021	526 316 dollari americani

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
108.	PNUS	Contributo al funzionamento della troika mediante partner tecnici e finanziari	06.08.2021	46 500 dollari americani
109.	UNEP	Contributo all'Alleanza globale per l'edilizia e le costruzioni	28.12.2021	800 000 franchi
110.	Agenzia dell'ONU per l'azione contro le mine	Rafforzamento dell'azione anti-mine per un aiuto umanitario efficace focalizzato sulle esigenze della comunità e sulle priorità di sviluppo	15.12.2021	160 000 dollari americani
111.	UNDRR	Contributo annuale 2021–2024 all'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri (UNDRR)	13.07.2021	7,2 milioni di franchi
112.	UNICEF	Palestina: contributo al progetto per la protezione dei diritti dei bambini a Gerusalemme Est	04.03.2021	2,1 milioni di franchi
113.	UNICEF	Contributo al progetto per la promozione del benessere dei bambini in Siria e del rispetto del loro diritto all'acqua, ai servizi igienico-sanitari, all'istruzione e alla protezione	20.05.2021	6 milioni di franchi
114.	UNICEF	Contributo al piano d'azione per garantire un accesso equo ai vaccini contro la COVID-19 in tutto il mondo, in particolare per le persone escluse dall'assistenza sanitaria pubblica	14.07.2021	6 milioni di franchi
115.	UNICEF	Contributo al progetto concernente la protezione dell'infanzia	30.08.2021	400 636 franchi
116.	UNICEF	Contributo specifico 2021–2023 alle attività in materia di acqua, igiene e servizi igienico-sanitari urbani	28.09.2021	400 000 franchi
117.	UNICEF	Contributo al progetto per rafforzare i servizi alimentari di base in Corea del Nord	06.10.2021	2,45 milioni di dollari americani
118.	UNICEF	Contributo al progetto di gestione dell'approvvigionamento idrico nel campo profughi di Azraq, Giordania	13.10.2021	1,98 milioni di franchi
119.	UNICEF	Contributo all'impegno umanitario per i bambini in Venezuela, la protezione dell'infanzia, l'acqua, l'igiene e i servizi igienico-sanitari	27.10.2021	1 milione di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
120.	UNICEF	Contributo al progetto concernente la promozione dell'accesso all'istruzione formale per profughi rohingya (bambini e giovani) a Cox's Bazar	07.11.2021	2,1 milioni di dollari americani
121.	UNICEF	Contributo al progetto 2021–2023 volto all'approvvigionamento idrico sostenibile grazie alla manutenzione delle infrastrutture e alla riparazione di guasti improvvisi in Libano	06.12.2021	2 milioni di dollari americani
122.	UNICEF	Contributo 2021 al piano d'azione per l'Afghanistan	10.12.2021	2 milioni di franchi
123.	UNRWA	Palestina: contributo al bilancio del programma 2021–2022	18.02.2021	38 milioni di franchi
124.	UNRWA	Palestina: contributo al miglioramento delle opportunità occupazionali per giovani profughi palestinesi nel settore delle tecnologie digitali al fine di sviluppare le possibilità di sostentamento	10.05.2021	1,5 milioni di franchi
125.	UNRWA	Palestina: contributo alla Conferenza internazionale 2021	10.05.2021	150 000 franchi
126.	UNRWA	Contributo nell'ambito dell'appello all'aiuto umanitario e alla ricostruzione rapida in seguito alle ostilità nella Striscia di Gaza e alle crescenti tensioni in Cisgiordania	30.06.2021	1,5 milioni di franchi

2.4 Credito quadro Pace e sicurezza umana¹²

Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi della Svizzera: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi scelti; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di esperti; portare sul tavolo della discussione in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali questioni rilevanti mediante iniziative diplomatiche; sviluppare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

¹² FF 2020 2313

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003¹³ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Bosnia ed Erzegovina	Contributo di base al funzionamento generale dell'Ufficio dell'Alto rappresentante incaricato del budget per la Bosnia ed Erzegovina dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022	02.09.2021	64 464 euro
2.	Congo	Contributo al progetto per un workshop di consultazione nazionale sul progetto di strategia nazionale e sul progetto di piano d'azione nazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all'estremismo violento	27.04.2021	99 662 dollari americani
3.	AIEA	Contributo al programma di borse di studio di ricerca Marie-Sklodowska-Curie	28.11.2021	150 000 euro
4.	Ufficio dell'inviato speciale dell'ONU per il Myanmar	Contributo al progetto per sostenere l'attuazione del mandato dell'inviato speciale	05.06.2021	203 965 dollari americani
5.	Ufficio dell'inviato speciale dell'ONU per il Myanmar	Contributo al fondo fiduciario a sostegno dell'attuazione del mandato dell'inviato speciale	23.12.2021	249 200 dollari americani
6.	Ufficio dell'ONU per il disarmo	Contributo ai costi della seconda conferenza di revisione della Convenzione sulle munizioni a grappolo	04.08.2021	35 310 dollari americani
7.	OCHA	Contributo al progetto volto a rafforzare la responsabilità dei dati nel campo dell'aiuto umanitario	25.08.2021	440 000 dollari americani
8.	Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie	Contributo al progetto per uno strumento di supporto tecnico in ambito migratorio in Libia	25.05.2021	200 000 euro
9.	Centro di ricerca politica dell'Università delle Nazioni Unite	Contributo al progetto concernente le vie d'uscita dai conflitti armati – caso dell'Iraq (01.10.2021–31.12.2022)	14.12.2021	150 000 dollari americani

¹³ RS 193.9

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
10.	CICR	Contributo al progetto concernente il vertice mondiale sui principali negoziati umanitari (28.06.2021–03.07.2021)	21.07.2021	129 138 franchi
11.	CICR	Contributo al progetto volto a rafforzare la capacità di soddisfare le esigenze dei bambini colpiti da conflitti armati, fase 3	07.12.2021	160 000 franchi
12.	CICR	Contributo al progetto per una task force di ricerca e l'orchestrazione dei dati presso l'Agenzia centrale di ricerca	13.12.2021	392 000 franchi
13.	CICR	Contributo al progetto volto a rafforzare la capacità di utilizzare le informazioni open source per il lavoro nell'ambito del mandato di protezione	13.12.2021	136 320 franchi
14.	CICR	Contributo al progetto volto a sviluppare un forum mondiale multi-canale per discutere sulla digitalizzazione dell'aiuto umanitario	13.12.2021	109 801 franchi
15.	CICR	Contributo al progetto per sviluppare e utilizzare una versione francese e una versione spagnola del programma di formazione e di certificazione per l'incarico della protezione dei dati nel campo dell'aiuto umanitario	13.12.2021	101 175 franchi
16.	CICR	Contributo al progetto di valutazione indipendente per identificare, analizzare e valutare i rischi associati al trasferimento di dati ai donatori	13.12.2021	77 170 franchi
17.	CICR	Contributo al progetto «Ricerca e sviluppo dell'iniziativa sui dati umanitari e la fiducia nell'Ufficio per la protezione dei dati – un ponte»	13.12.2021	63 900 franchi
18.	Consiglio d'Europa	Contributo al fondo speciale destinato a ridurre le procedure arretrate dinanzi alla Corte	29.11.2021	250 000 euro
19.	Corte penale internazionale	Investigatore finanziario	03.03.2021	2021: 120 000 franchi; poi: 220 000 franchi/anno

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
20.	Forza multinazionale e osservatori	Contributo al progetto sull'Unità degli osservatori civili della MFO: rafforzamento della collaborazione e della fiducia per la stabilizzazione del Sinai (01.10.2020–30.09.2021)	22.09.2021	150 000 dollari americani
21.	OHCHR	Contributo al Programma nazionale per la Colombia	05.03.2021	100 000 franchi
22.	OHCHR	Contributo al programma di accreditamento in materia di genere (01.01.2021–30.04.2023)	05.10.2021	140 000 dollari americani
23.	OHCHR	Contributo al progetto dell'ufficio in Siria per i diritti umani nei territori a controllo variabile	15.11.2021	410 000 dollari americani
24.	OHCHR	Contributo al progetto per garantire la promozione e la protezione dei diritti umani dei migranti in Libia e nella regione limitrofa, fase 2	01.12.2021	490 000 dollari americani
25.	OHCHR	Contributo al progetto della relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze	08.12.2021	480 000 dollari americani
26.	OHCHR	Contributo al Fondo volontario per le vittime della tortura per il 2021	09.12.2021	200 000 dollari americani
27.	OHCHR	Contributo al progetto della relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze	14.12.2021	90 000 dollari americani
28.	IGAD	Contributo per sostenere l'integrazione dell'Alleanza dei movimenti di opposizione del Sudan del Sud nel meccanismo di monitoraggio e di verifica del cessate il fuoco e della sicurezza nella fase di transizione	28.11.2020	156 000 dollari americani
29.	Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali dell'ONU	Contributo al Programma d'informazione del meccanismo per le comunità colpite (01.01.2021–31.12.2021)	19.05.2021	120 000 euro

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
30.	OSA	Contributo al progetto volto a colmare la lacuna nell'attuazione degli standard interamericani per la sicurezza dei giornalisti e soprattutto delle giornaliste (01.11.2020–31.10.2022)	10.12.2020	140 000 dollari americani
31.	OIM	Sviluppo di una strategia assistenziale basata sulla comunicazione empatica e sugli aspetti della comunicazione non violenta per l'unità di ricerca delle persone scomparse	10.03.2021	40 544 dollari americani
32.	OIM	Sostegno al progetto volto all'integrazione dei diritti umani nella gestione dell'immigrazione e delle frontiere	18.08.2021	300 000 franchi
33.	OIM	Sostegno al progetto «Forum globale su migrazione e sviluppo: sostegno alla fase di transizione 2021–2022»	12.10.2021	88 000 dollari americani
34.	OIM	Sostegno al progetto sui migranti scomparsi: raccolta di dati e sviluppo di capacità per indagare sulla morte e sulla sparizione di migranti in tutto il mondo	20.12.2021	350 000 franchi
35.	UN Women	Contributo al progetto volto a creare una tavola rotonda di cooperazione internazionale per la parità di genere in Messico	06.12.2021	26 000 dollari americani
36.	OSCE	Contributo al progetto di lotta contro la tratta di esseri umani: sostegno alla cooperazione multidonatori mediante simulazioni nazionali a scopo di formazione	21.09.2021	200 000 euro
37.	OSCE	Contributo al progetto sulla sicurezza delle giornaliste online, fase 2	09.11.2021	100 000 euro
38.	OSCE	Contributo al Programma di sostegno per l'attuazione degli impegni OSCE in materia di migrazione e di libertà di movimento	09.11.2021	150 000 euro
39.	OSCE	Contributo al Fondo per la Missione speciale di osservazione in Ucraina, 8° anno	23.12.2021	100 000 euro
40.	PNUS	Contributo per il 2020 al Fondo per il consolidamento della pace	02.12.2020	2,5 milioni di dollari americani

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
41.	PNUS	Membri internazionali presso il Tribunale speciale nella Repubblica centrafricana	31.12.2020	2021: 460 000 franchi; poi: 480 000 franchi/anno
42.	PNUS	Contributo all'attuazione del programma sull'assistenza elettorale per il rafforzamento della democrazia in Etiopia	29.04.2020	80 000 dollari americani
43.	PNUS	Contributo al fondo fiduciario multidonatori dell'ONU per attività nel campo della violenza sessuale legata ai conflitti	05.01.2021	100 000 franchi
44.	PNUS	Invio di personale in stand-by tramite un prestito non rimborsabile	31.05.2021	2021: 280 000 franchi; poi: 1,6 milioni di franchi/anno
45.	PNUS	Contributo alla Missione integrata dell'ONU a sostegno della transizione democratica in Sudan nell'ambito del Programma per il ripristino della pace e della stabilità 2021–2023	10.06.2021	500 000 dollari americani
46.	PNUS	Contributo all'implementazione del sistema per il monitoraggio delle tensioni a Beirut, Libano	26.11.2021	200 000 dollari americani
47.	PNUS	Contributo al fondo fiduciario multidonatori della piattaforma di finanziamento del Sudan	30.11.2021	186 608 dollari americani
48.	PNUS	Contributo al progetto per rafforzare il sostegno alle disposizioni di legge fondamentali per garantire l'indipendenza del potere giudiziario mediante la promozione di un approccio inclusivo e orientato ai processi nonché la creazione di spazi di dialogo	08.12.2021	200 000 dollari americani
49.	UNDPPA	Contributo al Programma generale dell'UNDPPA per il 2021	24.09.2021	1 milione di dollari americani
50.	UNESCO	Contributo al Fondo globale per la difesa dei media	09.11.2021	250 000 dollari americani
51.	UNICEF	Contributo al progetto volto a promuovere l'accesso alla giustizia per i bambini in Iran	26.08.2021	190 890 dollari americani
52.	UNIDIR	Contributo alla riduzione del rischio nucleare (01.01.2021–31.12.2022)	01.02.2021	126 000 dollari americani

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
53.	UNIDIR	Contributo al progetto sul controllo del disarmo	30.03.2021	60 000 dollari americani
54.	UNIDIR	Contributo al Programma sulle armi convenzionali (fase 01.01.2021–31.12.2022)	01.07.2021	210 000 dollari americani
55.	UNITAR	Prestito non rimborsabile per la messa a disposizione di un esperto di formazione	06.12.2021	2022: 200 000 franchi; poi: 200 000 franchi/anno
56.	UNOPS	Contributo al progetto sull'assistenza elettorale del 10 ottobre 2021, sostegno operativo alla Missione di assistenza in Iraq	09.11.2021	250 000 dollari americani
57.	Volontari ONU	Contributo al fondo di finanziamento degli interventi di giovani volontari dell'ONU nei settori e nei Paesi concordati con il donatore per il 2022	05.12.2021	521 090 dollari americani

2.5 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.5.1 Accordo tra la Svizzera e la Nigeria concernente la nave «San Padre Pio», concluso il 20 maggio 2021

- A. L'accordo prevede il rilascio immediato della nave battente bandiera svizzera «San Padre Pio» da parte della Nigeria. Dal momento che la nave è stata rilasciata ed è potuta arrivare in alto mare uscendo dalla zona economica esclusiva della Nigeria o raggiungendo le acque territoriali di un altro Stato, il procedimento giudiziario che oppone la Svizzera alla Nigeria dinanzi al Tribunale internazionale per il diritto del mare (TIDM) potrà essere archiviato. Le parti si impegnano a rispettare l'ambiente per tutta la durata di questo processo.
- B. La nave «San Padre Pio» era stata bloccata nel gennaio del 2018 dalla Nigeria nella propria zona economica esclusiva. La Svizzera ha avviato un procedimento nei confronti dello Stato africano dinanzi al TIDM. Per contenere i rischi ecologici e finanziari per la Confederazione, in parallelo a questo procedimento è stata tentata attivamente anche la via di una soluzione negoziale, dalla quale è scaturito questo accordo tra i due Stati. L'accordo raggiunto non tange i diritti privati delle imprese che partecipano alla gestione della nave.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2021. Non sono previste modalità di denuncia, poiché l'accordo riguarda soltanto il caso specifico della «San Padre Pio».

2.5.2 Accordo tra la Svizzera e l'Olanda sulla rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 15 novembre 2021

- A. L'accordo prevede che la Svizzera e l'Olanda si rappresentino reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti Schengen.
- B. La legislazione di Schengen permette agli Stati membri di rappresentarsi reciprocamente in tale procedura. Le modalità di questa rappresentanza sono definite mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri. In virtù di questo accordo, dal 22 novembre 2021 la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Olanda in materia di visti ad Antananarivo (Madagascar), Pristina (Kosovo) e Colombo (per lo Sri Lanka e le Maldive). In contropartita l'Olanda rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti ad Aruba, Curaçao, Paramaribo (per il Suriname e la Guyana), Mascate (Oman) e Sint Maarten. A partire da tale data, i richiedenti degli Stati e territori summenzionati possono presentare domanda di visto per un soggiorno breve in Olanda o in Svizzera presso la rispettiva rappresentanza svizzera o olandese all'estero.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2021. È stato concluso per una durata indeterminata.

**2.5.3 Accordo tra la Svizzera e la BIRS su un contributo
al canone di locazione dell'ufficio della BM
a Ginevra per il periodo 2021–2022, concluso
il 15 marzo 2021**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo al canone di locazione che la Svizzera ha accordato all'ufficio della Banca Mondiale (BM) a Ginevra.
- B. Il sostegno a favore dell'ufficio della BM a Ginevra rientra nella strategia volta a rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera. L'ufficio regionale della BM è un elemento fondamentale della Ginevra internazionale.
- C. 104 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022. Può essere denunciato dalla Svizzera in caso di mancato rispetto da parte della BM degli obblighi che ne derivano.

2.5.4 Accordo tra la Svizzera e il Centro Sud concernente un contributo al canone di locazione degli uffici del Centro Sud a Ginevra, concluso il 30 settembre 2021

- A. L'accordo disciplina le condizioni del contributo della Svizzera al canone di locazione degli uffici del Centro Sud a Ginevra per il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021.
- B. Il Centro Sud è un'organizzazione intergovernativa di Paesi in sviluppo che si prefigge lo scopo di aiutarli a unire le loro forze e competenze per difendere gli interessi comuni a livello internazionale. È stato istituito con sede a Ginevra nel 1997 in virtù del pertinente accordo del 1° settembre 1994 entrato in vigore il 31 luglio 1995. Da quando il Centro Sud è stato creato a Ginevra 23 anni fa, la DSC lo ha sempre sostenuto con un contributo di base che copre grossomodo il canone di locazione. È stato convenuto che dal 2020 questo contributo sarà finanziato mediante il credito dello Stato ospite del DFAE, poiché tale sostegno corrisponde sostanzialmente al canone di locazione dei locali del Centro Sud a Ginevra.
- C. 300 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

2.5.5 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e GARDP Foundation concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera, concluso il 10 marzo 2021¹⁴

- A. L'accordo prevede l'esonero di GARDP Foundation (*Global Antibiotic Research & Development Partnership*) dalle imposte dirette e indirette. L'organizzazione è esonerata anche dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.
- B. GARDP è stata costituita a Ginevra nel 2018 come fondazione. Il suo scopo consiste nel lottare contro la resistenza agli antibiotici che minaccia la salute pubblica mondiale. La fondazione sviluppa nuove cure per le infezioni antibiotico-resistenti e collabora con l'OMS, i governi, le università e il settore privato per garantire un accesso duraturo a queste cure.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2021. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.

¹⁴ RS 0.192.120.281.21

2.5.6 Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente un contributo finanziario al Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica per promuovere la partecipazione dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo ai lavori del Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel periodo 2021–2023, concluso il 5 febbraio 2021

- A. L'accordo definisce le modalità di collaborazione e l'impiego del contributo finanziario della Svizzera al fine di sostenere le attività del Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica volte a promuovere la partecipazione dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari ai lavori del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.
- B. Lo scopo principale del fondo consiste nel sostenere le attività volte a rafforzare le capacità umane e istituzionali dei Paesi meno sviluppati (*Least Developed Countries*) e dei piccoli Stati insulari in sviluppo (*Small Island Developing States*), in particolare permettendo una più ampia partecipazione delle loro delegazioni ai lavori del Consiglio dei diritti umani (CDU). La rappresentanza universale degli Stati membri dell'ONU a Ginevra è una delle priorità della politica estera svizzera. Tutti gli Stati dovrebbero essere in grado di partecipare regolarmente ai dibattiti multilaterali che si svolgono a Ginevra, comprese le attività del CDU, e di contribuire non solo alla difesa dei propri interessi, ma anche al rafforzamento della legittimità e della credibilità del CDU in quanto organo essenziale dell'ONU, al fine di promuovere e tutelare i diritti umani nel mondo intero. Per la Svizzera in quanto Stato ospite è dunque molto importante che la partecipazione degli Stati ai lavori del CDU sia la più ampia possibile e addirittura universale. Il contributo della Svizzera al fondo è inteso a promuovere questa partecipazione universale e a incoraggiare gli Stati che non dispongono di una presenza permanente a Ginevra ad aprire una rappresentanza.
- C. 30 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

2.5.7

Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente il finanziamento del mandato della relatrice speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, concluso il 21 luglio 2021

- A. L'accordo disciplina le modalità di collaborazione e le transazioni con l'OHCHR nonché gli obblighi dei beneficiari per l'impiego dei fondi e i relativi rapporti.
- B. Il credito è utilizzato per sostenere il mandato della relatrice speciale, in particolare mediante assunzione di due consulenti, di cui uno di livello P2 per sei mesi e un secondo di livello P3 per due mesi. I consulenti sono incaricati in particolare di coadiuvare la relatrice speciale nelle sue missioni d'indagine e collaborano sia all'allestimento dei rapporti annuali per il CDU e l'Assemblea generale sia al monitoraggio dell'attuazione delle decisioni adottate dagli organi decisori.
- C. 50 034 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2021 e copre il periodo dal 1° agosto 2021 fino al 31 marzo 2022. Se l'OHCHR non rispetta le disposizioni convenute, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

2.5.8**Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo al progetto di presentazione dei risultati della consultazione della gioventù «La Francophonie de l'avenir», concluso il 12 febbraio 2021**

- A. L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) per la presentazione dei risultati della consultazione della gioventù «La Francophonie de l'avenir».
- B. L'OIF comprende 54 Stati membri, 7 membri associati e 27 Stati osservatori. Tra i suoi obiettivi vi è la parità di genere, perseguita in particolare mediante una migliore integrazione delle donne nei processi formativi. La Svizzera ha partecipato all'elaborazione della strategia di genere dell'OIF approvata durante il vertice 2018 tenutosi a Erevan e sostiene questa organizzazione a livello finanziario per l'organizzazione logistica della presentazione dei risultati della consultazione della gioventù.
- C. 20 000 euro.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

2.5.9

Accordo tra la Svizzera e l'UNDESA concernente un contributo per la terza fase di progetto dell'Internet Governance Forum, concluso il 26 gennaio 2021

- A. L'accordo definisce le modalità per l'impiego del sostegno finanziario concesso al Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU (UNDESA) per il progetto «Policy Network on environment and digitalisation» (PNE) nell'ambito dell'Internet Governance Forum (IGF), realizzato tra il mese di ottobre del 2020 e il mese di dicembre del 2021.
- B. L'IGF è la maggiore conferenza multistakeholder dell'ONU a livello mondiale. Nel quadro di questa piattaforma vengono analizzati aspetti della governance digitale, compresi quelli legati all'economia, alla regolamentazione, alla sicurezza tecnica e ai diritti umani. La conferenza annuale è aperta a tutti gli interessati nel mondo intero e funge da catalizzatore per lo sviluppo di nuovi approcci e partenariati. In tale contesto il segretariato dell'IGF a Ginevra ha proposto di istituire un PNE. Questo progetto pilota si concentra sulla raccolta e sulla valutazione di buone prassi su temi ambientali importanti per le relazioni pubbliche digitali. Il coinvolgimento di gruppi d'interesse che altrimenti non partecipano alle discussioni sulla governance di Internet è inteso a rafforzare tanto il segretariato dell'IGF quanto i suoi processi. Il progetto contribuirà pertanto non solo a rendere più rilevante l'attività dell'IGF, ma anche ad attuare le raccomandazioni della roadmap per la cooperazione digitale.
- C. 83 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2021 e copre il periodo dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2021. Se l'UNDESA non rispetta gli impegni convenuti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso integrale o parziale del contributo.

2.5.10 Accordo tra la Svizzera e l'UNDRR su un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2021–2023, concluso il 21 maggio 2021

- A. L'accordo definisce le modalità per l'impiego del sostegno finanziario concesso all'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR).
- B. Questa prestazione di sostegno è intesa a scongiurare la partenza dell'UNDRR da Ginevra e quindi un indebolimento del cluster umanitario della politica svizzera dello Stato ospite.
- C. 540 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. In caso di divergenze le parti si impegnano a trovare un'intesa mediante trattativa diretta.

2.5.11

**Accordo tra la Svizzera e l'UNECE per il progetto
«Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità
degli Stati membri in materia di sviluppo urbano
sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio»,
concluso il 27 ottobre 2021**

- A. L'accordo definisce le modalità di pagamento del contributo finanziario concesso alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) per il progetto «Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità degli Stati membri in materia di sviluppo urbano sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio».
- B. Il tema delle città ha assunto grande rilievo negli ultimi anni. L'impegno della Svizzera in questo settore è molto importante. Nel 2020 è stato lanciato il *Geneva Cities Hub*, pensato per fungere da anello di congiunzione tra le città e le organizzazioni internazionali e sostenuto finanziariamente dalla Svizzera oltre che da altri. La Svizzera contribuisce anche a finanziare l'affitto dell'ufficio di collegamento UN-Habitat di Ginevra che si occupa di questioni di pianificazione urbana e diplomazia delle città.
- C. 130 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2021 e copre il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 ottobre 2022. Se l'UNECE non rispetta gli impegni convenuti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (almeno parziale) del contributo.

**2.5.12 Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente
un contributo alle attività fondamentali dell'IBE,
concluso il 7 gennaio 2021**

- A. L'accordo definisce le modalità di collaborazione e di utilizzazione del contributo finanziario della Svizzera alle attività fondamentali dell'Ufficio internazionale dell'educazione (IBE) dell'UNESCO, sito a Ginevra. Il finanziamento svizzero è versato su un conto speciale creato dall'UNESCO per sostenere le attività dell'IBE.
- B. L'accordo mira a sostenere le attività fondamentali previste dal programma e dal preventivo approvati dal Consiglio dell'IBE per il 2021. Il contributo è conforme alla decisione del Consiglio federale del 19 aprile 2018 sui contributi volontari previsti nel preventivo del DFAE per il periodo 2018–2021.
- C. 97 000 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2021 e copre il periodo dal 7 gennaio fino al 31 dicembre 2021. In caso di violazione sostanziale dell'accordo ciascuna delle parti può denunciarlo con effetto immediato.

2.5.13 Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo al programma UNESCO, concluso il 14 dicembre 2021

- A. L'accordo definisce le modalità di collaborazione e di utilizzo del contributo finanziario della Svizzera al programma UNESCO dell'UNESCO. Il finanziamento svizzero è versato su un conto speciale creato dall'UNESCO per sostenere le attività di questo programma.
- B. Questo accordo è inteso a sostenere le attività per la progressiva introduzione del sistema centrale di pianificazione, di monitoraggio e di rapporti dell'UNESCO (UNESCORE), sviluppato per garantire una realizzazione effettiva ed efficiente dei programmi e un sistema di rapporti chiaro e trasparente volto a rafforzare la responsabilizzazione. Il contributo è conforme alla decisione del Consiglio federale del 19 aprile 2018 sui contributi volontari previsti nel preventivo del DFAE per il periodo 2018–2021.
- C. 96 300 franchi.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2021 e copre il periodo dal 14 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2025. Se l'UNESCO non rispetta gli impegni assunti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (almeno parziale) del contributo.

2.5.14 Accordo tra la Svizzera e l'UNICEF su un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2021–2023, concluso il 1° marzo 2021

- A. L'accordo definisce le modalità di versamento del contributo al canone di locazione che la Svizzera ha concesso all'UNICEF a Ginevra per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
- B. Il sostegno a favore dell'UNICEF rientra nella strategia volta a rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera. La presenza dell'UNICEF è un elemento fondamentale della Ginevra internazionale.
- C. 3 milioni di franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

2.5.15**Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel periodo 2020–2021, concluso il 4 settembre 2020**

- A. L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNIDIR.
- B. Con sede a Ginevra, l'UNIDIR conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati. Le prestazioni di buona qualità fornite dall'UNIDIR sono unanimemente riconosciute e anche la Svizzera ne trae beneficio. Inoltre, l'organizzazione rafforza Ginevra come polo internazionale del disarmo. La concessione del finanziamento di base a favore del funzionamento generale consente all'UNIDIR di continuare il proprio lavoro.
- C. 160 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2020 e copre il periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

**2.5.16 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR sulla
concessione di un contributo al canone di locazione
degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per
il periodo 2022–2023, concluso il 20 ottobre 2021**

- A. L'accordo definisce l'entità e le modalità del contributo concesso dalla Svizzera al canone di locazione dell'ufficio dell'UNIDIR a Ginevra per il periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.
- B. Le prestazioni fornite dall'UNIDIR, di buona qualità e unanimemente riconosciute, sono utili anche alla Svizzera. Inoltre, l'organizzazione rafforza Ginevra come polo del disarmo. La concessione del contributo al canone di locazione consente all'UNIDIR di continuare il proprio lavoro a Ginevra.
- C. 180 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

2.5.17

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel periodo 2020–2021, concluso il 3 dicembre 2020

- A. L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dal DFAE all'UNITAR.
- B. Sito a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione e perfezionamento nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari amministrativi internazionali. Il lavoro svolto dall'organizzazione, di elevata qualità ed unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro globale di condivisione del sapere e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione le consente di mantenere la sua offerta.
- C. 200 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2020 e copre il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

2.5.18**Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2021 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 19 aprile 2021**

- A. L'accordo definisce le modalità di collaborazione e di utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al seminario 2021 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, previsto nell'autunno del 2021.
- B. Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle missioni di pace dell'ONU; per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare e coltivare contatti ai massimi livelli.
- C. 300 000 dollari americani.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2021 e copre il periodo dal 19 aprile 2021 fino al 28 febbraio 2022. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

2.5.19**Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel 2020, concluso il 2 marzo 2020**

- A. L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNRISD.
- B. Sito a Ginevra, l'UNRISD conduce ricerche indipendenti nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'organizzazione, di elevata qualità ed unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro globale di condivisione del sapere e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione le consente di mantenere la sua offerta.
- C. 100 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2020 e copre il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020.

2.5.20**Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel 2021, concluso il 1° marzo 2021**

- A. L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNRISD.
- B. Sito a Ginevra, l'UNRISD conduce ricerche indipendenti nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'organizzazione, di elevata qualità ed unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro globale di condivisione del sapere e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione le consente di mantenere la sua offerta.
- C. 100 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021.

2.5.21**Accordo tra la Svizzera e l'UNODC
concernente il finanziamento del progetto intitolato
«The protection of children's rights in the context
of counter-terrorism measures», concluso
il 10 novembre 2021**

- A. L'accordo con l'UNODC disciplina le modalità di collaborazione e di pagamento nonché gli obblighi dei beneficiari per l'impiego dei fondi e i relativi rapporti.
- B. Il credito è utilizzato per sviluppare uno strumento di sostegno tecnico in forma di manuale. Il manuale fornisce consigli concreti ai decisori politici e agli addetti ai lavori sul modo di trattare nel rispetto del diritto internazionale, e in particolare dei diritti umani, i bambini che vengono a contatto con gruppi criminali e armati, anche di matrice terroristica.
- C. 50 000 dollari americani.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2021 e copre il periodo dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2022. Se l'UNODC non rispetta le disposizioni convenute, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (almeno parziale) del contributo.

2.5.22

Accordo tra la Svizzera e l'UIT concernente un contributo per il summit globale 2021 «AI for Good», concluso il 19 novembre 2021

- A. L'accordo definisce le modalità di impiego del sostegno finanziario della Svizzera per il summit globale «AI for Good 2021», che si è tenuto lungo tutto il 2021.
- B. Il summit è organizzato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Ginevra dal 2017. È l'unica piattaforma onusiana multilaterale per la discussione e lo scambio sul tema dell'intelligenza artificiale. L'edizione 2021 si proponeva di trasformare «AI for Good» in una piattaforma di prim'ordine per i media digitali, su cui le persone potessero incontrarsi durante tutto l'anno per imparare, costruire e stringere legami, portando così avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Le principali attività puntavano ad ampliare la portata, la frequenza e la qualità dell'impostazione del programma e hanno permesso di raggiungere un pubblico più vasto. In tal modo la collaborazione si è intensificata e ha dato vita a numerose attività concrete (p. es. gruppi di discussione, competizioni di *pitching* ecc.). Per il 2021 la Svizzera si è impegnata a concedere un importo complessivo di 260 000 franchi (DFAE: fr. 100 000 e DATEC/UFCOM: fr. 160 000).
- C. 100 000 franchi.
- D. Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

3 Dipartimento federale dell'interno

3.1 **Convenzione tra la Svizzera e il Robert Koch-Institut, istituto federale nel settore di attività del Ministero della salute della Repubblica federale tedesca, avente ad oggetto le app di tracciamento dei contatti con persone infette da coronavirus (scambio di chiavi mediante un server gateway di interoperabilità transfrontaliera gestito in territorio svizzero), conclusa il 19 marzo 2021¹⁵**

- A. La convenzione disciplina lo scambio di dati tra la Svizzera e la Germania nell'ambito del cosiddetto tracciamento della prossimità dell'app SwissCovid (art. 60a LEp) nonché della corrispondente app tedesca. Grazie allo scambio di dati, le segnalazioni di prossimità rilevanti in termini epidemiologici tra due telefoni cellulari, e quindi tra i loro proprietari, possono essere effettuate a livello transfrontaliero e da un'app all'altra.
- B. La convenzione ha l'obiettivo di permettere segnalazioni tra utenti dell'app tedesca Corona-Warn e dell'app svizzera SwissCovid, senza che gli utenti debbano utilizzare anche l'app di tracciamento dell'altro Paese (Germania o Svizzera). L'interconnessione tra le due app è particolarmente rilevante poiché diverse app dello stesso tipo non possono essere attivate contemporaneamente su un telefono cellulare e, per esempio, i frontalieri avrebbero dovuto passare da un'app all'altra.
- C. 280 000 franchi.
- D. Articolo 80 capoverso 1 lettera f LEp.
- E. La convenzione è entrata in vigore il 7 maggio 2021 ed è valida fino al 30 giugno 2022. Può essere denunciata in qualsiasi momento con un preavviso scritto di un mese.

¹⁵ RS 0.818.104.136.1

3.2 **Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, concluso il 1° ottobre 2018¹⁶**

- A. L'accordo definisce le prescrizioni di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina. Designa gli organi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.
- B. Secondo l'articolo 29 paragrafo 1 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, le autorità competenti concordano le disposizioni di applicazione.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 29 paragrafo 1 della convenzione¹⁷.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2021 e rimane applicabile fintantoché è in vigore la convenzione.

¹⁶ RS 0.831.109.191.11

¹⁷ RS 0.831.109.191.1

3.3 Accordo tra la Svizzera e l'OMS sul sistema BioHub dell'OMS, concluso il 25 maggio 2021

- A. L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e l'OMS nella creazione e nella messa in servizio del sistema BioHub. Il sistema ha l'obiettivo di rafforzare la sicurezza sanitaria globale tramite la messa a disposizione di uno o più depositi sicuri per la conservazione, l'analisi e la condivisione su base volontaria di nuovi agenti patogeni ad alto potenziale epidemico o pandemico.
- B. L'accordo contribuisce al rafforzamento della sicurezza sanitaria globale nell'ambito della politica estera della Svizzera in materia di salute (PES) 2019–2024, in particolare del suo ambito d'azione «Tutela della salute e crisi umanitarie».
- C. 600 000 franchi all'anno. Il DFI e il DDPS si fanno carico dei costi in parti uguali.
- D. Articolo 80 capoverso 1 LEp e articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore all'atto della firma e ha effetto fino al 31 marzo 2024, data in cui potrà essere prorogato di altri tre anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

4 Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1 Accordo tra la Svizzera e la Bolivia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 7 dicembre 2018¹⁸

- A. In virtù di questo accordo, tutte le persone in possesso di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido di una delle due parti, e membri di una missione diplomatica o della rappresentanza diplomatica del proprio Stato, o che rappresentano il proprio Stato presso un'organizzazione internazionale nel territorio dell'altro Stato, sono esentati dall'obbligo del visto d'entrata durante l'esercizio della loro funzione. Inoltre, le persone in possesso di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio di una delle due parti sono esentate dall'obbligo del visto anche per altri motivi di viaggio per entrare e soggiornare per un massimo di 90 giorni nell'altro Paese nell'arco di 180 giorni, purché non vi esercitino un'attività lavorativa.
- B. La Svizzera ha negoziato questo accordo con la Bolivia per ottenere una legislazione uniforme e sopprimere l'articolo 8 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 15 agosto 2018¹⁹ concernente l'entrata e il rilascio del visto.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrL.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

¹⁸ RS 0.142.111.892

¹⁹ RS 142.204

4.2

Accordo tra la Svizzera e la Gambia sulla cooperazione in materia di migrazione, concluso il 12 gennaio 2021

- A. L'accordo affronta le questioni nel campo della migrazione con un approccio globale, poiché contiene disposizioni sulla cooperazione allo sviluppo nel campo della migrazione, oltre a disposizioni riguardanti le modalità di identificazione e il rilascio di documenti di viaggio sostitutivi e ad altre questioni relative all'organizzazione pratica del ritorno dei cittadini presenti illegalmente.
- B. L'accordo è stato concluso per migliorare la gestione dei movimenti migratori tra la Gambia e la Svizzera. Da una parte, la Gambia riceverà sostegno nella propria gestione della migrazione, e dall'altra l'istituzionalizzazione della cooperazione con le autorità dello Stato africano semplifica l'identificazione e la riammissione di persone straniere provenienti dalla regione della Gambia e che soggiornano in modo irregolare in territorio svizzero.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI.
- E. L'accordo è entrato in vigore provvisoriamente all'atto della firma. Entrerà in vigore definitivamente 30 giorni dopo l'arrivo dell'ultima notifica di conclusione delle necessarie procedure interne. La Svizzera ha effettuato la notifica il 28 gennaio 2021. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

4.3

**Accordo tra la Svizzera e l'Indonesia relativo
allo scambio di giovani professionisti, concluso
il 30 novembre 2021**

- A. L'accordo disciplina lo scambio di giovani professionisti (accordo sugli stagisti) tra i 18 e i 35 anni che hanno concluso una formazione professionale di almeno due anni. Ogni anno possono essere emessi 50 permessi di lavoro per il perfezionamento professionale e linguistico di professionisti svizzeri in Indonesia e altrettanti per professionisti indonesiani in Svizzera. Il permesso di lavoro è di norma limitato a 12 mesi e può essere prorogato per un massimo di sei mesi. Le parti contraenti si consultano al più tardi il 30 giugno di ogni anno per appurare se esiste la reale necessità di portare il numero di permessi da 50 a 100.
- B. Nell'ambito dei negoziati inerenti all'accordo di libero scambio con l'AELS, l'Indonesia ha richiesto un accesso agevolato dei suoi stagisti ai Paesi AELS. La Svizzera ha espresso il proprio consenso a condizione che l'accesso fosse disciplinato separatamente in un accordo bilaterale sugli stagisti e che la sua firma fosse legata all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera e LStrl.
- E. L'accordo entrerà in vigore definitivamente 30 giorni dopo l'arrivo dell'ultima notifica di conclusione delle necessarie procedure di approvazione interne. La Svizzera ha effettuato la notifica il 3 novembre 2021. L'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

4.4

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione di polizia, concluso il 15 dicembre 2020²⁰

- A. L'accordo disciplina la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia responsabili secondo il diritto nazionale e competenti per lo scambio di informazioni, il coordinamento di impieghi operativi, la formazione e il perfezionamento. Punta innanzitutto a lottare contro le forme di criminalità più gravi, ma è applicabile in tutti gli ambiti del crimine.
- B. Il Regno Unito di Gran Bretagna riveste una grande importanza strategica in Europa. La Svizzera non può permettersi di perdere informazioni a causa della Brexit. Vista l'uscita del Regno Unito dall'UE e l'insicurezza che ne deriva per la cooperazione in materia di polizia, il presente accordo concluso dalla Svizzera consente di mantenere e rafforzare la cooperazione tra autorità di polizia a livello sia strategico sia operativo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 1a capoverso 1 LUC.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 2021 per una durata indeterminata. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

²⁰ RS 0.360.367.1

5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione

Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di concretizzare e assicurare costantemente la prontezza d'impiego militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

**5.1.1 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca
 concernente il sostegno da parte dello Stato ospite
 durante l'esercitazione NIGHTHAWK 2021,
 concluso il 26 agosto 2021**

- A. L'accordo tecnico disciplina lo statuto delle truppe partecipanti, l'accoglienza delle truppe svizzere in Danimarca e il supporto logistico fornito dallo Stato ospite.
- B. Il Consiglio federale ha autorizzato la partecipazione all'esercitazione NIGHTHAWK 2021 il 17 febbraio 2021. L'esercitazione consisteva soprattutto nel familiarizzarsi con le procedure operative delle forze speciali nelle ore notturne. La Svizzera prende parte a questa esercitazione ormai da alcuni anni e nel 2021 partecipa con circa 80 militari per una durata di tre settimane.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2021 e rimane valido fino alla fine dell'esercitazione, ossia fino al 10 ottobre 2021 o fino al momento in cui l'ultimo membro del contingente avrà lasciato la Danimarca. Non sono previste modalità di denuncia.

**5.1.2 Accordo tra la Svizzera e la Francia sulla
cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione
militare, concluso il 23 novembre 2018²¹**

- A. L'accordo disciplina le condizioni e le modalità della cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare.
- B. Oltre agli aspetti finanziari, disciplina la situazione giuridica del personale che opera nel territorio dell'altro Stato e precisa in particolare il diritto applicabile ad armi, munizioni, aeromobili e veicoli a motore.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a e 150a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

²¹ RS 0.512.134.91

**5.1.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente
l'invio di un meccanico a fini di formazione continua
presso la base aerea di Rochefort (Francia),
concluso l'8 marzo 2021**

- A. L'accordo definisce i dettagli relativi all'ammissione di un meccanico svizzero presso le forze aeree francesi a fini d'istruzione.
- B. Regola le questioni inerenti allo statuto del meccanico svizzero, l'entità della formazione continua, le prescrizioni in materia di sicurezza e l'accesso a dati classificati.
- C. 12 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2021 e si applica per la durata dell'invio, ossia fino all'8 aprile 2022.

**5.1.4 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia
 concernente l'ammissione di un ufficiale di scambio
 svizzero nello stato maggiore generale delle forze
 armate francesi, concluso il 6 settembre 2021**

- A. L'accordo tecnico disciplina lo statuto dell'ufficiale svizzero nel corso del suo stage a Parigi e il sostegno logistico a suo beneficio.
- B. Consente a un ufficiale svizzero che ha concluso il suo anno presso l'École de Guerre di frequentare uno stage della durata di un anno presso lo stato maggiore generale delle forze armate francesi a Parigi. La richiesta iniziale per l'invio di un ufficiale è partita dalla Svizzera; la necessità di un accordo tecnico proviene invece dalla Francia.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2021 e si applica per un periodo di dieci anni; in seguito è prorogato tacitamente di anno in anno. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

**5.1.5 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente
la partecipazione delle Forze aeree svizzere
a un'esercitazione militare di sicurezza aerea,
concluso il 20 settembre 2021**

- A. L'accordo permette alle Forze aeree svizzere di verificare le loro procedure per i tiri aria-aria.
- B. Disciplina le responsabilità, il sostegno logistico fornito dalla parte ospitante, le regole d'impiego applicabili, le conseguenze finanziarie della partecipazione e questioni di statuto e responsabilità civile.
- C. 13 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 20 settembre 2021. Si applica per la durata dell'istruzione, ossia dal 20 al 24 settembre 2021.

**5.1.6 Accordo di esecuzione tra le Forze aeree
svizzere e francesi concernente la partecipazione
all'esercitazione VOLFA 2021, concluso
il 23 novembre 2021**

- A. L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione multinazionale di difesa aerea in Francia.
- B. Oltre alle procedure di volo, regola anche le questioni inerenti allo statuto dei partecipanti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2021 e si applica per la durata dell'esercitazione.

**5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente
la visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere
presso la base aerea di Lecce, concluso il
18 giugno 2021**

- A. L'accordo disciplina la visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere e l'esecuzione di vari voli d'allenamento nello spazio aereo italiano.
- B. Definisce le prestazioni logistiche fornite dal Paese ospite, le regole operative e le questioni di statuto e responsabilità civile.
- C. 23 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2021. Si applica per la durata dell'istruzione, ossia dal 22 giugno al 1° luglio 2021.

5.1.8 Accordo tra la Svizzera e il Kenia sulla cooperazione bilaterale in materia d'istruzione per le operazioni di pace internazionali, concluso il 13 ottobre 2021²²

- A. L'accordo disciplina le condizioni e le modalità della cooperazione bilaterale in materia d'istruzione per le operazioni di pace internazionali.
- B. Oltre alle questioni finanziarie, disciplina in particolare lo statuto giuridico del personale operante in territorio straniero.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a e 150a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 13 ottobre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 120 giorni.

²² RS 0.512.247.2

5.1.9**Accordo tecnico tra la Svizzera
e la Polonia concernente l'istruzione di carristi
polacchi nel Centro d'istruzione delle truppe
meccanizzate di Thun nel 2021, concluso
il 1° giugno 2021**

- A. L'accordo disciplina gli aspetti della logistica e altri aspetti giuridici in relazione con l'istruzione di carristi polacchi nel Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate dell'Esercito svizzero di Thun nel 2021.
- B. I carristi polacchi sono istruiti su simulatori di carri armati altamente sofisticati nel Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun. L'istruzione è effettuata su richiesta della Polonia.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2023. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

**5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito
 concernente la partecipazione all'esercitazione
 militare YORKNITE 2021, concluso
 il 15 novembre 2021**

- A. L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione di volo di quattro settimane nel Regno Unito, che prevede in particolare lo svolgimento di voli notturni, a bassa quota e in condizioni difficili. Costituisce inoltre la base per esercitazioni di difesa aerea con le forze armate britanniche.
- B. L'accordo disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il supporto logistico fornito dall'esercito britannico e le spese che ne derivano.
- C. 729 000 franchi.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2021. Si applica per la durata dell'istruzione, ossia dal 15 novembre al 10 dicembre 2021.

**5.1.11 Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente
l'utilizzo del simulatore di volo del Super Puma,
concluso il 13 settembre 2021**

- A. L'accordo consente alle forze aeree slovene di utilizzare il simulatore di volo del Super Puma di Emmen a scopo di istruzione.
- B. L'accordo disciplina questioni relative allo statuto e alla responsabilità dei partecipanti sloveni nonché gli aspetti finanziari.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 48a LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2021 e si applica fino al 31 dicembre 2021.

**5.2 Altri accordi del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport**

**5.2.1 Accordo di progetto tra la Svizzera e l’Australia
concernente la cooperazione nell’ispezione di
strutture e materiali in titanio delle fusoliere di aerei
da combattimento, concluso il 17 giugno 2021**

- A. L’accordo di progetto disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l’Australia nella ricerca di segni di fatica nelle strutture in titanio delle fusoliere degli aerei da combattimento.
- B. L’ispezione mira a ottenere dei dati occorrenti alla Svizzera per ottimizzare la durata di vita della sua flotta di F/A-18 in fase di invecchiamento. In questo contesto la Svizzera approfitta dell’infrastruttura e della lunga esperienza tecnica dell’Australia.
- C. 3,5 milioni di dollari australiani.
- D. Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.
- E. L’accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2021 e si applica per la durata di quattro anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

5.2.2**Allegato al «master data exchange agreement» tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente l'intelligenza artificiale e le cibertecnologie, concluso il 5 gennaio 2021**

- A. L'allegato disciplina lo scambio, tra la Svizzera e gli Stati Uniti, di informazioni di ricerca e sviluppo riguardanti l'intelligenza artificiale e le cibertecnologie.
- B. La Svizzera e gli Stati Uniti conducono vari progetti di ricerca nei settori dell'intelligenza artificiale e delle cibertecnologie. L'allegato serve a disciplinare lo scambio di informazioni in questo ambito.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 109*b* capoverso 2 lettere b e c LM.
- E. L'allegato è entrato in vigore il 5 gennaio 2021 e si applica per la durata di dieci anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

5.2.3**Accordo di progetto tra la Svizzera e gli Stati Uniti
concernente materiali e strumenti di elaborazione
per l'elettronica ad alta frequenza ed elettroottica/a
infrarossi di prossima generazione nel settore della
coltivazione di cristalli a film sottile per apparecchi
elettronici e optoelettronici di nuovo tipo,
concluso il 14 gennaio 2021**

- A. L'accordo di progetto disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti nel campo della ricerca per lo sviluppo di metodi per la crescita di materiali ferroelettrici a film sottile.
- B. In particolare, l'accordo consente alla Svizzera di studiare nuovi materiali ferroelettrici a film sottile, come per esempio il titanato di bario, che può essere utilizzato per sviluppare modulatori elettroottici ad alta velocità.
- C. 2,071 milioni di franchi.
- D. Articolo 109*b* capoverso 2 lettera b e c LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2021 e si applica per la durata di cinque anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

**5.2.4 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein
 concernente la fornitura di prestazioni per
 la misurazione dell'intensità di dose a beneficio
 dell'organizzazione di prelievo e misurazione,
 concluso il 10 settembre 2021**

- A. L'accordo disciplina la misurazione dell'intensità di dose (radioattività) durante le esercitazioni e in caso di incidente, e assicura anche la prontezza operativa e la manutenzione delle attrezzature, la formazione iniziale e successiva del personale addetto alle misurazioni e la trasmissione dei dati misurati.
- B. Sono già in vigore accordi con i Cantoni. Data la collocazione geografica, l'estensione dell'attuale collaborazione anche al Liechtenstein è nell'interesse di entrambi i Paesi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2021 e si applica per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica per la fine di un anno civile con un preavviso di un anno.

**5.2.5 Accordo tecnico tra la Svizzera e la NATO
Communications and Information Agency
concernente il supporto tecnico per il Mode 5
dell'identificazione amico-nemico, concluso
il 18 giugno 2021**

- A. L'accordo tecnico disciplina il supporto tecnico fornito dalla *NATO Communications and Information Agency* (agenzia NCI) alla Svizzera per la conversione dei suoi radar secondari al Mode 5, nuovo standard NATO per l'identificazione amico-nemico.
- B. I sistemi di identificazione amico-nemico con Mode 5 devono essere certificati per garantire l'interoperabilità tra Stati partner e produttori di sistemi. La Svizzera desidera che l'agenzia NCI verifichi le prestazioni e l'interoperabilità dei suoi radar secondari sulla base delle direttive in materia di test e di classificazioni di sicurezza della NATO.
- C. 50 228 euro.
- D. Articolo 109*b* capoverso 2 lettere b e c LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2021 con effetto fino al 30 giugno 2022. Non sono previste modalità di denuncia.

5.2.6

**Contratto di supporto tra la Svizzera e la NATO
Support and Procurement Agency relativo ai tiri
tecnici di verifica della Svizzera con missili Stinger
previsti nel 2020, concluso il 26 agosto 2021**

- A. Il contratto di supporto disciplina il supporto logistico della *NATO Support and Procurement Agency* (NSPA) per i tiri tecnici di verifica con missili Stinger della Svizzera in Turchia nonché il finanziamento a carico della Svizzera di queste prestazioni. I tiri tecnici previsti nel 2020 sono stati posticipati al 2021 a causa della pandemia di COVID-19.
- B. Il sistema missilistico a spalla Stinger per la difesa terra-aria è stato acquistato dall'Esercito svizzero nel 1994. Nell'ambito della sorveglianza tecnica del sistema e in particolare delle munizioni immagazzinate, vengono effettuati periodicamente tiri di verifica. Per effettuare questi tiri è necessaria una piazza di tiro dotata di un'infrastruttura specifica per i tiri missilistici e di un'estesa zona sbarrabile. Dato che in Svizzera non esistono strutture di questo tipo, per i tiri di verifica occorre far capo a una piazza per tiri di prova all'estero. La NSPA dispone dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie per fornire supporto alla Svizzera.
- C. 677 704 euro.
- D. Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2021 con effetto fino al 12 settembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

5.2.7 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Communications and Information Agency della NATO concernente la partecipazione alla «Multinational Malware Information Sharing Platform», concluso l'11 dicembre 2021

- A. L'accordo descrive i servizi che la *Communications and Information Agency* della NATO fornisce nel contesto della partecipazione svizzera alla «Multinational Malware Information Sharing Platform».
- B. Si basa sulla decisione del Consiglio federale dell'8 maggio 2020.
- C. 23 000 euro.
- D. Articolo 109b capoverso 1 LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2023.

5.2.8**Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di specialisti per l'UNOPS in Sudan, concluso il 24 giugno 2021**

- A. L'accordo definisce i diritti e gli obblighi delle parti connessi all'invio di esperti svizzeri per l'ONU in Sudan (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di spazi a uso ufficio ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e questioni di responsabilità civile.
- B. L'accordo si basa sulla decisione del Consiglio federale del 31 marzo 2021, con la quale il DDPS è autorizzato a sostenere il programma di sminamento dell'ONU in Sudan con un massimo di quattro militari.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 66b LM.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2021. Per la denuncia è previsto un preavviso di tre mesi.

6 Dipartimento federale delle finanze

6.1 **Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente le ripercussioni della clausola evolutiva prevista all'articolo 6 del Protocollo relativo alla convenzione del 2 aprile 2008 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 29 marzo 2021**

- A. L'accordo constata le ripercussioni della riduzione delle aliquote dell'imposta residua su interessi e canoni previste dalla convenzione del 2 aprile 2008²³, operata in virtù di una clausola evolutiva prevista al paragrafo 6 del protocollo relativo alla convenzione.
- B. Secondo il paragrafo 6 del protocollo relativo alla convenzione, se in una convenzione con uno Stato membro dell'OCSE il Cile dovesse esonerare dall'imposta gli interessi o i canoni maturati in Cile o applicare a questi introiti un'aliquota d'imposta inferiore a quella prevista originariamente nella convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile, l'esonerazione o la riduzione si applicherebbe automaticamente anche nei rapporti tra la Svizzera e il Cile. La convenzione di doppia imposizione tra il Cile e il Giappone è entrata in vigore il 28 dicembre 2016 ed è applicabile dal 1° gennaio 2017; nella convenzione tra la Svizzera e il Cile le aliquote dell'imposta residua su interessi e canoni sono state ridotte con effetto dal 1° gennaio 2017. L'accordo chiarisce il testo della convenzione tra la Svizzera e il Cile nella versione applicabile dopo l'attivazione della clausola evolutiva e contribuisce così alla certezza del diritto.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 24 paragrafo 3 della convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2021 ed è applicabile dal 1° gennaio 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

²³ RS 0.672.924.51

**6.2 Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente le modalità di applicazione
dell'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione
del 2 ottobre 1996 tra la Svizzera e gli Stati Uniti
d'America per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito nel tenore
del protocollo del 23 settembre 2009, concluso
il 6 maggio 2021**

- A. L'accordo contiene un elenco di fondi di pensione o piani di risparmio previdenziali individuali assoggettati all'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione²⁴.
- B. Dispone che i vantaggi previsti all'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione sono concessi soltanto se le autorità competenti degli Stati contraenti definiscono vicendevolmente i fondi di pensione o i piani di risparmio previdenziali individuali fiscalmente riconosciuti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 25 paragrafo 3 della convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

6.3

**Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente
l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali
abbinati al valico di Thônex-Vallard, concluso
il 27 novembre 2019**

- A. L'accordo disciplina le basi legali per l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Thônex-Vallard da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e della *Direction générale des douanes et droits indirects*, nonché i servizi competenti per l'utilizzo dell'ufficio.
- B. Lo scopo di questo ufficio a controlli nazionali abbinati è di agevolare la cooperazione transfrontaliera in ambito doganale e di facilitare il lavoro del personale. L'accordo crea sia zone adibite a uso comune sia zone riservate alle autorità di una delle parti. I collaboratori sono autorizzati a effettuare controlli sul territorio dell'altra parte contraente, ma a parte qualche eccezione non possono procedere a fermi di persone che non attraversano il confine. Inoltre, l'accordo contiene disposizioni riguardanti l'amministrazione delle zone che favoriscono un'adozione congiunta delle decisioni.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 242 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2006²⁵ sulle dogane (OD).
- E. L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 2 marzo 2021. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica. Prevede una possibilità di denuncia per via diplomatica per il primo giorno di un mese e con un preavviso di sei mesi.

²⁵ RS 631.01

6.4

**Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente
l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali
abbinati al valico di Col France, concluso
il 27 novembre 2019**

- A. L'accordo disciplina le basi legali per l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Col France da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e della *Direction générale des douanes et droits indirects*, nonché i servizi competenti per l'utilizzo dell'ufficio.
- B. Lo scopo di questo ufficio a controlli nazionali abbinati è di agevolare la cooperazione transfrontaliera in ambito doganale e di facilitare il lavoro del personale. L'accordo crea sia zone adibite a uso comune sia zone riservate alle autorità di una delle parti. I collaboratori sono autorizzati a effettuare controlli sul territorio dell'altra parte contraente, ma a parte qualche eccezione non possono procedere a fermi di persone che non attraversano il confine. Inoltre, l'accordo contiene le disposizioni riguardanti l'amministrazione delle zone che favoriscono un'adozione congiunta delle decisioni.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 242 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2006²⁶ sulle dogane (OD).
- E. L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 2 marzo 2021. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica. Prevede una possibilità di denuncia per via diplomatica per il primo giorno di un mese e con un preavviso di sei mesi.

**6.5 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente
l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali
abbinati al valico di Boncourt/Delle-Autostrada,
concluso il 27 novembre 2019**

- A. L'accordo disciplina le basi legali per l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Boncourt/Delle-Autostrada da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e della *Direction générale des douanes et droits indirects*, nonché i servizi competenti per l'utilizzo dell'ufficio.
- B. Lo scopo di questo ufficio a controlli nazionali abbinati è di agevolare la cooperazione transfrontaliera in ambito doganale e di facilitare il lavoro del personale. L'accordo crea sia zone adibite a uso comune sia zone riservate alle autorità di una delle parti. I collaboratori sono autorizzati a effettuare controlli sul territorio dell'altra parte contraente, ma a parte qualche eccezione non possono procedere a fermi di persone che non attraversano il confine. Inoltre, l'accordo contiene disposizioni riguardanti l'amministrazione delle zone che favoriscono un'adozione congiunta delle decisioni. Infine, definisce le condizioni per l'utilizzo e la gestione degli edifici e dell'infrastruttura, al fine di assicurare una mobilità efficiente per le autorità di entrambe le parti.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 242 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2006²⁷ sulle dogane (OD).
- E. L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 2 marzo 2021. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica. Prevede una possibilità di denuncia per via diplomatica per il primo giorno di un mese e con un preavviso di sei mesi.

²⁷ RS 631.01

**6.6 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente
l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali
abbinati presso la stazione ferroviaria di Annemasse
e i controlli nei treni viaggiatori sui percorsi Genève-
Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse, concluso
il 27 novembre 2019**

- A. L'accordo disciplina le basi legali per l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati presso la stazione ferroviaria di Annemasse da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e della *Direction générale des douanes et droits indirects*, nonché i controlli nei treni viaggiatori sui percorsi Genève-Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse e i servizi competenti per l'utilizzo dell'ufficio.
- B. Lo scopo di questo ufficio a controlli nazionali abbinati è di agevolare la cooperazione transfrontaliera in ambito doganale e di facilitare il lavoro del personale. L'accordo prevede sia zone adibite a uso comune, che comprendono anche la tratta ferroviaria tra Annemasse e la prima fermata in Svizzera, sia zone riservate ai collaboratori di una delle parti. I collaboratori sono autorizzati a effettuare controlli sul territorio dell'altra parte contraente, ma a parte qualche eccezione non possono procedere a fermi di persone che non attraversano il confine. Inoltre, l'accordo contiene disposizioni riguardanti l'amministrazione delle zone che favoriscono un'adozione delle decisioni congiunta e con il coinvolgimento dell'amministrazione ferroviaria competente. Infine, l'accordo stabilisce che per svolgere i loro compiti presso la stazione del Paese limitrofo i collaboratori viaggiano in linea di massima in treno, a meno che non sia necessario un veicolo di servizio.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 242 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2006²⁸ sulle dogane (OD).
- E. L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 2 marzo 2021. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica. Prevede una possibilità di denuncia per via diplomatica per il primo giorno di un mese e con un preavviso di sei mesi.

6.7

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul reciproco riconoscimento dei rispettivi programmi per operatori economici autorizzati (AEO), concluso il 1° giugno 2021

- A. L'accordo concede alle imprese dello Stato partner certificate come AEO vantaggi e agevolazioni sostanziali e per quanto possibile reciproci. Le imprese con qualifica di AEO sono considerate particolarmente affidabili, e quindi beneficiano di privilegi nell'ambito dei controlli doganali rilevanti per la sicurezza e possono approfittare di agevolazioni nel disbrigo delle formalità doganali. Questa soluzione facilita gli scambi commerciali e riduce gli ostacoli tecnici al commercio.
- B. Le misure adottate dalla comunità internazionale dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 per accrescere la sicurezza doganale si ripercuotono anche sul traffico merci transfrontaliero. In particolare, è stata introdotta una predichiarazione sommaria di tutte le merci importate da Paesi terzi o esportate in questi Paesi. L'introduzione della qualifica di AEO per le imprese è uno degli elementi chiave delle iniziative a favore della sicurezza. Lo scopo di tale qualifica consiste nel garantire la sicurezza di tutta la catena di fornitura, dal produttore di una merce fino al consumatore finale. Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso concluso tra il Regno Unito e l'Unione europea. Pertanto, il Regno Unito è ora tenuto a effettuare la dichiarazione sommaria per tutte le merci come gli altri Paesi terzi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 42a capoverso 2^{bis} della legge del 18 marzo 2005²⁹ sulle dogane (LD).
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2021 con effetto a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

²⁹ RS 631.0

**6.8 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente
l'applicazione dell'articolo 24 paragrafo 5 della
convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Svizzera
e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda
del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito, concluso il 16 giugno 2021**

- A. L'accordo disciplina l'esecuzione di procedure d'arbitrato ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 5 della convenzione³⁰.
- B. La convenzione non definisce le norme procedurali applicabili alla procedura d'arbitrato prevista al suo articolo 24 paragrafo 5. La stessa disposizione prevede pertanto che tali norme devono essere definite per via amichevole.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 24 paragrafo 5 della convenzione.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

³⁰ RS 0.672.936.712

7 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est³¹

Introduzione

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. La cooperazione allo sviluppo Est viene messa in atto dalla DSC e dalla SECO e promuove soprattutto la transizione dei Paesi dell'Est verso sistemi imperniati sulla democrazia e l'economia di mercato. Nell'implementare la cooperazione economica allo sviluppo nei Paesi in questione, la SECO si basa su questo mandato e fornisce assistenza nella realizzazione di cambiamenti strutturali, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia globale. Le sue attività si concentrano sulla promozione di condizioni quadro affidabili in materia di politica economica e sul sostegno a iniziative innovative del settore privato. Questo approccio facilita l'accesso delle persone e delle imprese ai mercati e alle opportunità e crea prospettive di lavoro dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica sostenibile e a una prosperità duratura. La promozione della parità di genere, l'efficienza climatica e un utilizzo razionale delle risorse sono presupposti importanti per la sostenibilità della crescita economica e la prosperità, motivo per cui sono sistematicamente considerati nelle attività della SECO. Fra i Paesi partner della cooperazione bilaterale della SECO figurano l'Albania, il Kirghizistan, la Serbia, il Tagikistan e l'Ucraina. Misure complementari sono attuate nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale e nell'Asia centrale. La SECO è attiva sia sul piano bilaterale che multilaterale attraverso la partecipazione a programmi regionali e globali. Per l'attuazione della cooperazione economica è anche fondamentale una stretta collaborazione con organizzazioni specializzate come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo.

³¹ FF 2020 2313

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016³² sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Albania	Progetto sulla proprietà intellettuale «Albanian-Swiss Intellectual Property Project», fase 1, 2021–2025	01.03.2021	1,5 milioni di franchi
2.	Albania	Concessione di un sostegno tecnico e finanziario nell'ambito del progetto sui Comuni energetici intelligenti	12.11.2021	5,3 milioni di franchi
3.	Bosnia ed Erzegovina	Progetto di trasformazione urbana nel Cantone di Sarajevo	15.07.2021	4,55 milioni di franchi
4.	Serbia	Attuazione del programma svizzero sullo sviluppo di capacità per la politica commerciale	21.09.2021	700 000 franchi
5.	BERS	Cooperazione legata al programma relativo al teleriscaldamento con energie rinnovabili in Serbia	26.11.2020	8,475 milioni di euro
6.	BERS	Contributo mediante la partecipazione al Fondo di partenariato est-europeo per l'efficienza energetica e l'ambiente	30.11.2021	3 milioni di euro
7.	BIRS	Rendicontazione finanziaria delle imprese in Albania, fase 3, fondo fiduciario a donatore unico	23.12.2020	2,3 milioni di euro
8.	BIRS/IDA	Fondo fiduciario a donatore unico per il progetto di modernizzazione del settore idrico-fognario in Bosnia ed Erzegovina	16.12.2020	7 milioni di franchi
9.	BIRS/IDA	Sostegno al governo dell'Azerbaijan per rafforzarne le capacità nel quadro della spesa a medio termine, fondo fiduciario a donatore unico	01.07.2021	5 milioni di franchi
10.	SFI	Sviluppo del mercato dei capitali nel settore agricolo in Ucraina	08.12.2020	2,2 milioni di dollari americani

³² RS 974.1

7.2

**Credito quadro Cooperazione economica
allo sviluppo³³****Introduzione**

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. Nell'implementare la cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera la SECO si basa su questo mandato e fornisce assistenza nella realizzazione di cambiamenti strutturali, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia globale. Le sue attività si concentrano sulla promozione di condizioni quadro affidabili in materia di politica economica e sul sostegno a iniziative innovative del settore privato. Questo approccio facilita l'accesso delle persone e delle imprese ai mercati e alle opportunità e crea prospettive di lavoro dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica sostenibile e a una prosperità duratura. La promozione della parità di genere, l'efficienza climatica e un utilizzo razionale delle risorse sono presupposti importanti per la sostenibilità della crescita economica e la prosperità, motivo per cui sono sistematicamente considerati tra le attività della SECO. Dal punto di vista geografico, la SECO coopera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Paesi a medio reddito, MIC). Fra i Paesi partner della cooperazione bilaterale figurano la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, il Sudafrica, la Tunisia e il Vietnam. La SECO è attiva sia sul piano bilaterale che multilaterale attraverso la partecipazione a programmi regionali e globali. Per l'attuazione della cooperazione economica è anche fondamentale una stretta collaborazione con organizzazioni specializzate come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

³³ FF 2020 2313

**Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del
19 marzo 1976³⁴ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario
internazionali**

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
1.	Burkina Faso	Supporto tecnico e finanziario alla Direzione fiscale	26.07.2021	4,9 milioni di franchi
2.	Colombia	Programma di rafforzamento della competitività «Colombia+Competitiva 2021–2024», fase 2	21.07.2021	14 milioni di franchi
3.	Indonesia	Cooperazione per lo sviluppo di competenze specialistiche nel settore delle energie rinnovabili	09.10.2020	6,5 milioni di franchi
4.	Mongolia	Assistenza tecnica in determinati settori delle operazioni della banca centrale	06.08.2021	205 000 franchi
5.	Perù	Sostegno al rafforzamento istituzionale dell'autorità di vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni e sui fondi pensione, fase 2	16.12.2020	3 milioni di franchi
6.	Vietnam	Sostegno alla politica commerciale e promozione delle esportazioni	22.10.2021	5 milioni di franchi
7.	Vietnam	Programma di formazione per dirigenti nel settore bancario	27.12.2021	5 milioni di franchi
8.	BERS	Contributo al Fondo speciale per il partenariato d'azione a forte impatto sul clima	14.12.2021	10 milioni di franchi
9.	IDB	Contributo al fondo tematico strategico dal titolo «Fondo multidonatori per l'acqua»	29.11.2021	4,5 milioni di franchi
10.	IDB	Gestione del fondo tematico strategico dal titolo «Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo di città sostenibili nell'America latina e nei Caraibi»	03.12.2021	3,5 milioni di franchi
11.	IDB	Contributo alla gestione del progetto «Fonte d'innovazione: un meccanismo per promuovere le innovazioni nel settore dell'acqua, delle acque reflue e dei rifiuti nell'America latina e nei Caraibi»	08.12.2021	2 milioni di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
12.	BIRS/IDA	Fondo multidonatori per facilitare il sostegno alle riforme dei mercati dei capitali motori di crescita nei Paesi prioritari della Svizzera	26.10.2021	25,85 milioni di franchi
13.	BIRS/IDA	Gestione relativa al programma di aiuti al settore dell'energia nell'ambito del fondo di fondi 2.0 (fondo fiduciario multidonatori)	23.11.2021	13 milioni di franchi
14.	BIRS/IDA	Fondo fiduciario multidonatori per il programma relativo alla politica africana dei trasporti – quarto piano di sviluppo	25.11.2021	4 milioni di dollari americani
15.	CCI	Rafforzamento strategico delle PMI nel settore del commercio internazionale con il «Window 1 Trust Fund»	28.10.2021	8 milioni di franchi
16.	BIRS/IDA	Fondo fiduciario multidonatori per una gestione integrata delle zone rurali e delle città in Egitto	14.12.2021	8,55 milioni di franchi
17.	UNCTAD	Programma di sostegno al sistema di gestione del debito e di analisi finanziaria	12.12.2020	3 milioni di franchi
18.	UNCTAD	Programma concernente il commercio elettronico e l'economia digitale (2021–2024)	31.08.2021	4 milioni di franchi
19.	FMI	Sostegno al Centro regionale per il Medio Oriente	23.11.2021	5 milioni di franchi
20.	Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale	Programma «Better Than Cash Alliance»	30.11.2021	3 milioni di franchi
21.	SFI	Standard ambientali, sociali e di buongoverno integrati, fondo globale per l'assistenza tecnica	15.09.2021	16,85 milioni di dollari americani
22.	OCSE	Sostegno a progetti fiscali in Colombia	18.12.2020	1,15 milioni di franchi
23.	UN-Habitat	Accordo di contribuzione per il progetto concernente la pianificazione urbanistica e l'infrastruttura in contesti di migrazione	30.12.2020	3,1 milioni di franchi
24.	OIL	Memorandum d'intesa per la cooperazione allo sviluppo	01.04.2021	–
25.	OIL	Programma «Better Work», fase 4	01.12.2021	12 milioni di franchi

N.	Parte contraente	Oggetto	Data di conclusione	Ripercussioni finanziarie
26.	OIL	Programma «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises», fase 4	10.12.2021	3,317 milioni di franchi
27.	OIL	Programma «Productivity Ecosystems for Decent Work»	14.12.2021	9,08 milioni di franchi
28.	PNUS	Condivisione dei costi nell'ambito di un accordo di terzi per l'attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi	01.12.2021	1,35 milioni di franchi
29.	UNICEF	Contributo alla segreteria del Fondo per i servizi educativi	19.08.2021	100 000 franchi

7.3 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.3.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali, concluso il 10 febbraio 2021

- A. L'accordo disciplina il riconoscimento reciproco dei titoli professionali tra la Svizzera e la Germania, e in particolare le condizioni e le procedure per la determinazione dell'equivalenza di tali titoli e l'effetto giuridico dell'equivalenza. Sono definiti anche gli strumenti di lavoro ed è istituito un Comitato misto incaricato di contribuire all'attuazione coerente e allo sviluppo dell'accordo.
- B. Il riconoscimento di titoli professionali all'estero è un fattore importante per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, poiché facilita in particolare l'accesso al mercato del lavoro e alla formazione continua in altri Paesi. Questo nuovo accordo sostituisce e modernizza la previgente convenzione del 1937 tra la Svizzera e la Germania nella stessa materia. In sostanza codifica la prassi già consolidata per il riconoscimento reciproco dei titoli professionali. Al tempo stesso recepisce gli sviluppi intercorsi dal 1937 nei due Paesi in materia di formazione professionale, chiarisce questioni che si pongono nella prassi attuale a livello di attuazione e risolve alcune difficoltà. Inoltre, è stato esteso il campo di applicazione, e quindi anche il gruppo dei potenziali beneficiari. L'accordo sarà attuato nel quadro delle strutture e procedure già predisposte per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 68 capoverso 2 LFPr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

7.3.2

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'attuazione della Giornata mondiale dell'alimentazione 2021, concluso l'11 ottobre 2021

- A. L'accordo disciplina le modalità in base a cui la Svizzera fornisce un contributo all'organizzazione della manifestazione in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, in particolare per finanziare una parte dei costi per la conduzione e l'attuazione operativa dello stand espositivo presso la stazione di Ginevra Cornavin. La FAO è un'organizzazione intergovernativa dell'ONU che si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.
- B. Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione per commemorare la fondazione dell'organizzazione, avvenuta nel 1945. Nel 2021 la Giornata si tiene all'insegna del motto «Le nostre azioni sono il nostro futuro. Una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore». A questo scopo è stato organizzato uno stand espositivo presso la stazione di Ginevra Cornavin. L'obiettivo era sensibilizzare la popolazione svizzera sul ruolo che essa svolge nella trasformazione dei nostri sistemi agroalimentari. Inoltre, si è voluto informare il pubblico svizzero sulle modalità con cui la Svizzera e la FAO stanno contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo 2 di sviluppo sostenibile («Fame zero»). L'attenzione si è concentrata sul fatto che il nostro modo di nutrirci agisce sulla nostra salute e sul pianeta e che di conseguenza dovremmo partecipare tutti alla trasformazione. Il tema della Giornata di quest'anno segue l'appello della FAO alla solidarietà e alla cooperazione globale, volto a garantire che tutti i Paesi possano riprendersi rapidamente dalla pandemia di COVID-19 e che tutti gli attori contribuiscano alla trasformazione del sistema agroalimentare. Le attività svolte comprendevano l'allestimento di uno stand espositivo alla stazione di Ginevra Cornavin in collaborazione con l'UFAG, la fondazione Partage e la città di Ginevra, e la proiezione di un video pubblicitario online nelle principali stazioni ferroviarie della Svizzera.
- C. 20 000 franchi.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2021 con effetto fino al 29 ottobre 2021.

7.3.3

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo a sostegno del progetto «Migliorare la salute del suolo e l'approntamento di prestazioni ecosistemiche fornite dai suoli grazie ai programmi RECSOIL e Soil Doctors», concluso il 17 novembre 2021

- A. L'accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero a sostegno delle attività svolte nell'ambito del progetto «Migliorare la salute del suolo e l'approntamento di prestazioni ecosistemiche fornite dai suoli grazie ai programmi RECSOIL e Soil Doctors». Tali attività perseguono tre obiettivi: l'introduzione efficace di metodi sostenibili di gestione del suolo per migliorare l'approntamento di prestazioni ecosistemiche tramite il programma RECSOIL (ricarbonizzazione dei suoli agricoli nel mondo intero); rafforzamento delle capacità degli agricoltori in ambito di gestione sostenibile del suolo grazie al programma «Soil Doctors»; sensibilizzazione al problema del suolo e rafforzamento delle reti del suolo nazionali, regionali e globali.
- B. Il sequestro del carbonio organico nel suolo ha non solo un grande potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra, ma offre anche numerosi altri vantaggi, e in particolare consente di migliorare la sicurezza alimentare e il reddito agricolo, di ridurre la povertà e la malnutrizione e di approntare prestazioni ecosistemiche fondamentali. Il programma RECSOIL è stato avviato nel dicembre del 2019 al fine di promuovere l'introduzione di pratiche consolidate per il sequestro del carbonio organico nel suolo. Il programma «Soil Doctors» vuole fornire agli agricoltori gli strumenti necessari per poter valutare lo stato dei loro terreni e scegliere i metodi migliori per garantire la produzione di derrate alimentari salvaguardando al tempo stesso la salute del suolo. Il progetto è coordinato in maniera ottimale con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
- C. 750 000 franchi.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2021 con effetto fino al 30 settembre 2024. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

7.3.4

**Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente
un contributo per rendere operativo
il sottocomitato Allevamento del Comitato
dell'agricoltura e a sostegno del suo programma
pluriennale di lavoro, concluso il 22 novembre 2021**

- A. L'accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero a sostegno delle attività svolte per rendere operativo il sottocomitato Allevamento del Comitato dell'agricoltura e del suo programma pluriennale di lavoro. Sono previste le attività seguenti: svolgimento di una seduta biennale del sottocomitato; organizzazione di consultazioni tecniche a livello globale e regionale; sviluppo di una valutazione globale del contributo della produzione animale alla sicurezza alimentare, sistemi alimentari sostenibili e alimentazione sana; allestimento di documentazione tecnica, linee guida, valutazioni e studi da sottoporre al sottocomitato.
- B. L'allevamento di bestiame svolge un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, e in particolare per l'obiettivo 2. Tuttavia, si tratta di un ruolo complesso che implica anche numerosi obiettivi antitetici. Per sostenere i Paesi membri della FAO nella gestione di questa complessa sfida, nella sua 27^a seduta tenutasi nell'ottobre del 2020 il Comitato dell'agricoltura ha istituito il sottocomitato Allevamento, incaricato di svolgere consultazioni e discussioni internazionali su tematiche e priorità che toccano il settore della produzione animale. Come membro del Comitato, la Svizzera ha sostenuto la costituzione di questo sottocomitato, sottolineando in tal modo il proprio impegno a favore di sistemi alimentari sostenibili.
- C. 100 000 franchi.
- D. Articolo 177a LAgr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2021 con effetto fino al 30 novembre 2024. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

7.3.5 **Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array, conclusa il 12 marzo 2019³⁵**

- A. La convenzione è un trattato multilaterale tra i membri fondatori dell'organizzazione internazionale di ricerca «Square Kilometre Array Observatory» (SKAO). Definisce lo statuto dello SKAO e descrive gli obiettivi dell'organizzazione e gli obblighi delle parti contraenti.
- B. Lo SKAO sarà un osservatorio internazionale con stazioni in Sudafrica e in Australia e gestito a partire dal Regno Unito. Gestirà lo «Square Kilometre Array», il più potente radiotelescopio del XXI secolo, dal quale la comunità scientifica internazionale si aspetta progressi rivoluzionari nella comprensione dell'universo. La convenzione è stata firmata il 19 marzo 2019 da sette Stati (Australia, Cina, Italia, Olanda, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito). L'India e la Svezia hanno partecipato alle trattative per l'istituzione dello SKAO, ma prima di poter firmare la convenzione devono ancora attendere che terminino le procedure nazionali. Questi nove Paesi saranno membri fondatori, ma alla convenzione possono aderire anche altri Stati. Il 15 ottobre 2021 il Consiglio dello SKAO, organo supremo dell'organizzazione, ha approvato all'unanimità l'adesione della Svizzera. Aderendo alla convenzione la Svizzera si impegna dunque a partecipare allo SKAO fino al 2030.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 31 capoverso 1 LPRI.
- E. La convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 2022. In virtù del suo articolo 16, la Svizzera può recedere dalla convenzione con effetto al 15 gennaio 2031 con un preavviso di 12 mesi e dopo aver adempiuto tutti i propri obblighi nei confronti dello SKAO.

³⁵ RS 0.425.51

7.3.6

**Accordo tra la Svizzera e l'Osservatorio Square
Kilometre Array sull'adesione della Svizzera
all'Osservatorio Square Kilometre Array, concluso
il 17 dicembre 2021³⁶**

- A. L'accordo è un trattato bilaterale tra la Svizzera e l'organizzazione internazionale di ricerca Square Kilometre Array Observatory (SKAO). Stabilisce le modalità per l'adesione della Svizzera allo SKAO e per l'ottenimento dello statuto di parte contraente della convenzione istitutiva dello SKAO.
- B. Lo SKAO sarà un osservatorio internazionale con stazioni in Sudafrica e in Australia e gestito a partire dal Regno Unito. Gestirà lo «Square Kilometre Array», il più potente radiotelescopio del XXI secolo, dal quale la comunità scientifica internazionale si aspetta progressi rivoluzionari nella comprensione dell'universo. Oltre ai tre Paesi ospitanti, fanno parte dei membri fondatori anche la Cina, l'Italia, l'Olanda e il Portogallo. L'India e la Svezia hanno partecipato alle trattative per l'istituzione dello SKAO, ma prima di poter firmare la convenzione devono ancora attendere che terminino le procedure nazionali. L'adesione allo SKAO presuppone la conclusione di un accordo di adesione che definisca il contributo della Svizzera all'organizzazione.
- C. 25,5 milioni di euro.
- D. Articolo 31 capoverso 1 LPRI.
- E. L'accordo di adesione è entrato in vigore il 17 dicembre 2021. In virtù dell'articolo 16 della convenzione³⁷, la Svizzera può recedere da essa con effetto al 15 gennaio 2031 con un preavviso di 12 mesi e dopo aver adempiuto tutti i propri obblighi nei confronti dello SKAO.

³⁶ RS 0.425.511

³⁷ RS 0.425.51

8 **Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni**

8.1 **Accordo di esecuzione provvisorio sulla base e nell'ambito dell'Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale, concluso il 21 maggio 2021³⁸**

- A. L'accordo di esecuzione provvisorio disciplina il riconoscimento reciproco di determinate targhe e riguarda le licenze di circolazione collettive svizzere e le relative targhe professionali (di tipo «U») nonché le licenze di circolazione tedesche per veicoli con targa rossa, targa provvisoria o targa rossa per veicoli d'epoca. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2021 e da allora i veicoli con targhe professionali svizzere possono circolare in territorio tedesco. I veicoli immatricolati con le succitate targhe tedesche possono continuare a circolare in territorio svizzero.
- B. L'accordo di esecuzione facilita il lavoro del settore automobilistico nelle regioni di confine, autorizzando per esempio le corse di prova e verso piste di prova e simili nel territorio dell'altra parte contraente. Inoltre, nelle regioni di confine, i veicoli dotati di targhe professionale non dovranno più prevedere deviazioni e potranno seguire un itinerario diretto.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 47 dell'accordo di polizia del 27 aprile 1999³⁹ tra Svizzera e Germania.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2023. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

³⁸ RS 0.360.136.11

³⁹ RS 0.360.136.1

**8.2 Accordo tra la Svizzera, l'Austria, la Germania
e il Principato del Liechtenstein concernente
il coordinamento delle frequenze nella banda
174–230 MHz (banda III), concluso il 10 giugno 2021**

- A. L'accordo disciplina il coordinamento e l'utilizzo delle frequenze per i sistemi di radiodiffusione nello spettro di frequenza menzionato.
- B. Grazie alle disposizioni dell'accordo, le frequenze nelle rispettive zone di confine delle parti contraenti possono essere utilizzate in modo efficiente e senza interferenze.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2021. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi. I coordinamenti di frequenze conformi a questo nuovo accordo sono mantenuti.

8.3 **Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione della piattaforma doganale di Basilea-Saint-Louis sull'autostrada A35 in territorio francese, concluso il 31 marzo 2021**

- A. L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria delle parti contraenti ai lavori per la ristrutturazione della piattaforma doganale, che pur sorgendo su territorio francese viene utilizzata anche dalla Svizzera in comune con la Francia.
- B. In considerazione del costante incremento del traffico autostradale, la piattaforma viene ampliata e ristrutturata per iniziativa della Francia, affinché possa rispondere alle necessità che si presenteranno nei prossimi anni. In particolare, occorre aumentare la fluidità del traffico per migliorare la sicurezza della circolazione nei dintorni della piattaforma. L'obiettivo consiste nel ridurre i tempi d'attesa per i camion sull'autostrada. A tal fine è necessario costruire in particolare vie d'accesso e parcheggi supplementari. Nella migliore delle ipotesi in futuro nessun camion dovrà più sostare sull'autostrada.
- C. 3,5 milioni di euro.
- D. Articolo 7a capoverso 2 LOGA.
- E. L'accordo prenderà effetto non appena le parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive condizioni legali per l'entrata in vigore. La Svizzera ha effettuato la notifica il 26 aprile 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

**8.4 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente
la realizzazione di stazioni di base GSM/UMTS/LTE
sul territorio del Paese limitrofo, concluso il
3 settembre 2021**

- A. L'accordo disciplina le condizioni tecniche di utilizzo per il funzionamento delle stazioni di base GSM/UMTS/LTE ubicate sul territorio del Paese limitrofo. Le stazioni utilizzate dai gestori di telefonia mobile nel Paese limitrofo sono elencate nell'allegato con le loro specifiche tecniche aggiornate.
- B. L'accordo consente all'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) di garantire la fornitura di servizi di telefonia mobile alle proprie sedi di Ginevra–Meyrin (CH) e Pays de Gex (F).
- C. Nessuna.
- D. Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2021 e sostituisce il testo precedente del 28 giugno 2016. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso di 12 mesi e disciplina anche le modalità di funzionamento delle stazioni di base in caso di denuncia.

8.5 **Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, concluso il 3 luglio 2018⁴⁰**

- A. L'accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra parte contraente.
- B. È stato concluso per comune auspicio per fornire un quadro legale ai trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a della legge federale del 20 marzo 2009⁴¹ sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS).
- E. L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2021. Si applica per una durata indeterminata fintantoché non è denunciato da una delle parti contraenti con un preavviso scritto di sei mesi.

⁴⁰ RS 0.741.619.436

⁴¹ RS 744.10

**8.6 Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il
riconoscimento reciproco in materia di conversione
di patenti di guida, concluso il 13 maggio 2021⁴²**

- A. L'accordo concluso tra la Svizzera e l'Italia garantisce ai titolari di una patente di guida una conversione agevole del documento in caso di trasferimento della residenza nell'altro Stato. È entrato in vigore per la prima volta nel 2016 per una durata limitata a cinque anni. Nel maggio del 2021 il Consiglio federale e il Governo della Repubblica italiana lo hanno rinnovato per altri cinque anni.
- B. L'accordo semplifica considerevolmente la procedura per la conversione di patenti di guida. Grazie al suo rinnovo il riconoscimento reciproco e la conversione delle patenti di guida sono ulteriormente assicurati.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 1 lettera a LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2021 con effetto fino al 12 giugno 2026. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

⁴² RS 0.741.531.945.4

8.7 Accordo concernente l'adesione del Principato di Monaco a TV5, concluso il 9 dicembre 2021

- A. L'accordo concluso tra il Principato di Monaco nonché i partner statali e le emittenti partner di TV5 è inteso a riconoscere Monaco come nuovo partner statale e a integrare la televisione pubblica monegasca nella cooperazione di programma. L'accordo disciplina le modalità di adesione e tratta la questione dell'aumento di capitale di TV5 nonché la partecipazione monegasca, la nuova ripartizione del capitale, la suddivisione dell'orario di trasmissione e il contributo finanziario del nuovo partner monegasco.
- B. La Carta TV5 è la base della partecipazione statale in TV5. Gli Stati fondatori, ossia la Francia, il Belgio, il Canada/Québec e la Svizzera, procederanno a una revisione parziale della Carta per poter estendere il sistema direttivo di TV5 anche al Principato di Monaco. L'accordo è un testo aggiuntivo della Carta e disciplina le modalità dell'adesione del Principato di Monaco.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
- E. L'accordo entra in vigore lo stesso giorno della revisione della Carta, e precisamente il 9 dicembre 2021. Non prevede espressamente modalità di denuncia, poiché disciplina questioni specifiche che consentono di finalizzare l'adesione di Monaco.

**8.8 Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di
Parigi sul clima tra la Svizzera e il Commonwealth
della Dominica, concluso l'11 novembre 2021⁴³**

- A. L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.
- B. Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021–2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 10 gennaio 2022 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

⁴³ RS 0.814.012.131.9

8.9**Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e la Georgia, concluso il 18 ottobre 2021⁴⁴**

- A. L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.
- B. Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021–2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2021 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

⁴⁴ RS 0.814.012.136.0

**8.10 Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo
di Parigi sul clima tra la Svizzera e il Senegal,
concluso il 6 luglio 2021⁴⁵**

- A. L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.
- B. Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021–2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2021 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

⁴⁵ RS 0.814.012.168.1

**8.11 Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo
di Parigi sul clima tra la Svizzera e Vanuatu,
concluso l'11 novembre 2021⁴⁶**

- A. L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.
- B. Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021–2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

⁴⁶ RS 0.814.012.177.9

8.12 Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente il traffico aereo di linea, concluso l'8 luglio 2013⁴⁷

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.
- B. Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Consiglio federale. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2021. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso. L'entrata in vigore di tale accordo comporta l'abrogazione dell'accordo del 29 luglio 1998 concernente il traffico aereo di linea.

⁴⁷ RS 0.748.127.191.98

8.13 Accordo tra la Svizzera e Israele concernente il traffico aereo di linea, concluso il 31 ottobre 2018⁴⁸

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.
- B. Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Consiglio federale. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2021. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso. L'entrata in vigore di tale accordo comporta l'abrogazione dell'accordo del 19 novembre 1952 concernente i servizi aerei.

⁴⁸ RS 0.748.127.194.49

**8.14 Accordo tra la Svizzera e la Moldova concernente
il traffico aereo di linea, concluso il 4 aprile 2019⁴⁹**

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.
- B. Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Consiglio federale. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

⁴⁹ RS 0.748.127.195.65

8.15 Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente il traffico aereo di linea, concluso il 20 novembre 2018⁵⁰

- A. L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.
- B. Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Consiglio federale. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 3a capoverso 1 LNA.
- E. L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2021. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

⁵⁰ RS 0.748.127.196.45

**8.16 Accordo multilaterale M 332 in conformità
con l'1.5.1 dell'allegato A dell'accordo relativo
al trasporto internazionale su strada delle
merci pericolose (ADR) concernente materie
di debole attività specifica (LSA-III) secondo
il 2.2.7.2.3.1.4 ADR, concluso il 12 luglio 2021**

- A. In deroga all'ADR concernente materie radioattive di debole attività specifica (LSA-III), non è necessario che queste materie siano sottoposte alla prova di lisciviazione di cui al punto succitato.
- B. L'accordo M 332 abroga qualsiasi deroga alle disposizioni pertinenti dell'AIEA e agevola il trasporto di queste materie.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2022. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

8.17

Accordo multilaterale M 338 in conformità con l'1.5.1 dell'allegato A dell'accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di butadieni e idrocarburi della classe 2 in miscela stabilizzata, concluso il 12 luglio 2021

- A. In deroga alle prescrizioni della sottosezione 2.2.2.3 e della tabella A del capitolo 3.2, il trasporto di miscele stabilizzate di butadieni e idrocarburi con una concentrazione di butadiene compresa tra il 20 e il 40 per cento, che a 70° C hanno una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e la cui massa volumica a 50° C non è inferiore a 0,525 kg/l, è autorizzato sotto la denominazione dell'ONU 1010 BUTADIENI E IDROCARBURI IN MISCELA, STABILIZZATA.
- B. La modifica della classificazione dei butadieni viene effettuata retroattivamente e anticipa una modifica prevista per il 2025. Ciò aumenta la sicurezza ed è nell'interesse dell'economia.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 106a capoverso 2 LCStr.
- E. L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 2021 con effetto fino al 30 giugno 2025. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac

Introduzione

Con l'Accordo di Associazione a Schengen (AAS)⁵¹ e l'Accordo di associazione a Dublino (AAD)⁵² la Svizzera si è impegnata a recepire tutti gli atti e i provvedimenti che sviluppano l'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac e, se necessario, a trasporli nel diritto interno (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS; art. 1 par. 3 e art. 4 AAD).

Il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac segue una procedura particolare: l'UE è tenuta a notificare immediatamente alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera, dal canto suo, deve informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se e entro quando intende recepirlo (art. 7 par. 2 lett. a AAS; art. 4 par. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac può portare alla sospensione o addirittura alla cessazione degli Accordi di associazione (art. 7 par. 4 AAS; art. 4 par. 6 AAD).

Alcuni sviluppi che non creano né diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti) non rientrano nella categoria dei trattati ed è sufficiente che la Svizzera ne prenda atto in una nota diplomatica indirizzata all'UE. Tuttavia, se uno sviluppo è vincolante per la Svizzera viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valore di trattato internazionale. Deve essere approvato, secondo quanto prevedono le disposizioni costituzionali, o dal Consiglio federale (se una legge federale lo autorizza a farlo o se si tratta di un trattato di portata limitata conformemente all'articolo 7a capoversi 2–4 LOGA) o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso, non appena il decreto federale è stato accettato alle urne, la Svizzera deve informare l'UE che i suoi requisiti costituzionali interni sono stati adempiuti e che non vi sono più ostacoli all'entrata in vigore del trattato in questione; la Svizzera dispone poi di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE per recepire e trasporre lo sviluppo nel diritto interno (art. 7 par. 2 lett. b AAS; art. 4 par. 3 AAD).

Gli scambi di note relativi al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac possono essere denunciati alle condizioni di cui agli articoli 7 paragrafo 4 e 17 AAS e agli articoli 4 paragrafo 6 e 16 AAD. La denuncia comporta l'avvio delle succitate procedure di sospensione o di cessazione degli Accordi secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac di competenza del Consiglio federale sono esposti nel seguente capitolo distinto in ragione del loro carattere particolare. Il numero relativamente alto di scambi di note quest'anno è riconducibile a vari effetti cumulativi, di cui tre spiccano sugli altri: l'accresciuta dinamica legislativa all'interno dell'UE (p. es. trasformazione e sviluppo dell'intero panorama dei sistemi informatici), mutate condizioni

⁵¹ RS 0.362.31

⁵² RS 0.142.392.68

quadro istituzionali dal Trattato di Lisbona (maggiore ricorso alla possibilità di delegare poteri legislativi alla Commissione europea) e la «geometria variabile» della partecipazione a Schengen/Dublin (necessità di adottare atti giuridici dal contenuto identico).

9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 che stabilisce le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie e di dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri, concluso il 27 gennaio 2021

- A. Lo scambio di note precisa il regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera «SIS frontiere» e disciplina le norme minime di qualità e le specifiche tecniche per l'inserimento e la conservazione di fotografie e dati dattiloscopici nel SIS.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 gennaio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/31 che stabilisce le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 27 gennaio 2021

- A. Lo scambio di note precisa il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale «SIS polizia», e disciplina le norme minime di qualità e le specifiche tecniche per l'inserimento e la conservazione di fotografie e dati dattiloscopici nel SIS. Lo scambio di note introduce anche disposizioni sui profili DNA.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 gennaio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 92 def. che riguarda norme tecniche per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 25 febbraio 2021

- A. Lo scambio di note contiene norme che definiscono i requisiti di qualità, come l'insieme minimo di dati per categoria di segnalazioni, nonché norme sull'inserimento dei dati. Sono incluse in questa decisione di esecuzione anche alcune disposizioni speciali supplementari che riguardano esclusivamente il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale «SIS polizia». Tali disposizioni riguardano la possibilità di aggiungere segnalazioni di oggetti alle segnalazioni di persone per facilitare la localizzazione delle persone segnalate in relazione a essi e scadenze più brevi per l'esame di alcune categorie di oggetti.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 25 febbraio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione
C(2021) 660 def. che riguarda norme tecniche
per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione
e la consultazione di dati nel SIS nel settore delle
verifiche di frontiera e del rimpatrio, concluso
il 25 febbraio 2021**

- A. Lo scambio di note precisa il regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera «SIS frontiere» e include norme sulla definizione dei requisiti di qualità, come l'insieme minimo di dati per categoria di segnalazioni, nonché norme sull'inserimento dei dati.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 25 febbraio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione
C(2021) 965 def. che modifica l'allegato della
decisione di esecuzione 2013/115/UE per quanto
riguarda l'inclusione di Europol nello scambio
di informazioni supplementari, concluso
il 17 marzo 2021**

- A. La base per la gestione operativa degli uffici SIRENE è il manuale SIRENE, che è stato introdotto nel 2008 ed è stato già adattato più volte. Il manuale definisce le basi giuridiche e le regole comuni per le misure da adottare, le procedure da seguire e i principi organizzativi generali degli uffici SIRENE. Nell'unico articolo della decisione di esecuzione da recepire si precisa che l'intero allegato dell'attuale manuale SIRENE sarà sostituito da un nuovo allegato.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 12 marzo 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 8947 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 6314 relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2020 e al finanziamento di aiuti di emergenza tramite lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 17 marzo 2021

- A. Questo scambio di note riduce di 30 milioni di euro l'importo massimo per l'attuazione del programma di lavoro 2020 fissato in 74,429 milioni di euro con la decisione di esecuzione C(2020) 6314 def. Questi mezzi finanziari fanno parte dei 264 milioni di euro totali stanziati dal Fondo a favore di misure dell'Unione, aiuti di emergenza e assistenza tecnica.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 marzo 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1224 def. che stabilisce i requisiti di prestazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, concluso il 31 marzo 2021

- A. La decisione di esecuzione C(2021) 1224 def. stabilisce i requisiti di prestazione per il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Si tratta di una delle misure necessarie e prioritarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'agenzia eu-LISA. I requisiti di prestazione per ETIAS sono indicati nell'allegato.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrl.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 marzo 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata C(2020) 8709 def. a integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda gli indicatori, concluso il 31 marzo 2021

- A. La decisione delegata C(2020) 8709 def. mira a introdurre provvedimenti appropriati sotto forma di norme e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d'informazione e a definire le condizioni, i criteri e la durata dell'autorizzazione di viaggio ETIAS, oltre che a specificare ulteriormente il tipo di informazioni supplementari che possono essere aggiunte, i formati, la lingua e i motivi per gli indicatori.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 marzo 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 sulla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi a norma del regolamento (UE) 2018/1240, concluso l'8 aprile 2021

- A. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 regola la segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi in applicazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrl.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore l'8 aprile 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.10 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della direttiva (UE) 2021/555 relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione
di armi, concluso il 15 aprile 2021**

- A. La direttiva 2021/555 è una revisione formale totale della direttiva europea sulle armi che non cambia il contenuto di quest'ultima. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, le modifiche e gli adattamenti talvolta considerevoli della direttiva, che secondo la prassi non erano stati inclusi nell'atto giuridico in vigore, sono stati riuniti in una codificazione. Poiché la codificazione non ha ripercussioni sul piano del contenuto, non è necessario alcun adeguamento del diritto svizzero delle armi.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 aprile 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.11 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione
C(2021) 1780 def. che modifica la decisione di
esecuzione C(2013) 4914 def. relativa all'elenco dei
documenti di viaggio che consentono di attraversare
le frontiere esterne e sui quali può essere apposto
un visto, concluso il 23 aprile 2021**

- A. Con questo scambio di note viene rivisto l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati a cittadini di Paesi terzi da Paesi terzi o da Stati Schengen e organizzazioni internazionali, introdotto dalla decisione n. 1105/2011/UE. La revisione dell'elenco mira a garantire che le autorità degli Stati Schengen responsabili del rilascio dei visti e dei controlli alle frontiere dispongano di informazioni corrette e aggiornate in merito ai documenti di viaggio presentati loro da cittadini di Paesi terzi.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 aprile 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.12 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione
(UE) 2021/627 recante norme sulla conservazione
e sull'accesso alle registrazioni nel sistema europeo
di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240, concluso
il 2 giugno 2021**

- A. La decisione di esecuzione (UE) 2021/627 stabilisce le norme relative alla conservazione e all'accesso alle registrazioni che contengono tutti i trattamenti di dati effettuati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosir), concluso il 3 giugno 2021

- A. Sulla base del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, la cui attuazione e il cui recepimento sono previsti per la primavera del 2022, la Commissione europea ha già adottato il presente regolamento di esecuzione che definisce i dettagli relativi ai livelli di informazione previsti per i quadri situazionali e le regole per l'istituzione di quadri situazionali specifici. Ciò permette di specificare il tipo di informazioni da fornire e le procedure di raccolta, trattamento, archiviazione e trasmissione di tali informazioni, nonché i meccanismi per garantire il controllo della qualità.
- B. Il regolamento di esecuzione non può essere applicato in maniera autonoma a causa della sua stretta connessione materiale con il summenzionato regolamento UE.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note entrerà in vigore solo dopo il recepimento del regolamento UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3154 def. che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda le informazioni da fornire alla Commissione in circostanze eccezionali relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio, concluso l'8 giugno 2021

- A. Lo scambio di note stabilisce quali informazioni gli Stati Schengen interessati devono trasmettere alla Commissione europea attraverso il centro nazionale di coordinamento in situazioni eccezionali in cui non è possibile né l'inserimento dei dati nel sistema centrale di ingressi/uscite (EES), né la memorizzazione dei dati nell'interfaccia uniforme nazionale, né la memorizzazione temporanea locale in formato elettronico.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrl.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore l'8 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'EES. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.15

**Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul
ricepimento della decisione di esecuzione
C(2021) 1830 def. sul meccanismo, le procedure
e i requisiti appropriati relativi alla conformità
qualitativa dei dati ai sensi dell'articolo 74
paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240,
concluso il 15 giugno 2021**

- A. La decisione di esecuzione C(2021) 1830 def. stabilisce il meccanismo e la procedura per effettuare i controlli di qualità sui dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché i requisiti relativi alla conformità qualitativa dei dati.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrL.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.16

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3379 def. concernente le specifiche relative a soluzioni tecniche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema centrale ETIAS e a una soluzione tecnica per agevolare la raccolta dei dati da parte degli Stati membri e di Europol per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati a fini di contrasto ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 e dell'articolo 92 paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 15 giugno 2021

- A. La decisione di esecuzione C(2021) 3379 def. stabilisce le misure necessarie per la definizione delle specifiche relative alle soluzioni tecniche per il collegamento dei punti di accesso centrale degli Stati Schengen al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché delle specifiche relative a una soluzione tecnica da mettere a disposizione degli Stati per agevolare la raccolta di questi dati statistici a fini di contrasto.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.17

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1840 def. che stabilisce i requisiti per il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda da presentare ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1240 nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati, concluso il 15 giugno 2021

- A. La decisione di esecuzione C(2021) 1840 def. stabilisce i requisiti riguardanti il formato dei dati da inserire nel modulo della domanda di autorizzazione di viaggio nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire che la domanda sia completa e che i dati siano coerenti.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

- 9.18 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3703 def. che stabilisce norme dettagliate per il funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione per dispositivi mobili nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 relativo a un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), concluso il 29 giugno 2021**
- A. La decisione di esecuzione C(2021) 3703 def. contiene disposizioni dettagliate sul funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione per dispositivi mobili utilizzabili per richiedere un'autorizzazione di viaggio nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché disposizioni dettagliate sulla protezione dei dati, sulla sicurezza del sito web pubblico e sull'applicazione per dispositivi mobili.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 29 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.19

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3726 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 def. per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti a standard e norme, concluso il 29 giugno 2021

- A. Dal 2008 la Svizzera emette un permesso di soggiorno uniforme per i cittadini di Paesi terzi. Le specifiche tecniche pertinenti sono contenute nella decisione di esecuzione C(2018) 7767 def. Dato il continuo sviluppo dei documenti di riferimento, redatti principalmente dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, con questa decisione di esecuzione C(2021) 3726 def. le specifiche tecniche vengono aggiornate per tenere conto degli standard più recenti. I requisiti di verifica vengono inoltre adeguati allo scambio di certificati.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 29 giugno 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.20

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la decisione di esecuzione C(2021) 3741 def. che modifica l'allegato della decisione di esecuzione C(2018) 7774 def. per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti a standard e norme, concluso il 7 luglio 2021

- A. La decisione di esecuzione C(2021) 3741 def. modifica o aggiorna le specifiche tecniche delle norme relative alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri fissate nella decisione di esecuzione C(2018) 7774 def. È inoltre previsto un adeguamento delle disposizioni relative alla politica di certificazione. Gli Stati Schengen non dovranno più certificare le loro infrastrutture di accesso («Document Verifiers») per le impronte digitali memorizzate nei passaporti e nei documenti di viaggio.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 luglio 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.21 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione
C(2021) 4123 def. che stabilisce le norme per
l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per
quanto riguarda le specifiche tecniche dell'elenco
di controllo ETIAS e dello strumento di valutazione
dell'impatto, concluso il 12 luglio 2021**

- A. La decisione di esecuzione C(2021) 4123 def. stabilisce le specifiche tecniche dell'elenco di controllo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e dello strumento di valutazione da utilizzare per valutare l'impatto.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 12 luglio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 che adotta misure di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati nel sistema centrale ETIAS, concluso il 14 luglio 2021

- A. La decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 disciplina l'accesso ai dati memorizzati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata di tali dati.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 luglio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.23

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5163 def. che stabilisce il contenuto del protocollo sulla ricerca automatizzata di veicoli mediante un sistema di riconoscimento automatico delle targhe nel SIS, concluso l'11 agosto 2021

- A. La decisione di esecuzione precisa il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale «SIS polizia» per quanto riguarda la ricerca automatizzata di veicoli mediante riconoscimento delle targhe e il monitoraggio del traffico. Ciò permette di scansionare le targhe dei veicoli per mezzo di telecamere e di risalire in tal modo all'identità e alla posizione dei proprietari. Le informazioni così ottenute possono inoltre essere confrontate automaticamente con i dati conservati in altri sistemi d'informazione.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.24

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 4299 def. che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni per il sito web pubblico, concluso l'11 agosto 2021

- A. I cittadini di Paesi terzi i cui dati devono essere registrati nel sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System, EES) dispongono di diritti di protezione dei dati, compreso il diritto all'informazione. Sarà pertanto creato un sito web pubblico contenente le informazioni che dovranno essere messe a disposizione dei cittadini. La decisione di esecuzione C(2021) 4299 def. stabilisce le specifiche e le condizioni per il sito web pubblico.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'EES. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.25

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/916 recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda, concluso l'11 agosto 2021

- A. Nel modulo di domanda del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il richiedente è tenuto a fornire una serie di dati personali, compresi i dati relativi alla sua attività lavorativa. A tale scopo può selezionare la propria occupazione da un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative. Il regolamento delegato (UE) 2021/916 definisce questo elenco.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrl.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.26

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica, concluso il 24 agosto 2021⁵³

- A. I vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman sono tenuti a interrogare il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) attraverso l'interfaccia per i vettori, accessibile mediante un metodo di autenticazione, per verificare se i viaggiatori soggetti all'obbligo di autorizzazione ai viaggi siano in possesso di un'autorizzazione valida, a meno che non sia tecnicamente impossibile effettuare tale interrogazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

⁵³ RS 0.362.381.003

9.27

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019) 1230 def., concluso il 24 agosto 2021⁵⁴

- A. I cittadini di Paesi terzi dovranno disporre di un accesso Internet sicuro a un servizio web che consenta loro di verificare in qualsiasi momento la durata residua del soggiorno autorizzato. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 stabilisce le norme necessarie per lo sviluppo e il funzionamento sul piano tecnico di questo servizio web, comprese le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati quando tali dati sono forniti da o ai vettori.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrl.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il sistema di ingressi/uscite (EES). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.28

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5457 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2014) 6146 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare nelle Filippine, concluso il 26 agosto 2021

- A. Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'allegato III della decisione di esecuzione C(2014) 6146 def. riguardante l'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto nelle Filippine.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 agosto 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.29

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5156 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2011) 7192 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Turchia, concluso il 26 agosto 2021

- A. Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'allegato III della decisione di esecuzione C(2011) 7192 def. riguardante l'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto in Turchia.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 agosto 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.30

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5619 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento bianco conformemente al regolamento (UE) 2019/818, concluso il 2 settembre 2021

- A. La decisione di esecuzione definisce i moduli standard per la segnalazione di un collegamento bianco per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/818 (IOP polizia). La Commissione europea determina così in particolare il contenuto e la forma del modulo da utilizzare.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrL.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.31

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5620 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento bianco conformemente al regolamento (UE) 2019/817, concluso il 2 settembre 2021

- A. La decisione di esecuzione definisce i moduli standard per la segnalazione di un collegamento bianco per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/817 (IOP frontiere). La Commissione europea determina così in particolare il contenuto e la forma del modulo da utilizzare.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrL.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP) e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.32

Scambi di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento degli atti di esecuzione C(2021) 6174 e C(2021) 6176 def. che stabiliscono le norme tecniche per creare collegamenti tra i dati di diversi sistemi d'informazione dell'UE, conclusi il 29 settembre 2021

- A. I due scambi di note specificano i diversi tipi di collegamenti MID (rilevatore di identità multiple) e come possono sorgere. Definiscono anche i diversi processi MID che si attivano quando viene creato un nuovo record o viene aggiornato un record esistente e specificano quali categorie di dati vengono confrontati e a partire da quali sistemi d'informazione.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Gli scambi di note sono entrati in vigore il 29 settembre 2021. Saranno tuttavia applicabili solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Possono essere denunciati alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.33

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5988 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento rosso conformemente al regolamento (UE) 2019/817, concluso il 16 settembre 2021

- A. Lo scambio di note definisce i moduli standard per la segnalazione di un collegamento rosso per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/817 (IOP frontiere). La Commissione europea determina così in particolare il contenuto e la forma del modulo da utilizzare.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrL.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 settembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.34

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5989 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento rosso conformemente al regolamento (UE) 2019/818, concluso il 16 settembre 2021

- A. Lo scambio di note definisce i moduli standard per la segnalazione di un collegamento rosso per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/818 (IOP polizia). La Commissione europea determina così in particolare il contenuto e la forma del modulo da utilizzare.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 settembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP) e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.35

Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6159 e C(2021) 6169 def. che stabiliscono i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico, conclusi il 21 settembre 2021

- A. I due scambi di note stabiliscono i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico (Shared Biometric Matching Service, sBMS). L'obiettivo è garantire l'efficacia delle ricerche biometriche anche nel caso di procedure critiche dal punto di vista temporale (p. es. controlli alle frontiere). Gli scambi di note definiscono le operazioni che l'sBMS dovrà eseguire, tra cui la cancellazione dei dati biometrici o un controllo della qualità di questi dati.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Gli scambi di note sono entrati in vigore il 21 settembre 2021. Saranno tuttavia applicabili solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Possono essere denunciati alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.36

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6062 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata in Algeria, e l'abrogazione della decisione di esecuzione C(2016) 5927 def., concluso il 23 settembre 2021

- A. Lo scambio di note concerne il recepimento dell'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto in Algeria contenuto nella decisione di esecuzione C(2021) 6062 def.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 settembre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.37

Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6484 e C(2021) 6486 def. che stabiliscono la procedura tecnica di interrogazione attraverso il portale di ricerca europeo dei sistemi d'informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, conclusi il 6 ottobre 2021

- A. I due scambi di note specificano che tramite il portale di ricerca europeo (European Search Portal, ESP) devono essere messe a disposizione interfacce tra i sistemi d'informazione dell'UE, le componenti centrali dell'interoperabilità e i dati Europol e Interpol. Definiscono inoltre quali informazioni dovranno figurare in una risposta dell'ESP a una interrogazione specifica. Stabiliscono che le transazioni effettuate tramite l'ESP dovranno essere registrate e indicano quali informazioni dovranno essere contenute in questi registri.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Gli scambi di note sono entrati in vigore il 6 ottobre 2021. Saranno tuttavia applicabili solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Le decisioni di esecuzione possono essere denunciate alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.38

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6301 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata nel Regno Unito, e l'abrogazione della decisione di esecuzione C(2012) 4726 def., concluso il 7 ottobre 2021

- A. Scopo di questo scambio di note è elencare, nell'allegato alla decisione di esecuzione C(2021) 6301 def., i documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto nel Regno Unito.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi per la conclusione dell'accordo.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 ottobre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.39

Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6663 e C(2021) 6664 def. che stabiliscono le modalità della procedura di cooperazione in caso di incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, conformemente all'articolo 43 capoverso 5 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, conclusi il 15 ottobre 2021

- A. I due scambi di note definiscono una procedura di cooperazione tra gli Stati Schengen e le agenzie dell'UE che permetta di coordinarsi e di rispondere efficacemente agli incidenti di sicurezza che potrebbero avere un impatto negativo sulle componenti dell'interoperabilità. A tal fine classificano gli incidenti di sicurezza in base a tre livelli (minore, significativo e critico).
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Gli scambi di note sono entrati in vigore il 15 ottobre 2021. Le decisioni di esecuzione possono essere denunciate alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.40

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6658 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 4710 def. relativa all'adozione del programma di lavoro 2020 e al finanziamento di misure dell'Unione nel quadro del Fondo sicurezza interna (frontiere e visti), concluso il 26 ottobre 2021

- A. Questo scambio di note modifica il programma di lavoro 2020 per cancellare la misura «Verifica di fattibilità (proof of concept) per la digitalizzazione del trattamento delle richieste di visto» del costo di 1,9 milioni di euro e assegnare l'importo allo strumento di partenariato per la migrazione (Migration Partnership Facility, MPF). Inoltre, altri 300 000 euro previsti per le attività legate alle procedure di appalto connesse al programma saranno riassegnati all'MPF.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 ottobre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.41

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti della Gambia, concluso il 4 novembre 2021

- A. Scopo di questo scambio di note è adottare misure per limitare il rilascio di visti a cittadini della Gambia. Le misure mirano a incoraggiare i Paesi terzi a cooperare nell'ambito del rimpatrio dei loro cittadini che non hanno il diritto di soggiornare nello spazio Schengen. Le misure riguardano la durata del trattamento delle domande, la fornitura di documenti giustificativi, gli emolumenti per i titolari di passaporti di servizio e i visti per ingressi multipli.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrL.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 novembre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.42

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7820 def. che stabilisce il modello di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, concluso il 26 novembre 2021

- A. La decisione di esecuzione C(2021) 7820 def. si basa sull'articolo 59 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/1240 e definisce il modello di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrl.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 novembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.43

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5052 def. che stabilisce le modalità tecniche dei profili utente nel contesto del portale di ricerca europeo conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/817, concluso il 7 dicembre 2021

- A. In futuro il portale di ricerca europeo (ESP) renderà possibile effettuare ricerche simultanee in diversi sistemi d'informazione dell'UE. Il regolamento (UE) 2019/817 sull'interoperabilità disciplina i diritti di accesso all'ESP. Per permettere l'uso dell'ESP si devono creare profili utente specifici basati su ciascuna categoria di utenti e sulle finalità delle loro interrogazioni. La presente decisione di esecuzione stabilisce i dettagli tecnici necessari relativi a questi profili utente al fine di garantire un'applicazione uniforme negli Stati Schengen.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.44

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5053 def. che stabilisce le modalità tecniche dei profili utente nel contesto del portale di ricerca europeo conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818, concluso il 7 dicembre 2021

- A. In futuro il portale di ricerca europeo (ESP) renderà possibile effettuare ricerche simultanee in diversi sistemi d'informazione dell'UE. Il regolamento UE sull'interoperabilità 2019/818 disciplina i diritti di accesso all'ESP. Per permettere l'uso dell'ESP si devono creare profili utente specifici basati su ciascuna categoria di utenti e sulle finalità delle loro interrogazioni. La presente decisione di esecuzione stabilisce i dettagli tecnici necessari relativi a questi profili utente al fine di garantire un'applicazione uniforme negli Stati Schengen.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.45 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento della decisione di esecuzione
C(2021) 7900 def. che definisce norme dettagliate
in merito alle attività degli uffici SIRENE e allo
scambio di informazioni supplementari nell'ambito
delle segnalazioni nel sistema d'informazione
Schengen nel settore delle verifiche di frontiera
e del rimpatrio, concluso il 16 dicembre 2021**

- A. La presente decisione di esecuzione prevede che l'attuale manuale SIRENE sia sostituito da una nuova versione che tenga conto del nuovo SIS che sarà aggiornato dal punto di vista operativo e tecnico entro la fine del 2021 sulla base dei regolamenti (UE) 2018/1860 (SIS rimpatrio), (UE) 2018/1861 (SIS frontiere) e (UE) 2018/1862 (SIS polizia). La decisione di esecuzione C(2021) 7900 si riferisce alle novità introdotte nei regolamenti UE «SIS frontiere» e «SIS rimpatrio».
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.46

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7901 def. che definisce norme dettagliate in merito ai compiti degli uffici SIRENE e allo scambio di informazioni supplementari nell'ambito delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 16 dicembre 2021

- A. La presente decisione di esecuzione prevede che l'attuale manuale SIRENE sia sostituito da una nuova versione che tenga conto del nuovo SIS che sarà aggiornato dal punto di vista operativo e tecnico entro la fine del 2021 sulla base dei regolamenti (UE) 2018/1860 (SIS rimpatrio), (UE) 2018/1861 (SIS frontiere) e (UE) 2018/1862 (SIS polizia). La decisione di esecuzione C(2021) 7901 si riferisce alle novità introdotte nel regolamento UE «SIS polizia».
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.47 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento del regolamento delegato
(UE) 2021/2103 che stabilisce norme dettagliate
sul funzionamento del portale web ai sensi
dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento
(UE) 2019/818, concluso il 14 dicembre 2021**

- A. Il presente scambio di note disciplina singoli aspetti del portale web ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/818. Il regolamento delegato contiene in particolare norme dettagliate sul funzionamento del portale web, l'interfaccia utente, le lingue in cui il portale web deve essere disponibile nonché un modello di posta elettronica da utilizzare per le richieste.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

**9.48 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente
il recepimento del regolamento delegato
(UE) 2021/2104 che stabilisce norme dettagliate
sul funzionamento del portale web ai sensi
dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento
(UE) 2019/817, concluso il 14 dicembre 2021**

- A. Il presente scambio di note disciplina singoli aspetti del portale web ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/817. Il regolamento delegato contiene in particolare norme dettagliate sul funzionamento del portale web, l'interfaccia utente, le lingue in cui il portale web deve essere disponibile nonché un modello di posta elettronica da utilizzare per le richieste.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

9.49

**Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul
recepimento della decisione di esecuzione
C(2021) 8657 def. che stabilisce l'elenco dei
documenti giustificativi che devono essere presentati
da coloro che richiedono un visto per soggiorni
di breve durata in Albania e in Nepal, concluso
il 17 dicembre 2021**

- A. Scopo di questo scambio di note è elencare, negli allegati alla decisione di esecuzione C(2021) 8657 def., i documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto in Albania e in Nepal.
- B. In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.
- C. Nessuna.
- D. Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrl.
- E. Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 dicembre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1 Dipartimento federale degli affari esteri

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.1	Bosnia ed Erzegovina Contributo alla fase finale del progetto di sostegno al sistema giudiziario in Bosnia ed Erzegovina, 27 dicembre 2019	31.03.2021	Art. 12 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.I)	Primo complemento: precisazione del contenuto e adeguamento del piano di pagamento.	–
10.1.2	Croazia Accelerazione del processo di sminamento e miglioramento del reinserimento sociale delle vittime delle mine, 30 maggio 2017	11.11.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.I	Primo complemento: aumento del contributo (ridistribuzione dei fondi non assorbiti dal progetto di formazione professionale).	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.3	Macedonia del Nord Programma di sostegno al Parlamento, 20 febbraio 2018	14.01.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.I	Primo complemento: normativa dei partner contrattuali per l'attuazione e l'aumento del budget per la fase 1.	6,56 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.4	Svezia Rafforzamento delle associazioni locali e cittadine in Bosnia ed Erzegovina, 12 febbraio 2018	24.05.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.I	Secondo complemento: aumento del budget per finanziare una valutazione.	27 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.5	Svezia Rafforzamento delle associazioni locali e cittadine in Bosnia ed Erzegovina, 12 febbraio 2018	07.07.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.I	Terzo complemento: proroga fino al 31.03.2022.	–
10.1.6	Ucraina Progetto di e-governance concernente la responsabilità e la partecipazione, 23 settembre 2019	28.05.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.I	Primo complemento: adeguamento/ampliamento dell'attuazione del progetto e aumento del contributo.	946 640 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.7	BM Programma per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria di base, fondo fiduciario multi-donatori, 9 maggio 2019	08.12.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2026.	–
10.1.8	FAO Promozione dell'emancipazione economica delle agricoltrici sostenendo la produzione lattiero-casearia su piccola scala in Georgia per il tramite di scuole agrarie, 30 settembre 2020	25.10.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: adeguamento e precisazione delle scadenze dei rendiconti. Adeguamento del piano di pagamento.	–
10.1.9	OSCE Promozione della formazione dei giovani nel settore dell'amministrazione locale nel Sud-Ovest della Serbia con borse di studio statali e strumenti multimediali, 31 ottobre 2019	05.01.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Proroga fino al 31.08.2021.	–
10.1.10	OSCE Contributo all'Accademia OSCE di Biškek, 13 dicembre 2017	31.03.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021.	–
10.1.11	PAM Intervento immediato in risposta alla pandemia di COVID-19 in Kirghizistan, 7 dicembre 2020	19.11.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Proroga fino al 31.12.2022. Aumento del contributo.	473 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.12	PNUS Progetto per promuovere l'accesso al sistema giudiziario in Tagikistan, 30 novembre 2016	17.12.2020	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2021. Adeguamento e precisazione delle scadenze dei rendiconti intermedi e del rapporto finale.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.13	PNUS Rafforzamento di una democrazia parlamentare inclusiva in Kirghizistan, fase 1, 3 maggio 2017	12.03.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Quarto complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2021.	–
10.1.14	PNUS Migrazione e sviluppo locale in Moldavia, fase 2, 19 dicembre 2018	20.05.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: adeguamento del piano di pagamento e aumento del contributo.	207 520 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.15	PNUS Fondo di coerenza per l'Albania, 31 maggio 2017	27.05.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Proroga fino al 31.07.2021.	–
10.1.16	PNUS Contributo all'attuazione del progetto per uno sviluppo locale integrato in Bosnia ed Erzego- vina, fase 3, 27 febbraio 2017	02.06.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Terzo complemento: proroga e ade- guamento del piano di pagamento.	–
10.1.17	PNUS Promozione dello sviluppo regionale e locale in Georgia, fase 2, 11 dicembre 2017	14.06.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2022. Adeguamento del logframe e del quadro delle risorse nonché delle tempistiche e del bud- get.	–
10.1.18	PNUS Miglioramento del sistema di autogestione locale in Armenia, 15 luglio 2019	18.06.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: aumento del contributo.	299 700 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.19	PNUS Programma congiunto per la riduzione del rischio di catastrofi nel settore dello sviluppo sostenibile in Bosnia ed Erzegovina, 11 dicembre 2018	26.09.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2023. Adeguamento del piano di pagamento, dei dati di contatto e delle disposizioni sulla gestione dello sfruttamento sessuale, degli abusi e delle molestie.	–
10.1.20	PNUS Integrazione del piano di migrazione e sviluppo nelle strategie, nelle politiche e nelle azioni in Bosnia ed Erzegovina: diaspora per lo sviluppo, 7 dicembre 2017	15.10.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2021. Adeguamento del budget.	–
10.1.21	PNUS Progetto per promuovere l'accesso al sistema giudiziario, fase 3, 6 agosto 2021	01.12.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: adeguamento delle voci del bilancio e delle particolari condizioni contrattuali.	–
10.1.22	PNUS Contributo all'attuazione del progetto per il miglioramento della protezione contro le inondazioni in Macedonia, fase 1, 20 novembre 2017	22.12.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 28.02.2022.	–
10.1.23	PNUS Contributo all'attuazione del progetto per uno sviluppo locale integrato in Bosnia ed Erzegovina, fase 3, 27 febbraio 2017	29.12.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Quarto complemento: proroga fino al 28.02.2022.	–
10.1.24	UNICEF Sostegno alla riforma della giustizia minorile in Bosnia ed Erzegovina, fase 3, 14 giugno 2018	06.05.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Secondo complemento: proroga fino al 30.11.2021.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.25	UNICEF Sostegno alla riforma della giustizia minorile in Bosnia ed Erzegovina, fase 3, 14 giugno 2018	30.11.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2022. Adeguamento delle scadenze dei rendiconti.	–
10.1.26	UNOPS Promozione del buongoverno e dell'inclusione sociale per lo sviluppo comunale in Serbia, 12 dicembre 2017	21.02.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2022 e aumento del budget.	940 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.27	UNOPS Promozione del buongoverno e dell'inclusione sociale per lo sviluppo comunale in Serbia, 12 dicembre 2017	15.06.2021	Art. 12 cpv. 2, RS 974.1	Secondo complemento: aumento del budget. Adeguamento della descrizione del progetto e del piano di pagamento.	63 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.28	Bangladesh Contributo al progetto per il potenziamento e il decentramento delle istituzioni locali nei settori dell'igiene, degli impianti igienico-sanitari e dell'approvvigionamento idrico, 21 maggio 2019	08.11.2020	Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021 senza aumento del contributo.	–
10.1.29	Bolivia Rafforzamento e ampliamento del campo di applicazione della conciliazione nei tribunali e in altre istituzioni giudiziarie, 2018–2021, 4 dicembre 2018	18.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: riduzione del contributo.	–228 536 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.30	Bolivia Assistenza tecnica per rafforzare i servizi integrati di giustizia plurinazionale, 5 dicembre 2019	09.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	100 135 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.31	Bolivia Istituzione e gestione di un servizio di consulenza e conciliazione all'Universidad Mayor de San Andrés, 31 marzo 2021	13.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	51 970 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.32	Burkina Faso Progetto per l'educazione nelle situazioni di emergenza mediante la diffusione di piani minimi di formazione digitale, 8 dicembre 2020	29.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 30.06.2022.	
10.1.33	Burkina Faso Programma di sostegno per l'istruzione di base, 27 aprile 2017	03.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino – al 30.06.2023.	
10.1.34	Cambogia Riduzione della vulnerabilità dei piccoli produttori di riso alle conseguenze negative delle catastrofi naturali, fase 3, 1° luglio 2019	28.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino – al 31.12.2021.	
10.1.35	Cambogia Contributo al progetto OIM nella regione del Mekong per ridurre la povertà mediante una migrazione sicura, lo sviluppo di competenze professionali e il miglioramento dei servizi di collocamento, 24 agosto 2017	11.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Riassegnazione di fondi nell'ambito – dell'accordo.	
10.1.36	Cambogia Contributo alla pubblicazione dell'opera di Vann Nath da parte del Museo del genocidio Tuol Sleng, 21 dicembre 2020	13.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2021 senza aumento del contributo.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.37	Cuba Progetto di sostegno all'agricoltura sostenibile a Cuba, fase 2, 17 maggio 2018	05.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.05.2024.	–
10.1.38	Cuba Progetto per rafforzare un sistema di innovazioni agricole nello sviluppo locale, fase 2, 30 aprile 2018	17.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2023.	–
10.1.39	Stati Uniti d'America Programma dell'USAID a sostegno dell'impegno civico nelle elezioni in Mali, 26 settembre 2018	12.03.2020	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2023.	4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.40	Grecia Contributo al secondo servizio sanitario regionale del Pireo e delle isole dell'Egeo per ambulatori mobili (Iso Box), 4 dicembre 2020	18.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga della validità fino al 31.10.2021 senza costi aggiuntivi.	–
10.1.41	Haiti Contributo al rafforzamento della struttura logistica e di coordinamento della protezione civile, 7 settembre 2021	06.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga di un mese fino allo 06.12.2021.	–
10.1.42	Giordania Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue nel campo di Jerash, fase 2, 18 marzo 2019	25.01.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 31.07.2021.	–
10.1.43	Laos Sostegno alla riforma delle scuole agrarie e forestali, fase 3, 23 febbraio 2017	05.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.05.2021.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.44	Laos Contributo al Fondo per la lotta contro la po- vertà, 25 novembre 2016	03.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2022 e aumento del contri- buto.	395 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.45	Laos Pubblicazione del decreto sugli affari etnici, 1° aprile 2021	13.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.04.2022.	–
10.1.46	Mali Programma di sostegno alle catene di creazione di valore agropastorali di Sikasso, fase 1, 5 mag- gio 2016	24.06.2020	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino – al 31.12.2020.	–
10.1.47	Mongolia Attuazione del progetto di consolidamento «Oro verde e animali sani», 10 gennaio 2017	01.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 30.09.2021.	1 020 572 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.48	Mongolia Attuazione di un progetto di formazione profes- sionale, fase 3, 14 dicembre 2018	09.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2021.	820 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.49	Mongolia Contributo a un progetto di sostegno della poli- tica di decentramento nella fase finale del pro- gramma di buongoverno e decentramento, 25 di- cembre 2019	11.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	178 759 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.50	Mongolia Contributo alla realizzazione di un progetto per promuovere l'impegno civico nella fase finale del programma di buongoverno e decentramento, 25 dicembre 2019	19.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	126 902 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.51	Mongolia Contributo a studi sulla riduzione dei gas a effetto serra, 1° settembre 2020	25.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.07.2021.	–
10.1.52	Mongolia Contributo alla valutazione dei rischi legati all'esposizione a sostanze tossiche nell'acqua potabile, 6 dicembre 2019	04.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.11.2021.	–
10.1.53	Mongolia Contributo alla valutazione dei rischi legati all'esposizione a sostanze tossiche nell'acqua potabile, 6 dicembre 2019	30.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2022 e aumento del contributo.	7 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.54	Mozambico Contributo alle attività del Centro di formazione giuridica e giudiziaria, Piano strategico 2019–2021, 4 luglio 2019	02.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.	–
10.1.55	Mozambico Programma di lotta anticorruzione e di promozione della responsabilizzazione, 25 febbraio 2020	06.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	254 600 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.56	Mozambico Programma di promozione dei diritti di utilizzazione del suolo, 4 dicembre 2020	14.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.57	Nepal Contributo all'ONUSI per il finanziamento del progetto volto a ridurre le conseguenze negative del mercurio sull'ambiente e sulla salute umana nel settore della lavorazione dell'oro, 17 marzo 2020	19.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 17.09.2021.	–
10.1.58	Nepal Progetto per il miglioramento delle qualifiche per opportunità occupazionali sostenibili e redditizie, fase 1, 20 gennaio 2016	03.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 15.07.2022.	–
10.1.59	Niger Programma per l'irrigazione su piccola scala, fase 2, 28 agosto 2020	26.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2021.	–
10.1.60	Niger Consiglio regionale di Maradi, programma per l'irrigazione su piccola scala, fase 2, 30 settembre 2020	26.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2021.	–
10.1.61	Nigeria Sostegno al consolidamento dell'architettura per il coordinamento della migrazione, 1° novembre 2018	05.01.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021.	–
10.1.62	Perù Contributo allo sviluppo del modulo politico nell'applicazione del Centro nazionale per la pianificazione strategica, 7 dicembre 2020	20.01.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 28.02.2021 e adeguamento delle modalità di pagamento.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.63	Ciad Programma di mappatura e gestione delle risorse idriche, fase 2, 21 ottobre 2015	03.02.2020	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: cambio di partner, proroga fino al 30.09.2021.	–
10.1.64	Vietnam Riduzione della vulnerabilità dei piccoli produttori di riso alle conseguenze negative delle catastrofi naturali, fase 3, 17 luglio 2019	25.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021 e aumento del contributo.	131 312 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.65	Agenzia per la protezione dalle catastrofi nei Caraibi Contributo alla settima piattaforma regionale sulla riduzione del rischio di catastrofi in America e nei Caraibi, 5 maggio 2020	14.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga senza aumento del contributo.	–
10.1.66	Banca africana di sviluppo Fondo fiduciario per il finanziamento della riduzione dei rischi di catastrofi in Africa, 15 febbraio 2021	06.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	9 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.67	OCHA Fondo umanitario 2018–2020, 7 novembre 2017	17.04.2020	Art. 10, RS 974.0	Quarto complemento: aumento del contributo.	2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.68	OCHA Fondo umanitario 2018–2020, 7 novembre 2017	29.09.2020	Art. 10, RS 974.0	Quinto complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.69	OCHA Contributi 2020–2021 a programmi e progetti, nonché a manifestazioni per quadri e a formazioni intese a rafforzare il coordinamento umanitario sul campo, 23 luglio 2020	01.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: fondi aggiuntivi per la «Humanitarian Networks and Partnerships Week»	15 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.70	OCHA Contributo al Fondo umanitario del Territorio palestinese occupato 2021–2023, 16 febbraio 2021	14.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.71	OCHA Palestina: contributo al Fondo umanitario del Territorio palestinese occupato 2021–2023, 16 febbraio 2021	26.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.72	OCHA Contributo al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario internazionale per il Libano, 5 luglio 2018	03.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2021.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.73	OCHA Contributo al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario internazionale per il Myanmar 2019–2021, 2 settembre 2019	02.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.74	OCHA Contributo 2021 al Fondo umanitario per lo Yemen, 11 maggio 2021	12.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.75	BM Contributo 2019–2021 per il Fondo fiduciario multidonatori per la riduzione del rischio di cata- strofi, 2 dicembre 2019	11.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: trasferimento del saldo al nuovo fondo fiduciario per la riduzione dei rischi di cata- strofi. Modifica di alcuni articoli.	–
10.1.76	BM Contributo 2019–2021 per il Fondo fiduciario multidonatori per la riduzione del rischio di cata- strofi, 2 dicembre 2019	11.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Quarto complemento: contributo aggiuntivo 2021–2025.	8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.77	BM Contributo al Partenariato globale per l'educazione, 1° marzo 2012	25.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Sesto complemento: proroga fino al 31.12.2025. Budget aggiuntivo.	52 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.78	BIRS Contributo alla terza tranche del Fondo per il biocarbonio, 13 dicembre 2018	13.04.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: la BIRS trasfe- risce i ricavi ottenuti dagli investi- menti nel «BioCF Prepaid Contribu- tions Trust Fund» alla terza tranche del Fondo multidonatori per il bio- carbonio.	–
10.1.79	BIRS Sostegno ai centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola interna- zionale, 31 maggio 2017	26.04.2021	Art. 10, RS 974.0	Quarto complemento: contri- buto 2021.	17,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.80	Bioversity International Miglioramento dei sistemi delle sementi in vista della sicurezza alimentare dei piccoli agricoltori, 5 ottobre 2017	30.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.81	Centro di ricerca in agricoltura tropicale e di formazione superiore Adeguamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici mediante la raccolta d'acqua in Nicaragua, 7 dicembre 2018	31.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.82	Centro per la ricerca forestale internazionale Fase di avvio del progetto per promuovere investimenti agricoli responsabili, 3 febbraio 2021	18.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2021.	
10.1.83	Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne Contributo al progetto di cooperazione transfrontaliera concernente la promozione della resilienza nei confronti di diversi pericoli nel corso superiore del fiume Koshi in Nepal, 11 novembre 2020	28.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 30.04.2022.	
10.1.84	Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) Sostegno alla partecipazione dei Paesi in sviluppo al gruppo di lavoro «Conciliazione delle controversie tra investitori e Stato», 27 aprile 2018	22.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino – al 31.12.2021.	
10.1.85	Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione Contributo volontario 2020–2021, 3 luglio 2020	16.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2022.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.86	FAO Sostegno a uno studio sulla mobilità rurale, lo sfollamento forzato, la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza in Somalia, 11 novembre 2020	25.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 15.10.2021.	–
10.1.87	FAO Assistenza tecnica a un progetto nel settore dell'innovazione e della diffusione della tecnolo- gia per adeguare l'agricoltura ai cambiamenti cli- matici, Nicaragua, 23 luglio 2019	03.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	1,4 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.88	FAO Costituzione di un gruppo di lavoro di alto livello dell'ONU per affrontare la crisi alimentare mon- diale, 2 dicembre 2014	14.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2022. Aumento del contri- buto al gruppo di lavoro.	250 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.89	FICR Contributo 2020–2021 al progetto «Grand Bar- gain» volto a migliorare l'efficacia e la qualità dell'aiuto umanitario, 3 giugno 2020	07.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: riduzione del contributo e proroga fino al 31.12.2021.	–48 452 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.90	FICR Contributo per il periodo 2018–2020 alla riu- nione biennale degli Stati dell'ASEAN a Singa- pore sul miglioramento della gestione delle cata- strofi, 8 agosto 2018	15.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Quarto complemento: riduzione del contributo.	–132 534 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.91	FISA Contributo al fondo a sostegno delle popolazioni rurali povere, 14 dicembre 2020	18.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.09.2022.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.92	FISA Progetto d'investimento per le comunità rurali ospitanti e i profughi siriani in Giordania e in Libano basato sul miglioramento dell'allevamento e della produzione di latte, 8 dicembre 2017	31.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: riassegnazione – del contributo pari a 2,5 milioni di dollari americani al progetto volto allo sviluppo dei mezzi di sussistenza nelle zone rurali dello Yemen.	
10.1.93	UNFPA Contributo al progetto di lotta contro la violenza sessuale e di genere nel Nord-Ovest della Nigeria colpito dai conflitti, 13 dicembre 2019	01.01.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: modifica dei – dati per i rendiconti e adeguamento del budget.	
10.1.94	UNFPA Analisi delle restrizioni di accesso all'assistenza di base nell'ambito dell'iniziativa per bambini e adolescenti superstiti, vittime di violenza sessuale e di genere, 8 aprile 2020	20.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 30.09.2021.	
10.1.95	UNFPA Attuazione di attività nell'ambito del programma sulla violenza di genere, 3 aprile 2020	20.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 30.09.2021.	
10.1.96	UNFPA Contributo aggiuntivo per proteggere la salute dei giovani in Tanzania, Ruanda e Mozambico, 23 marzo 2021	15.09.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	2,63 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.97	UNFPA Contributo al programma volto a garantire protezione e servizi ai gruppi di popolazione a rischio, ai migranti e ai giovani delle province di Champassak e Savannakhet in Laos, 23 dicembre 2020	15.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: modifica della – procedura prevista.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.98	UNFPA Contributo al rafforzamento dell'ufficio di valutazione indipendente del PNUS, 20 novembre 2017	02.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino – al 31.12.2022.	–
10.1.99	UNFPA Contributo a un progetto per combattere la violenza di genere in Mongolia, 5 agosto 2020	01.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	912 997 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.100	UNFPA Contributo al programma congiunto per prevenire e combattere la violenza di genere nel Sudan del Sud, 22 luglio 2020	09.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	53 900 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.101	Fondo fiduciario multidonatori dell'iniziativa per il recupero degli averi sottratti, 28 novembre 2018	24.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2022.	–
10.1.102	Alleanza GAVI Contributo al progetto «Impegno anticipato di mercato COVAX della GAVI», 15 dicembre 2020	06.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	125 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.103	IGAD Programma di partenariato con la FAO sul rafforzamento della resilienza delle comunità di allevatori nomadi, 15 agosto 2018	09.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino – al 31.12.2021 senza aumento dei contributi.	–
10.1.104	Mercato comune dell'Africa australe e orientale Contributo al funzionamento generale del programma comune, 30 maggio 2019	14.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento dei fondi.	35 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.105	OCSE Contributo al progetto di sostegno al Gruppo di coordinamento arabo – Comitato di aiuto allo sviluppo, gruppo di lavoro sull'acqua e sui servizi igienico-sanitari, 16 dicembre 2019	20.01.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino – al 31.07.2021.	
10.1.106	OCSE Contributo al progetto di sostegno al Gruppo di coordinamento arabo – Comitato di aiuto allo sviluppo, gruppo di lavoro sull'acqua e sui servizi igienico-sanitari, 16 dicembre 2019	17.09.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al – 31.12.2021.	
10.1.107	OCSE Programma del Comitato di aiuto allo sviluppo per la lotta contro i flussi finanziari sleali e illeciti 2018–2021, 5 novembre 2018	08.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 30.11.2022.	
10.1.108	OIM Contributo al progetto volto a facilitare l'accesso ai beni di prima necessità per i lavoratori migranti più vulnerabili colpiti dalla COVID-19 in Giordania, 14 giugno 2020	13.09.2020	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2020.	
10.1.109	OIM Progetto volto a rafforzare le organizzazioni sociali per prevenire e individuare possibili casi di tratta di esseri umani a livello comunale in Nicaragua, 18 novembre 2019	31.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.10.2021.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.110	OIM Finanziamento di uno studio preliminare per valutare le intersezioni tra catene di approvvigionamento nel settore alimentare e agricolo, migrazione di manodopera e aspetti etici, 19 novembre 2020	24.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.07.2021.	
10.1.111	OIM Finanziamento di uno studio preliminare sulla valutazione dell'interfaccia tra catene di approvvigionamento alimentare e agricolo, migrazione di manodopera e reclutamento etico, con particolare attenzione all'Africa occidentale e centrale, 19 novembre 2020	28.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.07.2021 e adeguamento del piano di pagamento.	
10.1.112	OIM Finanziamento di uno studio preliminare sulla valutazione dell'interfaccia tra catene di approvvigionamento alimentare e agricolo, migrazione di manodopera e reclutamento etico, con particolare attenzione all'Africa occidentale e centrale, 19 novembre 2020	28.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.07.2021 e secondo pagamento entro il 31.05.2021.	
10.1.113	OIM Sviluppo di un sistema di reclutamento internazionale equo, 23 ottobre 2018	07.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.01.2022.	
10.1.114	OIL Cooperazione nell'ambito del progetto sui diritti dei migranti e sul lavoro dignitoso, 26 settembre 2018	14.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2022.	415 150 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.115	OIL Programma integrato per un reclutamento equo, 8 novembre 2018	17.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021 e presentazione del rapporto finale entro il 31.03.2022.	–
10.1.116	OIL Programma integrato per un reclutamento equo, fase 2, 8 novembre 2018	10.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 30.06.2022.	350 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.117	OIL Migrazione della manodopera e sviluppo economico nell'Africa occidentale, 9 ottobre 2021	16.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: assegnazione di una piccola percentuale del contributo svizzero all'ONU.	–
10.1.118	OMM Contributo al progetto «Meccanismo mondiale di sostegno all'idrometria – Hydro-Hub», 12 settembre 2016	29.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.08.2021.	–
10.1.119	OMS Contributo a un progetto per la creazione di capacità di laboratorio di emergenza nei territori dell'oblast' di Luhans'k in Ucraina non controllati dal Governo, 28 ottobre 2020	07.01.2021	Art.10 RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.04.2021 e adeguamento delle modalità di pagamento.	–
10.1.120	OMS Contributo al progetto per il laboratorio di emergenza a Luhans'k, Ucraina, 28 ottobre 2020	10.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga di quattro mesi fino allo 01.10.2021 senza aumento del contributo.	–
10.1.121	OMS Contributo al progetto per il piano intersettoriale di preparazione e di risposta alla COVID-19 per il Venezuela, 15 maggio 2020	13.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga di quattro mesi fino al 30.11.2021 senza aumento del contributo.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.122	OMS Contributo al progetto di lotta contro la pandemia di COVID-19 in Mozambico, 23 settembre 2020	30.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 28.02.2022.	–
10.1.123	OMS Miglioramento della governance intersettoriale nel campo della salute ambientale, dell'acqua, dell'igiene e dei servizi igienico-sanitari a livello nazionale e subnazionale con particolare attenzione alle comunità rurali della provincia di Cabo Delgado in Mozambico, 6 dicembre 2017	30.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2021.	–
10.1.124	ONU Contributo volto a sostenere il quadro d'azione comune per prevenire e lottare contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali in Sudan, 19 settembre 2019	29.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021.	–
10.1.125	UNDESA Attuazione della risoluzione 67/226 dell'Assemblea generale dell'ONU (riesame politico complessivo quadriennale), 12 gennaio 2018	10.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021.	–
10.1.126	ONUSI PROCACAO fase 2 – componente dell'assistenza tecnica, Nicaragua, 12 novembre 2018	15.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	450 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.127	Organizzazione panamericana della salute Contributo al progetto per rafforzare le capacità nel settore dell'acqua, degli impianti sanitari e dell'igiene nelle strutture sanitarie per superare l'emergenza dovuta alla COVID-19 nella regione di Ancash, 8 marzo 2021	26.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 15.12.2021.	
10.1.128	PAM Contributo alla messa a disposizione di aiuti ali- mentari ai migranti di ritorno presso i centri di quarantena in Laos, 12 luglio 2021	12.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	526 316 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.129	PNUS Sostegno al programma di riforma del governo nazionale e dell'amministrazione pubblica in Laos, 4 settembre 2017	08.12.2020	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 30.09.2021 e nuovo piano di paga- mento.	
10.1.130	PNUS Contributo al progetto di sostegno all'ammini- strazione e al coordinamento degli aiuti in Soma- lia, 10 ottobre 2019	07.01.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021. Aumento del contributo.	300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.131	PNUS Contributo al progetto «Saameynta» concernente la diffusione di soluzioni sostenibili per i profu- ghi in Somalia, 3 dicembre 2019	07.01.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 31.05.2021.	
10.1.132	PNUS Contributo all'attuazione dell'aiuto di emergenza in favore della popolazione colpita dalle inonda- zioni nel distretto di Khuroson in Tagikistan, 19 giugno 2020	26.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al – 30.04.2021.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.133	PNUS Attuazione del «Dialogo globale sulla finanza digitale», 10 marzo 2020	03.03.2021	Art. 10 RS 974.0	Primo complemento: modifica del piano di pagamento.	3170 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.134	PNUS Contributo al progetto per prevenire e lottare contro la COVID-19 in Bangladesh, 22 giugno 2020	27.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021.	–
10.1.135	PNUS Promozione del digitale per assicurare mezzi di sostentamento agli sfollati e alle comunità ospitanti, 7 luglio 2021	30.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 31.03.2021.	–
10.1.136	PNUS Sostegno al Fondo umanitario multidonatori per il Sudan del Sud al fine di rispondere rapidamente alle emergenze e alle crisi umanitarie impreviste, 24 febbraio 2021	13.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.137	PNUS Ufficio del fondo fiduciario multidonatori: accordo amministrativo standard per il Fondo umanitario per la Somalia, 3 maggio 2021	15.09.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	526 316 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.138	PNUS Contributo al progetto dedicato alla democrazia locale e al buongoverno in Myanmar, 29 settembre 2017	29.09.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2022.	–
10.1.139	PNUS Progetto «Identità legale per tutti», fase 1, 18 dicembre 2018	07.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.140	PNUS Contributo al programma di sviluppo per promuovere la cooperazione tra i Comuni cubani in vista di uno sviluppo economico inclusivo del territorio, 6 dicembre 2017	03.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2022.	2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.141	PNUS Sostegno al Fondo umanitario multidonatori a favore della Repubblica centrafricana 2020–2022, 8 maggio 2020	05.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.142	PNUS Sostegno alla pianificazione strategica della fase di avvio del progetto in Somalia, fase 01.06.2021–30.07.2022, 20 maggio 2021	29.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	52 886 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.143	UNEP Contributo alla Coalizione per il clima e l'aria pulita al fine di ridurre gli inquinanti a vita breve, 12 dicembre 2017	28.09.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	345 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.144	Rete interislamica per lo sviluppo e la gestione delle risorse idriche (INWRDAM) Sostegno nell'organizzazione della prima seduta del comitato consultivo per una politica «Blue Peace» in Medio Oriente e alle future misure, 29 giugno 2021	15.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022. Aumento del contributo.	26 950 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.145	UNESCO Contributo al programma «I nostri diritti, la nostra vita, il nostro futuro», 27 ottobre 2020	15.04.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.146	UNESCO Contributo al programma «I nostri diritti, la nostra vita, il nostro futuro», 27 ottobre 2020	09.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.08.2021.	–
10.1.147	UNESCO Contributo al progetto volto a promuovere la gestione delle acque sotterranee nelle falde transfrontaliere, 28 giugno 2019	09.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.	–
10.1.148	UNICEF Contributo al progetto di risposta alla pandemia di COVID-19 in Mozambico, 9 ottobre 2020	31.08.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 28.02.2022.	–
10.1.149	UNICEF Contributo al progetto 2020 di aiuto umanitario per i bambini del Venezuela nel settore dell'accesso all'acqua potabile, 7 ottobre 2020	15.09.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga di tre mesi fino al 31.12.2021 senza aumento del contributo.	–
10.1.150	UNICEF Contributo al progetto per una scuola resiliente in Burkina Faso, 19 novembre 2018	21.09.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.03.2021.	1,2 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.151	UNICEF Contributo al meccanismo di risposta rapida nella Repubblica centrafricana, 21 luglio 2020	05.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.152	UNICEF Contributo al fondo «Education Cannot Wait», 12 dicembre 2019	23.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: budget aggiuntivo per il 2021.	2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.153	UNICEF Acqua e servizi igienico-sanitari – servizi di base equi per tutti: interrompere il circolo vizioso della riduzione dei servizi, 16 aprile 2019	27.12.2020	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 31.03.2021.	–
10.1.154	UNITAR Contributo al partenariato di apprendimento dell'ONU in materia di cambiamenti climatici, 1° settembre 2017	04.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2021.	–
10.1.155	UNITAR Contributo al progetto volto allo sviluppo di ca- pacità per l'Agenda 2030, fase 2, 4 marzo 2020	27.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.	–
10.1.156	UNOPS Contributo al Consiglio per l'approvvigiona- mento idrico e i servizi igienico-sanitari, 23 aprile 2018	16.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021.	–
10.1.157	UNOPS Contributo all'attuazione dell'accordo di pace di Maputo, 4 settembre 2020	26.04.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.158	UNOPS Contributo al Fondo di pace comune per il Myanmar, 1° aprile 2016	19.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2021.	–
10.1.159	UNOPS Programma di lavoro congiunto di Cities Alliance sul tema della migrazione, 13 dicembre 2018	01.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2022.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.160	UNOPS Contributo all'iniziativa volta a promuovere l'Obiettivo di sviluppo sostenibile 6, 17 gennaio 2019	24.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: aumento del contributo.	50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.161	UNOPS Unità addette alla coerenza dei progetti in deter- minate province del Nepal, 3 settembre 2019	25.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 30.06.2022.	
10.1.162	UNOPS Contributo al fondo multidonatori concernente i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare in Myanmar, 13 novembre 2019	02.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: nuovo piano – di pagamento e rendiconti.	
10.1.163	UNOPS Sostegno allo «Scaling-Up Nutrition Movement» per il rafforzamento delle piattaforme alimentari multisetoriali a livello nazionale, 5 dicembre 2017	23.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Terzo complemento: proroga fino al – 30.06.2022.	
10.1.164	UNRWA Addetto al monitoraggio e alla valutazione, 7 febbraio 2020	21.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: aumento del contributo.	96 902 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.165	UNRWA Sostegno nell'attuazione del piano d'azione per la salute ambientale in Libano, monitoraggio qualità-quantità, programma per l'acqua, gli im- pianti sanitari e l'igiene, 1° dicembre 2020	08.04.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: proroga fino al – 30.04.2021.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.166	UNRWA Sostegno nell'attuazione del piano d'azione per la salute ambientale in Libano, monitoraggio qualità-quantità, programma per l'acqua, gli impianti sanitari e l'igiene, 1° dicembre 2020	03.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Secondo complemento: proroga fino – al 31.05.2021.	–
10.1.167	UNRWA Memorandum d'intesa per l'invio di membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario, 29 agosto 2008	20.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Quarto complemento: proroga fino – al 31.08.2024.	–
10.1.168	UNRWA Palestina: contributo al bilancio del programma 2021–2022, 18 febbraio 2021	17.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Primo complemento: aumento del contributo.	3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.169	Congo Contributo al progetto per un workshop di consultazione nazionale sulle bozze di strategia nazionale e di piano d'azione nazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all'estremismo violento, Kinshasa, 2020–2021, 27 aprile 2021	25.05.2021	Art. 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)	Primo complemento: proroga fino – al 31.10.2021.	–
10.1.170	Stati Uniti d'America Ufficio esecutivo delle Nazioni Unite: contributo al progetto per rinnovare l'approccio in materia di giustizia di transizione, 18 dicembre 2019	16.11.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 31.05.2022.	–
10.1.171	Sri Lanka Contributo al progetto sul diritto all'informazione e sul rafforzamento dei diritti delle comunità colpite dai conflitti ed emarginate, 7 giugno 2018	24.11.2020	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino – al 31.12.2020.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.172	Sri Lanka Contributo al progetto sul diritto all'informazione e sul rafforzamento dei diritti delle comunità colpite dai conflitti ed emarginate, 7 giugno 2018	09.06.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 30.06.2021.	
10.1.173	Sri Lanka Contributo al progetto sul diritto all'informazione e sul rafforzamento dei diritti delle comunità colpite dai conflitti ed emarginate, 7 giugno 2018	14.09.2021	Art. 8, RS 193.9	Terzo complemento: proroga fino al – 30.09.2021.	
10.1.174	Siria Messa a disposizione di uno specialista per la promozione della pace e la coesione sociale al PNUS, 31 luglio 2018	03.03.2020	Art. 8, RS 193.9	Continuazione dell'impiego di un esperto e fine del contratto nel giugno del 2022.	Per il 2021: 59 000 dollari americani e 195 000 franchi; per il 2022: 120 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.175	OHCHR Contributo al progetto sulle raccomandazioni generali per contrastare la tratta delle donne e delle bambine nel contesto delle migrazioni globali (01.06.2018–31.12.2020), 6 settembre 2019	26.01.2021	Art. 8 RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2021.	
10.1.176	OHCHR Strumento per gestire i rischi di conflitti legati ai diritti umani (15.12. 2018–15.05.2019), 6 dicembre 2018	05.03.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2021.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.177	OHCHR Sostegno al mandato del relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare, donne e bambini, concluso il 28 settembre 2018	19.03.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.07.2021.	
10.1.178	OHCHR Contributo al progetto sul rinnovato appello all'azione in occasione del 10° anniversario del mandato del relatore speciale sui diritti alla libertà di riunione pacifica e associazione, 18 maggio 2020	02.06.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2021.	
10.1.179	OHCHR Contributo al progetto sui diritti umani in Iran (2019–2021), 24 settembre 2019	24.11.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2023.	
10.1.180	OHCHR Contributo al progetto per promuovere e proteg- gere i diritti delle donne che difendono i diritti umani nella regione del Pacifico, 26 novembre 2019	10.12.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 30.11.2021.	
10.1.181	Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) Distacco di un esperto in materia di pace e clima- tologia (01.01.2021–31.12.2022), 9 ottobre 2020	09.10.2020	Art. 8, RS 193.9	Continuazione dell'impiego e con- clusione dell'impiego e del contratto probabilmente a fine settembre del 2022.	Per il 2021: 135 000 franchi; per il 2022: 165 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.182	Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali dell'ONU Contributo al Programma d'informazione del meccanismo per le comunità colpite, 9 aprile 2020	04.03.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.03.2021.	
10.1.183	OCSE Contributo alla creazione e al sostegno di gruppi multilaterali di monitoraggio dei rischi nelle catene di approvvigionamento di minerali aurei nell'Africa occidentale, 11 dicembre 2020	15.12.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.05.2022.	
10.1.184	OIM Prova pilota per rilevare i bisogni delle famiglie alla ricerca di parenti scomparsi nel Mediterraneo centrale e occidentale, 23 maggio 2019	18.12.2020	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 31.03.2021.	
10.1.185	OIM Migranti scomparsi: raccolta di dati e sviluppo di capacità per indagare sui decessi in tutto il mondo, 30 dicembre 2019	23.02.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 31.03.2021.	
10.1.186	ONU Attività dell'Ufficio per la prevenzione del genocidio e per la responsabilità di proteggere al fine di prevenire le atrocità – finanziate con risorse aggiuntive, 11 dicembre 2018	13.04.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 31.12.2021.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.187	UN Women Contributo a un progetto per sviluppare una rete nazionale di mediatrici di pace per rafforzare il dialogo e consolidare la pace in Libano, 3 dicembre 2020	12.08.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 30.06.2022.	
10.1.188	UN Women Contributo al progetto inteso ad aprire la strada al dialogo e al buongoverno inclusivo in Libano, 22 ottobre 2020	11.10.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2021.	
10.1.189	Organizzazione del Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari Contributo al progetto per promuovere il dialogo del gruppo di giovani, 27 novembre 2019	21.07.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 31.10.2021.	
10.1.190	OSCE Contributo al progetto di lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti in Ucraina, 9 novembre 2016	19.10.2021	Art. 8, RS 193.9	Quinto complemento: proroga fino – al 31.12.2021.	
10.1.191	OSCE Contributo al progetto per migliorare la gestione delle iscrizioni e delle conferenze nell'ambito di manifestazioni sul tema della dimensione umana, 10 novembre 2020	03.11.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2022.	
10.1.192	OSCE Contributo al progetto di sostegno, consolidamento delle capacità e sensibilizzazione alla governance e alla riforma del settore della sicurezza, fase 2, 15 novembre 2019	25.11.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 31.12.2022.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.193	PNUS Analista del sistema giudiziario, 23 settembre 2019	05.08.2020	Art. 8, RS 193.9	Proroga fino al 31.12.2021.	43 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.194	PNUS Esperto in elezioni e prevenzione della violenza elettorale (01.01.–31.12.2021, con possibilità di proroga fino al 31.12.2024), 24 settembre 2020	24.09.2020	Art. 8, RS 193.9	Cambiamento della base legale nel 2022 verso lo Standby Partnership Agreement.	Per il 2021: 19 321 franchi; poi 290 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.195	PNUS Specialista per la pace e lo sviluppo in Camerun (01.01.–31.12.2021, con possibilità di proroga fino al 31.12.2024), 12 ottobre 2020	12.10.2020	Art. 8, RS 193.9	Cambiamento della base legale nel 2022 verso lo Standby Partnership Agreement.	250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.196	PNUS Specialista per la pace e la riconciliazione in Etiopia, 8 agosto 2019	16.11.2020	Art. 8, RS 193.9	Conclusione dell'incarico/del con- tratto nel novembre del 2021.	170 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.197	PNUS Contributo al progetto d'integrazione delle mi- sure per prevenire l'estremismo violento in Li- bano: sviluppo di un piano d'azione nazionale, 18 novembre 2019	22.03.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 30.06.2020.	
10.1.198	PNUS Contributo all'impegno politico dell'ONU in Myanmar, 29 novembre 2018	01.04.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 30.04.2021.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.199	PNUS Contributo al progetto concernente le azioni, le attività e il lavoro delle Forze armate rivoluzionarie in Colombia, con effetto riparatore, 15 giugno 2020	15.04.2021	Art. 8 RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 15.08.2021.	
10.1.200	PNUS Contributo all’attuazione del programma di assistenza elettorale per il rafforzamento della democrazia in Etiopia, 29 aprile 2020	21.05.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: aumento del contributo.	50 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.201	PNUS Contributo al progetto d’integrazione delle misure per prevenire l’estremismo violento in Libano: sviluppo di un piano d’azione nazionale, 18 novembre 2019	24.06.2021	Art. 8, RS 193.9	Terzo complemento: proroga fino al – 31.08.2021.	
10.1.202	PNUS Contributo al progetto di sostegno all’attuazione del piano strategico del Comitato per il dialogo libano-palestinese in Libano, 3 dicembre 2020	12.11.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al – 14.04.2022.	
10.1.203	PNUS Contributo al fondo fiduciario multidonatori per attività nel campo della violenza sessuale legata ai conflitti, 5 gennaio 2021	01.12.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: aumento del contributo.	250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.204	UNDP Contributo all’impegno politico a favore del Myanmar, 29 novembre 2018	01.04.2021	Art. 8, RS 193.9	Secondo complemento: proroga fino – al 30.04.2021.	

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.205	UNDP Contributo al Programma generale per il 2021, 24 settembre 2021	09.11.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: aumento del contributo.	250 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.206	Unione africana Contributo al Programma quadro congiunto sullo sviluppo di capacità per la prevenzione dell'estremismo violento per gli Stati membri e le associazioni economiche regionali, fase I (01.09.2020–31.08.2022), 20 ottobre 2020	17.11.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 31.08.2023 e aumento del contributo.	103 260 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.207	Università delle Nazioni Unite Mandato concernente il Consiglio di sicurezza e la giustizia di transizione: impatto e attuazione, 22 novembre 2019	23.03.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: aumento del budget e proroga fino al 31.03.2021.	200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.1.208	Università delle Nazioni Unite Contributo al progetto «Sanzioni e mediazione 2.0: azione basata sui fatti», 22 novembre 2019	21.06.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 31.12.2021.	–
10.1.209	Università delle Nazioni Unite Contributo al progetto concernente lo sviluppo di linee guida per una migliore attuazione delle sanzioni e delle misure umanitarie legate ai conflitti, 29 luglio 2020	14.10.2021	Art. 8, RS 193.9	Primo complemento: proroga fino al 31.01.2022.	–
10.1.210	Austria Collaborazione in affari consolari, 3 dicembre 2015 (RS 0.191.111.631)	01.08.2021	Art. 64 cpv. 3 della legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (RS 195.1)	Modifica dell'appendice II: la Svizzera rappresenta l'Austria a Praia (Cabo Verde). L'Austria rappresenta la Svizzera a Parikia (Grecia) e a São Tomé e Príncipe.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.211	Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna, 9 settembre 1996 (CDNI, RS 0.747.224.011)	20.07.2020	Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA	Decisione CDNI 2020-I-2. Modifica della disposizione esecutiva della CDNI. Entrata in vigore: 01.01.2021.	–
10.1.212	Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna, 9 settembre 1996 (CDNI, RS 0.747.224.011)	15.12.2020	Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA	Decisione CDNI 2020-II-3. Modifica della disposizione esecutiva della CDNI. Entrata in vigore: 28.06.2021.	–
10.1.213	Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna, 9 settembre 1996 (CDNI, RS 0.747.224.011)	22.06.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA	Decisioni CDNI 2021-I-5, 6 e 7. Modifiche della disposizione esecutiva della CDNI. Entrata in vigore: rispettivamente lo 01.01. e lo 01.06.2022.	–
10.1.214	Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (MARPOL), 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)	17.05.2019	Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA	Decisioni del Comitato della protezione dell'ambiente marino (MEPC) 315, 318 e 319(74). Modifiche dell'annesso II MARPOL, del Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (Codice IBC) e del Codice per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto di sostanze chimiche pericolose alla rinfusa (Codice BCH). Entrata in vigore: 01.01.2021.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.1.215	Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)	13.06.2019	Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA	Decisioni del Comitato per la sicurezza marittima (MSC) 460, 461 e 462(101). Modifiche del Codice IBC, del Codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (Codice ESP 2011) e del Codice internazionale per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa (IMSBC). Entrata in vigore: 01.01.2021.	–
10.1.216	Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)	05.11.2020	Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA	Modifica della Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi. Entrata in vigore: 01.01.2021.	–
10.1.217	UNITAR Seminario 2021 per rappresentanti e inviati speciali e personali del segretario generale dell'ONU, 19 aprile 2021	02.12.2021	Art. 26 cpv. 2 lett. d LSO	Proroga fino al 31.07.2022.	–

10.2 Dipartimento federale dell'interno

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.2.1	Regno Unito Diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, 25 febbraio 2019 (RS 0.142.113.672)	04.08.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA	Formalizzazione dell'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza so- ciale ai cittadini degli Stati membri dell'UE.	–

10.3**Dipartimento federale di giustizia e polizia**

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.3.1	Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)	08.10.2021	Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.4)	Regola 5 par. 1, 2 e 3: Giustificazione dei ritardi nell'osservanza dei termini; regola 17 par. 1 cifre ii, ii ^{bis} e iii: Pubblicazione della registrazione internazionale; regola 21 par. 1 lett. b n. ii e par. 6 lett. c: Iscrizione di una modifica; regola 37 par. 3: Disposizioni transitorie; regola 15 par. 2 cifra vi: Iscrizione del disegno o modello industriale nel registro internazionale; regola 22 ^{bis} : Aggiunta di una rivendicazione di priorità; Tariffe II n. 6: Aggiunta di una rivendicazione di priorità.	–
10.3.2	Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo, 7 dicembre 2006 (RS 0.232.142.21)	15.12.2020	Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione (RS 0.232.142.2)	Regola 19 par. 1: Menzione dell'inventore, – abrogazione dei par. 3 e 4; regola 143: Iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.3.3	Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)	08.10.2021	Art. 10 par. 2 lett. a n. iii della Convenzione (RS 0.232.112.3)	Regola 3 par. 2, 4 e 6: Rappresentanza dinanzi all'Ufficio internazionale; regola 5: Giustificazione di ritardo nell'osservanza dei termini; regola 5 ^{bis} : Proseguimento della procedura; regola 9 par. 4 e 5: Requisiti relativi alla domanda internazionale; regola 15 par. 1: Data della registrazione internazionale; regola 17 par. 1: Rifiuto provvisorio; regola 21: Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale; regola 22: Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base; regola 24: Designazione successiva alla registrazione internazionale; regola 32: Bollettino; regola 39: Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori; regola 40: Entrata in vigore; disposizioni transitorie; elenco delle tasse e degli emolumenti.	–
10.3.4	Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.11)	08.10.2021	Art. 58 par. 2 del Trattato (RS 0.232.141.1)	Regola 5: Descrizione; regola 12: Lingua della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale; regola 13 ^{ter} : Elenchi di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi; regola 19: Ufficio ricevente competente; regola 49: Copia, traduzione e tassa secondo l'articolo 22; regola 82 ^{quater} : Giustificazione dei ritardi nell'osservanza di termini.	–

10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.4.1	Germania Esche a infrarossi e a eco radar, 14 febbraio 2011	13.02.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Proroga fino al 13.02.2031.	–
10.4.2	Germania, Norvegia, Svezia, Stati Uniti d'America Protezione delle truppe e delle infrastrutture dagli effetti delle armi, 14 giugno 2018	19.05.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Adesione del Canada e del Regno Unito. Uscita della Svezia.	–
10.4.3	Germania, Norvegia, Svezia, Stati Uniti d'America Dimostrazioni di brillamenti con grosse cariche esplosive, 1° marzo 2019	28.07.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Proroga fino al 22.01.2023 e aumento della partecipazione ai costi.	1,25 milioni di franchi
10.4.4	Stati Uniti d'America Gruppo di lavoro «Intelligenza artificiale», 11 maggio 2020	03.06.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Proroga fino al 30.06.2025.	–
10.4.5	Convenzione contro il doping, 16 novembre 1989 (RS 0.812.122.1)	14.09.2021	Art. 11 par. 1 lett. a e b della Convenzione	Modifica dell'allegato. Elenco 2022 dell'Agenzia mondiale antidoping, va- lido dallo 01.01.2022. Nuovo limite di dosaggio per il salbutamolo ed esten- sione del divieto di glucocorticoidi (ora le iniezioni durante le competizioni sono vietate).	–
10.4.6	Convenzione internazionale contro il doping nello sport, 19 ottobre 2005 (RS 0.812.122.2)	14.09.2021	Art. 34 della Convenzione	Modifica degli allegati. Elenco 2022 dell'Agenzia mondiale antidoping, va- lido dallo 01.01.2022. Nuovo limite di dosaggio per il salbutamolo ed esten- sione del divieto di glucocorticoidi (ora le iniezioni durante le competizioni sono vietate).	–

10.5 Dipartimento federale delle finanze

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.5.1	Germania Accordo di consultazione sulla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza concernente il trattamento fiscale del salario e delle prestazioni di sostegno statali alle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (manodopera) durante i provvedimenti per contrastare la pandemia di COVID-19, 11 giugno 2020	27.04.2021	Art. 26 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.913.62)	Esclusione della denuncia dell'accordo fino al 30.06.2021 e chiarimento dell'espressione «stabile organizzazione» nell'art. 5.	–
10.5.2	Germania Accordo di consultazione sulla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza concernente il trattamento fiscale del salario e delle prestazioni di sostegno statali alle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (manodopera) durante i provvedimenti per contrastare la pandemia di COVID-19, 11 giugno 2020	21.06.2021	Art. 26 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.913.62)	Esclusione della denuncia dell'accordo fino al 30.09.2021.	–
10.5.3	Cina Sistema di scambio di dati sulle dichiarazioni d'origine da parte degli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 3.16 dell'Accordo di libero scambio Svizzera-Cina	22.12.2021	Art. 7a cpv. 2 LOGA	Modifica concernente la composizione dei numeri di serie delle dichiarazioni d'origine degli esportatori autorizzati cinesi.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.5.4	Francia Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020	10.03.2021	Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)	Proroga fino al 30.06.2021.	–
10.5.5	Francia Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020	15.06.2021	Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)	Proroga fino al 30.09.2021.	–
10.5.6	Francia Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020	23.09.2021	Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)	Proroga fino al 31.12.2021.	–
10.5.7	Francia Costruzione di uffici a controlli nazionali abbinati all'aeroporto di Ginevra-Cointrin, 19 dicembre 1994 (RS 0.748.131.934.911)	13.8.2021	Art. 242 n. 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01)	Installazione di due porte automatiche e di un passaggio dal settore svizzero a quello francese.	–
10.5.8	Liechtenstein Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein, 11 aprile 2000 (RS 0.641.851.41)	18.12.2020	Art. 1 cpv. 2 del Trattato	Modifica dell'allegato IV sul ricalcolo della quotaparte del provento netto della tassa spettante al Liechtenstein. La quota in percentuale è fissata ogni cinque anni.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.5.9	Liechtenstein Intervento in materia di proprietà intellettuale dell'Amministrazione federale delle dogane, 2 novembre 2005 (RS 0.631.112.514.9)	21.10.2021	Art. 5 cpv. 1 del Trattato del 29 marzo 1923 di unione doganale concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514)	Sostituzione dell'accordo esistente.	–
10.5.10	Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)	06.02.2020	Art. 59 della Convenzione	Modifica della parte principale della Convenzione e accettazione dell'allegato 11 «eTIR»: art. 1 nuova lett. s, art. 3 lett. b, art. 43, art. 58 lett. c, art. 59, nuovo art. 60a e art. 61 della Convenzione nonché allegato 9 relativo all'accettazione dell'allegato 11. L'allegato 11 si compone di 14 articoli, che descrivono in dettaglio il funzionamento del regime TIR.	–
10.5.11	Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)	15.10.2021	Art. 59 della Convenzione	Nuova nota esplicativa relativa all'art. 49 – «agevolezze» nell'allegato 6.	–
10.5.12	Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)	18.06.2021	Art. 59 della Convenzione	Modifica dell'art. 6 par. 1; dell'art. 20; dell'art. 38 par. 2; dell'allegato 6 (note esplicative relative all'art. 6 par. 2, all'art. 8 par. 3, all'art. 38 par. 2, all'art. 45 e all'allegato 9 parte II par. 4); dell'allegato 9 parte I par. 1; dell'allegato 9 parte II par. 4 e 5 e del modello del certificato di ammissione.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.5.13	Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)	10.11.2021	Art. 59 della Convenzione	Modifica dell'art. 18, dell'allegato 1 con i modelli 1 e 2, dell'allegato 6 con le nuove note esplicative relative all'art. 18.	–
10.5.14	Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 maggio 1987 (RS 0.631.242.04)	01.06.2021	Art. 15 par. 3 lett. a della Convenzione	Le modifiche degli allegati I e III sono essenzialmente legate alla Brexit/allo statuto dell'Irlanda del Nord.	–
10.5.15	Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, 14 giugno 1983 (RS 0.632.11)	11.07.2018	Art. 7a cpv. 2 LOGA	Modifica dell'art. 8. Il comitato del sistema armonizzato può riesaminare le sue decisioni o raccomandazioni volte ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato al massimo due volte. Prima del riesame la questione non deve più essere sottoposta al consiglio.	–

10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.1	Sudafrica Programma «Vuthela iLmebe» per la promozione dello sviluppo economico locale in KwaZulu-Natal, 21 gennaio 2015	15.12.2020	Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)	Proroga fino al 31.01.2023.	550 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.2	Sudafrica Accordo di progetto per il progetto di conversione dell'illuminazione pubblica ad alta efficienza energetica, 24 aprile 2018	23.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 30.04.2022.	–
10.6.3	Stati Uniti d'America Miglioramento della performance delle imprese di approvvigionamento idrico in Indonesia riducendo le perdite d'acqua e aumentando l'efficienza energetica, 20 febbraio 2019	11.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 21.02.2022 senza conseguenze finanziarie.	–
10.6.4	Perù Programma di sostegno all'assistenza finanziaria e miglioramento continuo delle finanze pubbliche, 19 aprile 2017	30.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Modifica del par. 6.1. Proroga fino al 30.12.2023.	–
10.6.5	Perù Programma «Secompetitivo» per rafforzare la competitività peruviana, fase 2, 26 novembre 2018	23.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 30.04.2023.	–
10.6.6	Tunisia Programma di sviluppo urbano integrato Sousse e città satellite, fase 1, 10 gennaio 2017	10.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Modifica degli allegati: ripianificazione delle risorse aggiuntive ed elaborazione del quadro logistico e del budget.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.7	Agenzia di sviluppo norvegese e OIL Progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises», fase 3, 2017–2021, 9 ottobre 2017	16.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 31.12.2021.	–
10.6.8	Banca asiatica di sviluppo Contributo non vincolato sotto forma di sovvenzione al Fondo fiduciario multidonatori per misure di protezione climatica nell'ambiente urbano, 30 ottobre 2015	03.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 31.12.2022.	–
10.6.9	IDA Fondo fiduciario multidonatori per sostenere le fi- nanze pubbliche in Nepal, 12 settembre 2014	23.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Modifica del par. 9.2 dell'allegato 2; proroga fino al 31.01.2024.	–
10.6.11	BIRS Fondo fiduciario multidonatori per l'urbanizzazione sostenibile dell'Indonesia, 11 maggio 2016	04.12.2020	Art. 10, RS 974.0	Modifiche di contenuto: note esplicative – nell'allegato 1 relative ai programmi e agli approcci nonché nuove abbreviazioni.	–
10.6.12	BIRS Fondo fiduciario multidonatori per rafforzare il set- tore finanziario in Indonesia, 22 aprile 2017	26.04.2021	Art. 10, RS 974.0	Aumento del contributo.	5,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.13	BIRS Fondo fiduciario multidonatori per le politiche in materia di trasporti in Africa, 3 dicembre 2014	16.06.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 31.12.2021.	–
10.6.14	BIRS Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo urbano e regionale sostenibile del Sudafrica, 8 giugno 2020	09.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Note esplicative nell'allegato 3 sulla co- stituzione di un consiglio di partenariato e sulle relative mansioni.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.15	BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo e la riforma del settore finanziario in Sudafrica, 22 luglio 2014	08.12.2020	Art. 10, RS 974.0	Modifica dei par. 1 e 2 dell'allegato 1 e aumento del contributo.	495 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.16	BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori a sostegno del pro- gramma di regolamentazione della spesa pubblica e del controllo delle finanze, 22 aprile 2017	11.12.2020	Art. 10, RS 974.0	Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2; proroga fino al 31.03.2024.	–
10.6.17	BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento della resilienza climatica e della crescita a basso livello di emissioni, 10 dicembre 2019	25.02.2021	Art. 10, RS 974.0	Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2; proroga fino al 31.12.2022.	–
10.6.18	BIRS/AID Fondo fiduciario multidonatori a sostegno del Go- verno tunisino nell'ambito del buongoverno, dello sviluppo del settore finanziario e del decentramento, 24 novembre 2016	03.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Modifica del par. 6.1 dell'allegato 2; proroga fino al 30.06.2024.	–
10.6.19	BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per la modernizza- zione delle finanze pubbliche in Indonesia, 24 luglio 2020	03.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Modifica dei paragrafi nell'allegato 1 per tener conto dell'aumento del contributo canadese.	–
10.6.20	BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo ur- bano e la resilienza di Can Tho, 6 settembre 2016	13.04.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 30.11.2023.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.21	BIRS/IDA Finanziamento di posti di consulenza nell'ufficio esecutivo del gruppo di voto della Svizzera in seno alla Banca Mondiale, 16 gennaio 2017	07.05.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 30.06.2031 e aumento del contributo.	843 750 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.22	BIRS/IDA Fondo fiduciario per il Fondo strategico per il clima, 17 novembre 2010	26.11.2021	Art. 10, RS 974.0	Contributo aggiuntivo.	16 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.23	BIRS/SFI Contributi al «Trade Facilitation Support Program», 22 aprile 2017	26.10.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 30.06.2023.	5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.24	CCI Programma globale concernente il settore tessile e l'abbigliamento, 6 dicembre 2017	01.12.2021	Art. 10, RS 974.0	Aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2023.	2,35 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.25	Organizzazione mondiale delle dogane Programma globale per facilitare il commercio, 3 dicembre 2018	08.07.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 30.09.2023.	–
10.6.26	ONUSI Sviluppo del sistema nazionale per la registrazione delle imprese in Vietnam, 30 giugno 2014	08.07.2020	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 31.12.2020.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.27	SFI Servizi elettronici e digitali in Azerbaijan e nell'Asia centrale, 1° giugno 2017	10.03.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga fino al 31.12.2021.	–
10.6.28	SFI Fondo di sostegno tecnico al progetto «Women Banking Champions» in Medio Oriente e nell'Africa del Nord	30.06.2021		Proroga fino al 30.09.2023.	–
10.6.29	SFI Fondo globale per l'assistenza tecnica, 1° giugno 2016	10.09.2021	Art. 10, RS 974.0	Proroga del fondo fino al 31.12.2030.	–
10.6.30	Kosovo Sostegno finanziario al progetto di miglioramento del teleriscaldamento a Gjakova, 28 agosto 2020	19.04.2021	Art. 12 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)	Modifica di contenuto relativa all'asse- gnazione dei compiti.	–
10.6.31	Serbia Supporto tecnico e finanziario al progetto per la ri- duzione del rischio di catastrofi urbane a Užice e Paracin, 28 marzo 2017	30.12.2020	Art. 12, RS 974.1	Proroga fino al 31.12.2023.	–
10.6.32	Serbia Supporto tecnico e finanziario al progetto per la riduzione del rischio di catastrofi urbane a Užice e Paracin, 28 marzo 2017	15.06.2021	Art. 12, RS 974.1	Ridistribuzione di una parte dei fondi per spese impreviste all'interno del budget del progetto.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.33	Serbia Accordo di progetto per garantire supporto tecnico e finanziario sotto forma di sovvenzione per il progetto comunale di gestione ed efficienza energetica, 28 marzo 2017	23.11.2021	Art. 12, RS 974.1	Ridistribuzione del budget e proroga fino al 31.12.2022.	–
10.6.34	Uzbekistan Sostegno finanziario al progetto di approvvigionamento idrico nella regione di Syrdarya, 1° novembre 2013	23.08.2021	Art. 12, RS 974.1	Proroga fino al 31.12.2023 e modifiche di contenuto nel contesto delle riforme settoriali.	–
10.6.35	BIRS Rendicontazione finanziaria delle imprese in Albania, fase 3 (fondo fiduciario a donatore unico), 23 dicembre 2020	29.05.2021	Art. 12, RS 974.1	Modifica dell'articolo 2.5 concernente la regolamentazione dei fondi di deposito.	–
10.6.36	BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo del settore finanziario in Kirghizistan, 6 dicembre 2017	11.12.2020	Art. 12, RS 974.1	Adeguamenti per le misure anti-COVID-19.	–
10.6.37	BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per rafforzare la gestione delle finanze pubbliche nell'Europa del Sud-Est e nell'Asia centrale, 11 febbraio 2010	01.12.2021	Art. 12, RS 974.1	Modifica dell'art. 8.1, allegato 2; proroga – dell'ultima data di pagamento.	–
10.6.38	FMI Sostegno alla riforma dell'amministrazione fiscale e della gestione delle finanze pubbliche nell'Europa del Sud-Est, 26 novembre 2018	11.01.2021	Art. 12, RS 974.1	Estensione del sostegno alla riforma delle amministrazioni fiscali anche alle amministrazioni delle finanze pubbliche	3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.39	Camerun Sesto e settimo accordo sulla ristrutturazione del debito camerunese, 3 maggio 2002 e 2 luglio 2007	05.03.2021	Art. 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE; RS 946.10)	Differimento delle scadenze relative al debito per il 2020 secondo gli accordi bilaterali del 2002 e del 2007 nel contesto dell'iniziativa del G20 e del Club di Parigi per la sospensione del servizio del debito.	–
10.6.40	Camerun Sesto e settimo accordo sulla ristrutturazione del debito camerunese, 3 maggio 2002 e 2 luglio 2007	22.06.2021	Art. 7 LARE	Prima proroga del differimento delle scadenze relative al debito dallo 01.01.2021 al 30.6.2021 nel contesto dell'iniziativa del G20 e del Club di Parigi per la sospensione del servizio del debito.	–
10.6.41	Cuba Accordo sul debito, 18 maggio 2016	30.12.2021	Art. 7 LARE	Differimento delle scadenze relative al debito per il 2020, il 2021 e il 2022 nel contesto del gruppo di creditori di Cuba del Club di Parigi, di cui la Svizzera fa parte.	–
10.6.42	Pakistan Ristrutturazione del debito del Pakistan, 19 dicembre 2002	04.10.2021	Art. 7 LARE	Modifica (piano di rimborso) concernente – il differimento al 2020 delle scadenze relative al debito.	–
10.6.43	Pakistan Ristrutturazione del debito del Pakistan, 19 dicembre 2002	04.10.2021	Art. 7 LARE	Prima proroga del differimento delle scadenze dallo 01.01.2021 al 30.6.2021 nel contesto dell'iniziativa del G20 e del Club di Parigi per la sospensione del servizio del debito.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.44	Liechtenstein Cooperazione nell'ambito della formazione musicale, 25 maggio 2018 (RS 0.442.151.41)	29.01.2021	Art. 12 della legge federale dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1)	L'ordinanza alla base del programma «Gioventù e Musica» è stata sottoposta a una revisione totale nel 2020. Di conseguenza l'allegato I del contratto contenente le basi anche legali del programma ha dovuto essere modificato.	–
10.6.45	Liechtenstein Accordo sul riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)	15.09.2021	Art. 4 dell'accordo	Riconoscimento delle professioni riviste e nuove. La formazione professionale nel Principato del Liechtenstein può così rimanere ai livelli di quella svizzera.	–
10.6.46	Macedonia Accordo relativo al commercio dei prodotti agricoli, 19 giugno 2000 (RS 0.632.315.201.11)	23.07.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA	Modifica dell'allegato III dell'accordo e della relativa appendice.	–
10.6.47	Cina Accordo di libero scambio, 13 luglio 2013 (RS 0.946.292.492)	14.09.2016	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Modifica dell'articolo 3.13 sul trasporto diretto e delle appendici 1 e 2 dell'allegato III sul certificato d'origine	–
10.6.48	Hong Kong, Cina Accordo di libero scambio, 21 giugno 2011 (RS 0.632.314.161)	31.10.2017	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Modifica dell'allegato VII relativo alle disposizioni sulla regolamentazione interna.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.49	Albania Accordo di libero scambio, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.311.231)	24.06.2021	Art. 1 cpv. 2 lett. b e c del decreto federale del 19 marzo 2021 che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS e che autorizza il Consiglio federale ad approvare le modifiche di altri accordi internazionali in relazione alla Convenzione PEM (RU 2021 644)	Modifica del protocollo B dell'accordo di libero scambio: rinvio alla Convenzione PEM, applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.	
10.6.50	Albania Accordo agricolo, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.311.231.1)	24.06.2021	Art. 1 cpv. 2 lett. e del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)	Introduzione del cumulo diagonale dei prodotti agricoli.	–
10.6.51	Macedonia Accordo di libero scambio, 19 giugno 2000 (RS 0.632.315.201.1)	23.07.2021	Art. 1 cpv. 2 lett. b e c del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)	Modifica del protocollo B dell'accordo di libero scambio: rinvio alla Convenzione PEM, applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.	
10.6.52	Montenegro Accordo di libero scambio, 14 novembre 2011 (RS 0.632.315.731)	14.07.2021	Art. 1 cpv. 2 lett. b e c del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)	Modifica della struttura, introduzione del cumulo diagonale dei prodotti agricoli, rinvio alla Convenzione PEM, applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.53	Montenegro Accordo agricolo, 14 novembre 2011 (RS 0.632.315.731.1)	14.07.2021	Art. 1 cpv. 2 lett. e del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)	Introduzione del cumulo diagonale dei prodotti agricoli.	–
10.6.54	Serbia Accordo di libero scambio, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.316.821)	28.05.2021	Art. 1 cpv. 2 lett. b e c del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)	Modifica del protocollo B: applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni ri- viste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restitu- zione per i prodotti tessili.	–
10.6.55	Serbia Accordo agricolo, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.316.821.1)	28.05.2021	Art. 1 cpv. 2 lett. e del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)	Introduzione del cumulo diagonale dei prodotti agricoli.	–
10.6.56	Regno Unito Accordo commerciale, 11 febbraio 2019 (RS 0.946.293.671)	01.01.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Modifica dell'allegato 9 relativo ai pro- dotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.	–
10.6.58	Organizzazione mondiale del turismo Statuti, 18 dicembre 1975 (RS 0.935.21)	29.11.2007	Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA	Modifica dell'art. 38 per introdurre il cinese come sesta lingua ufficiale dell'organizzazione.	–
10.6.58	Accordo di consorzio ELIXIR (European Life Science Infrastructure for Biological Information), 9 settembre 2013	14.04.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA	Modifica dell'art. 14. Ora l'accordo esi- ste anche in francese (finora è stato di- sponibile solo in inglese).	–
10.6.59	Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)	12.02.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Modifica dei prezzi di riferimento e degli importi di base nelle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.6.60	CE Libera circolazione delle persone, 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681)	15.02.2020	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Modifica dell'allegato II sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.	–
10.6.61	FAO Finanziamento del «meccanismo multidonatori flessibile» della FAO, 9 dicembre 2019	17.11.2021	Art. 177a LAgr	Aumento del contributo finanziario del progetto.	475 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.62	FAO Contributo al progetto «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura – Fondo speciale», 22 dicembre 2014	22.11.2021	Art. 177a LAgr	Aumento del contributo finanziario del progetto.	220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.63	FAO Contributo al Fondo di condivisione dei benefici del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 11 dicembre 2017	22.11.2021	Art. 177a LAgr	Aumento del contributo finanziario del progetto.	80 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo
10.6.64	FAO Contributo al programma di lavoro pluriennale della Commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 30 ottobre 2017	22.12.2021	Art. 177a LAgr	Aumento del contributo finanziario del progetto.	65 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.7.1	Germania Garanzia della capacità delle linee d'accesso nord alla nuova ferrovia transalpina, 6 settembre 1996 (RS 0.742.140.313.69)	25.08.2021	Art. 7a cpv. 2 LOGA	Aggiornamento generale dell'accordo.	–
10.7.2	Canada Accordo concernente i trasporti aerei, 20 febbraio 1975, (RS 0.748.127.192.32)	29.01.2019	Art.3a cpv. 1 LNA	Il protocollo modernizza le relazioni tra i due Paesi per quanto riguarda lo svolgimento di servizi aerei regolari.	–
10.7.3	Russia Accordo relativo ai trasporti internazionali su strada, 20 ottobre 2014 (RS 0.741.619.665)	15.10.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA	Aggiornamento dell'accordo.	–
10.7.4	Carta TV5, 19 settembre 2005	09.12.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA	Aggiornamento dei valori fondamentali di TV5 menzionati nel preambolo. Modifiche che permettono l'adesione di Monaco come partner statale e la partecipazione della radiotelevisione pubblica monegasca a TV5.	–
10.7.5	CE Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)	30.06.2021	Art. 106a cpv. 1 LCStr e art. 23f cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)	Modifica della decisione 2/2019 concernente le disposizioni transitorie e le date di trasposizione delle due direttive ferroviarie (interoperabilità e sicurezza ferroviaria).	–
10.7.6	CE Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)	17.12.2021	Art. 106a cpv. 1 LCStr e art. 23f cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)	Proroga delle misure transitorie fino al 31.12.2022.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.7.7	Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse, 1° febbraio 1991 (RS 0.740.81)	01.11.2019	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Cambiamenti di linee, terminali, punti di attraversamento delle frontiere e collegamenti delle navi traghetto/porti in Russia.	–
10.7.8	Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse, 1° febbraio 1991 (RS 0.740.81)	09.02.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Modifica delle linee in Kazakistan. Cambiamenti di linee, terminali e punti di attraversamento delle frontiere in diversi Paesi.	–
10.7.9	ONU Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni connesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)	22.01.2021	Art. 106a cpv. 2 LCStr	Regolamenti su disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda 1) l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del motore a combustione interna in caso di tamponamento, 2) le emissioni di riferimento, le emissioni di diossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, 3) la cibersecurity e i sistemi di gestione della cibersecurity, 4) gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione, e 5) il sistema automatizzato di mantenimento della corsia	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.7.10	ONU Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)	10.06.2021	Art. 106a cpv. 2 LCStr	Regolamento su disposizioni uniformi relative all'omologazione 1) dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di informazione sull'avviamento per il rilevamento di pedoni e ciclisti e 2) dei dispositivi di ausilio alla visione in retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento, da parte del conducente, di utenti della strada vulnerabili dietro il veicolo	–
10.7.11	ONU Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)	30.09.2021	Art. 106a cpv. 2 LCStr	Regolamento su disposizioni uniformi per 1) l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento, 2) la protezione dei veicoli a motore contro l'uso non autorizzato e l'omologazione dei loro dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato (per mezzo di un sistema di chiusura), 3) l'omologazione degli immobilizzatori e l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore, e 4) un sistema di omologazione per i sistemi di allarme dei veicoli e l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme.	–

N.	Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)	Data di conclusione	Base legale	Contenuto della modifica	Ripercussioni finanziarie
10.7.12	Decisione 2012/2 di modifica del Protocollo del 1999 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, 4 maggio 2012 (RS 0.814.327.1)	13.12.2019	Art. 39 cpv. 2 LPAmb	Proroga del termine dal 2019 al 2024 nel par. 4 dell'allegato VII.	–
10.7.13	Convenzione europea del paesaggio, 20 ottobre 2000 (RS 0.451.3)	15.06.2021	Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA	Nuovo titolo: «Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio». Apertura ai Paesi non europei.	–
10.7.14	CE Accordo sul trasporto aereo, 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)	15.07.2021	Art. 3a cpv. 1 lett. b e c LNA	Modifica dell'allegato concernente le disposizioni applicabili in materia di liberalizzazione del trasporto aereo, gestione del traffico aereo e sicurezza aerea (safety e security).	–

11 Denuncia di trattati da parte della Svizzera

N.	Titolo e data dell'accordo	Base legale	Motivo della denuncia	Data della denuncia e di effetto
1	Perù Accordo di progetto «Agua, Saneamiento, y Manejo del Recurso Hidrico para Piura», 4 aprile 2013	Art. 10 RS 974.0	Gli obiettivi del progetto non possono più essere raggiunti.	20.07.2021; 31.01.2022
2	IDB Accordo che istituisce un fondo svizzero per la cooperazione tecnica nei settori della consulenza e della formazione, 22 dicembre 1994	Art. 10 RS 974.0	Accordo obsoleto.	07.12.2021; 07.12.2021
